

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	17
GIUSTIZIA (II)	»	29
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	51
DIFESA (IV)	»	61
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	67
FINANZE (VI)	»	77
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	83
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	89
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	90
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	97
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	100

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-Ncl-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	101
AGRICOLTURA (XIII)	»	102
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	109
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	128

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate nei confronti di Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 1) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
AVVERTENZA	4

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Giovedì 11 ottobre 2018. – Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.10.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate nei confronti di Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 1).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 3 ottobre 2018.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni intercettate nei confronti di Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti. L'esame è iniziato nella seduta del 27 settembre 2018 ed è proseguito in quella del 3 ottobre scorso, nel corso della quale si è svolta l'audizione dell'interessato, il quale ha altresì depositato agli atti una memoria scritta.

Al riguardo comunica che, con la documentazione pervenuta nella serata di martedì 9 ottobre, si è completata la trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria del fascicolo integrale degli atti del procedimento. La documentazione da ultimo inviata consiste in due supporti informatici contenenti, rispettivamente, i tabulati telefonici e le registrazioni delle conversazioni intercettate.

Ribadisce che il materiale è a disposizione dei membri della Giunta.

Cede quindi la parola al relatore, on. Vitiello.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE), *relatore*, in via generale rileva alcune criticità emerse dalla lettura degli atti del fascicolo, che appare in una certa misura disorganico, probabilmente in ragione dello stralcio da altro procedimento penale aperto per fatti diversi.

Evidenzia al riguardo che vi sono due provvedimenti del giudice per le indagini preliminari – funzione in cui si avvicendano due magistrati – sull'istanza del pubblico ministero volta ad ottenere l'emissione dell'ordinanza prevista dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003. In una prima occasione, infatti, il giudice aveva rigettato la richiesta e disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, rilevando, tra l'altro, che l'iscrizione nel registro

degli indagati di Di Gioia, Cristino e Cardellino per il delitto di cui all'articolo 319-*quater* del codice penale era priva di una descrizione del fatto per il quale essi erano indagati e che tale omissione non consentiva di comprendere il ruolo di ciascuno di essi nella vicenda; la mancanza della precisa individuazione del fatto non consentiva, infatti, le valutazioni circa la rilevanza e necessità delle intercettazioni oggetto della richiesta del pubblico ministero. In una seconda occasione, la trattazione dell'istanza era stata invece più volte differita a causa di problemi nelle notifiche.

Rileva inoltre la mancanza del brogliaccio delle trascrizioni delle intercettazioni a cura della polizia giudiziaria, che – come già illustrato nella scorsa seduta – sono effettuate a distanza di vari giorni da quando avvengono le conversazioni. In particolare, la prima conversazione del 18 aprile è trascritta il 29 aprile 2016; nelle more vengono intercettate altre due conversazioni.

Pur convinto della natura casuale di tali intercettazioni, quanto meno nella fase iniziale, e della buona fede della procura, prospetta quindi la possibilità che la Giunta autorizzi l'utilizzo solo di alcune conversazioni; si riserva quindi di individuare con esattezza, in sede di formulazione della proposta, il discrimine temporale da fissare a tale proposito.

Chiede, pertanto, che la definitiva formulazione e la votazione della proposta possano avvenire in una successiva seduta, la prossima settimana.

Gianluca VINCI (Lega) osserva che già nella prima intercettazione emerge chiaramente che la SIM dell'utenza telefonica entrata in contatto con quella intercettata era intestata alla Camera dei deputati e che già nelle prime battute della seconda intercettazione si fa riferimento ad una seduta della « Camera », con evidente riferimento alla Camera dei deputati. Nella trascrizione effettuata il 29 aprile, quindi, già emerge la consapevolezza degli inquirenti in ordine all'intestazione dell'utenza alla Camera e che essa fosse in uso a un deputato, sebbene nel fascicolo non si rinveniva la fonte di tale informazione e la

data in cui formalmente la procura ne è venuta a conoscenza.

Carlo SARRO (FI) osserva che, se l'intercettazione del 18 aprile può essere casuale, già dalle successive, e in particolare da quella del 2 maggio, è evidente la qualità di deputato dell'interlocutore di Michele Cristino, in quanto si fa riferimento ai lavori della Camera.

Nel richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2010, ricorda che le valutazioni della Giunta devono essere ancorate a parametri oggettivi; la Giunta non deve entrare nel merito dell'indagine e nella natura del procedimento – la cui gestione da parte degli uffici giudiziari, peraltro, dimostra un *modus operandi* censurabile sotto molti profili – ma limitarsi alle valutazioni di propria competenza. A tale proposito, rileva che lo *status* di parlamentare di Di Gioia emergeva inequivocabilmente sin dalle prime due intercettazioni e che per tali ragioni non possa essere concessa l'autorizzazione nei termini richiesti dal tribunale di Foggia.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi ulteriori interventi, aggiorna i lavori alla prossima seduta del 17 ottobre alle ore 9.

Ricorda, al riguardo, che il 17 ottobre viene infatti a scadere il termine dei trenta giorni entro il quale a termini di regolamento la Giunta deve formulare, con relazione, una proposta per l'Assemblea; nella prossima seduta si procederà pertanto alle dichiarazioni di voto e alla deliberazione sulla proposta del relatore.

La seduta termina alle 9.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. C. 1066 Calabria, C. 20 Brambilla, C. 329 Rampelli, C. 480 Calabria e C. 552 Dall'Osso (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 20 Brambilla, C. 329 Rampelli e C. 552 Dall'Osso</i>)	5
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	7
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti 5.1 e 6.3 delle Relatrici</i>)	12

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Cominardi.

La seduta comincia alle 14.

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.
C. 1066 Calabria, C. 20 Brambilla, C. 329 Rampelli, C. 480 Calabria e C. 552 Dall'Osso.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 20 Brambilla, C. 329 Rampelli e C. 552 Dall'Osso).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre scorso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, informa che, come convenuto in occasione della riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, alle proposte C. 1066 Calabria e C. 480 Calabria, già in esame, sono abbinata le proposte di legge C. 20 Brambilla, C. 329 Rampelli e C. 552 Dall'Osso, le quali sono state riassegnate alle Commissioni riunite ai fini di tale abbinamento.

Così rimane stabilito.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, sempre come convenuto in occasione della riunione congiunta degli Uffici di presidenza, la discussione in Assemblea sui provvedimenti in esame, precedentemente prevista a partire da lunedì 8 ottobre, è stata posticipata a giovedì 18 ottobre.

Informa quindi che sulla proposta di legge C. 1066, adottata come testo base, è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione.

Avverte altresì che ieri alle 19 è scaduto il termine di presentazione degli emendamenti al testo base e che sono pervenute 31 proposte emendative (*vedi allegato 1*); il relativo fascicolo è disponibile su GeoCom ed è stato inviato via *email* a tutti i componenti delle Commissioni nella mattinata odierna. Al riguardo segnala che l'emendamento 2.10 è stato ritirato dalla presentatrice prima della seduta e che nel fascicolo deve considerarsi inserito anche l'emendamento 2.13.

Informa infine che le relatrici, Dieni, per la I Commissione, e Murelli, per la XI Commissione, hanno presentato nella mattinata odierna gli emendamenti 5.1 e 6.3

(*vedi allegato 2*), i quali sono anch'essi disponibili su GeoCom.

Chiede, quindi, alle relatrici se intendano esprimere già oggi il parere sulle proposte emendative.

Federica DIENI (M5S), *relatrice per la I Commissione*, fa presente, d'intesa con la relatrice per la XI Commissione, Murelli, di non poter esprimere nella seduta odierna i loro pareri sulle proposte emendative, considerando necessario approfondirne adeguatamente il contenuto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata per la giornata di martedì 16 ottobre.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. (C. 1066 Calabria, C. 20 Brambilla, C. 329 Rampelli, C. 480 Calabria e C. 552 Dall'Osso).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Piano straordinario di ispezioni).

1. Ai fini della presente legge e per garantire il miglioramento complessivo della qualità dei servizi socio-assistenziali, per il triennio 2018-2020 il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la famiglia e le disabilità, con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con le aziende sanitarie locali, attua, in aggiunta all'ordinaria attività di vigilanza e di controllo, per quanto di sua competenza, un piano straordinario di ispezioni presso gli asili-nido, le scuole dell'infanzia e le strutture socio-assistenziali di carattere residenziale e semiresidenziale per anziani, persone disabili e minori in situazione di disagio, gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, in particolare allo scopo di accertare il grado di accoglienza e di salubrità delle stesse nonché di valutare, anche in collaborazione con l'ispettorato regionale del lavoro competente, le condizioni generali di sicurezza

del lavoro, il benessere organizzativo del personale impiegato e l'efficacia delle misure adottate dai datori di lavoro per la prevenzione dei fattori di rischio da *stress* lavoro-correlato di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Resta ferma l'applicazione della relativa disciplina sanzionatoria in caso di inadempimento da parte dei medesimi datori di lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, i datori di lavoro degli asili-nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-assistenziali di cui al medesimo comma 1 svolgono almeno annualmente, attraverso la somministrazione di questionari anonimi, un'indagine sul grado di soddisfazione e di benessere organizzativo del personale dipendente.

3. Le ispezioni di cui al comma 1, effettuate in modo sia occasionale sia programmato, con periodicità almeno semestrale, sono disposte nell'intero territorio nazionale e articolate su base provinciale tenendo conto del rapporto tra il numero dei minori in situazione di disagio, degli anziani e delle persone disabili e la popolazione residente nonché del numero degli asili-nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture di cui al medesimo comma 1 esistenti nel territorio di riferimento.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmettono al Ministero

della salute una relazione, riferita all'anno precedente, nella quale sono esposti i dati aggregati sui controlli effettuati presso gli asili-nido, le scuole e le strutture di cui al comma 1 nonché le informazioni trasmesse dalle aziende sanitarie locali relativamente ai provvedimenti adottati.

- 1. 01.** Dall'Osso, Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

ART. 2.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Fermo restando fino a: n. 107 con le seguenti: Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

- 2. 1.** Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: del personale delle strutture con le seguenti: del personale operante nelle strutture.

- 2. 2.** Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: una valutazione inserire le seguenti: psicologica e.

- 2. 13.** Bellucci, Ferro, Bucalo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, che determina i criteri per la valutazione attitudinale.

- 2. 3.** Le Relatrici.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: la valutazione aggiungere le seguenti: psicologica e.

- 2. 4.** Bellucci, Ferro, Bucalo.

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: attitudinale con la seguente: psicoattitudinale.

- 2. 5.** Bucalo, Bellucci, Rizzetto, Prisco.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere che tra il personale di cui alla lettera a) vi sia un soggetto preposto alla prevenzione nonché al controllo della eventuale reiterazione di condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, di cui all'articolo 1, in particolar modo nei confronti degli anziani e delle persone con disabilità che sono impossibilitati a mostrare il proprio stato d'animo verbalmente o attraverso mimica facciale.

- 2. 6.** Spena, Calabria, Marrocco, Versace, Siracusano.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: percorsi di formazione professionale continua aggiungere le seguenti: , di formazione in e-learning e di formazione universitaria con rilevanza della relazione empatica,.

- 2. 7.** Le Relatrici.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di operatori aggiungere le seguenti: condotti da uno psicologo,.

- 2. 8.** Bellucci, Ferro, Bucalo.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: di sostegno e ricollocamento inserire le seguenti: , anche mediante la possibilità di ricorrere a mutamenti di mansione,.

- 2. 9.** Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere un sistema di monitoraggio e valutazione degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale e semi-residenziale, attuato da un'équipe psico-pedagogica territoriale.

2. 11. Bellucci, Ferro, Bucalo.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: è successivamente trasmesso aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dal termine di scadenza della delega.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.

2. 12. Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: ove possibile, le visite agli ospiti lungo l'intero arco della giornata con le seguenti: nel rispetto del corretto svolgimento delle attività di assistenza e cura, le visite agli ospiti nel corso delle 24 ore giornaliere.

3. 1. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Allo scopo di assicurare un contesto ambientale sano ed equilibrato, favorendo le migliori condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, anche tenuto conto della peculiarità del servizio erogato,

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, emana le linee guida in merito alla redazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riguardante il personale comunque impiegato nelle strutture di cui all'articolo 1 della presente legge.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: socio assistenziali aggiungere le seguenti: nonché di redazione del documento di valutazione dei rischi riguardante il personale impiegato nelle strutture di cui alla presente legge.

3. 2. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

ART. 4.

Al comma 1 sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

4. 1. Fatuzzo.

Al comma 1, dopo le parole: sistemi di video sorveglianza a circuito chiuso aggiungere le seguenti: in presenza di fattori di rischio specifici e per periodi di tempo limitati.

4. 2. Emanuela Rossini, Gebhard.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono cifrate, al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere con le seguenti: sono criptate e conservate per sei mesi, dalla data della registrazione, all'interno di un server dedicato, appositamente installato nella struttura.

4. 5. Le Relatrici.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le cui immagini sono cifrate aggiungere le seguenti: e conservate.

* **4. 3.** Calabria.

* **4. 4.** Comaroli.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Garante adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti e definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali nonché alla installazione dei sistemi di cui al comma 1, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 e dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Conseguentemente, sopprimere, al medesimo articolo, il comma 8.

4. 6. Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 17 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies.

4. 8. Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di cui al comma 1 e

al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi.

Conseguentemente:

1) sopprimere il comma 8;

2) al comma 10 sostituire le parole: del comma 8 con le seguenti: del comma 1-bis.

4. 9. Calabria.

Al comma 3, dopo le parole: notizia di reato aggiungere le seguenti: relativa alle condotte di cui all'articolo 1.

4. 10. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

Al comma 3 aggiungere in fine le parole: e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

4. 11. Calabria.

Al comma 7, dopo le parole: l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è consentito aggiungere le seguenti: in presenza di fattori di rischio specifici e per periodi di tempo limitati.

Conseguentemente al medesimo comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: Le immagini rilevate per le predette finalità sono visionabili solo dai soggetti specificamente autorizzati dalle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

4. 12. Emanuela Rossini, Gebhard.

Al comma 10, sostituire le parole: al Titolo III della parte III con le seguenti: all'articolo 166.

4. 13. Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: , le sanzioni di cui all'articolo 83 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché con riferimento alle eventuali violazioni commesse dagli organi inquirenti in sede di accesso e trattamento dei dati registrati, le fattispecie di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

4. 14. Calabria.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. In ogni caso, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, nell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nelle strutture di cui al presente articolo deve essere garantito il rispetto della normativa europea e nazionale in materia di liceità della finalità perseguita e proporzionalità del trattamento secondo i principi di necessità e proporzionalità stabiliti a livello nazionale ed europeo e fermo restando il monitoraggio del Garante per la protezione dei dati personali.

4. 15. Emanuela Rossini, Gebhard.

ART. 6.

All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

b) al comma 4 sostituire le parole: pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

6. 1. Ferro, Bellucci, Bucalo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 2. Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

ALLEGATO 2

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. (C. 1066 Calabria, C. 20 Brambilla, C. 329 Rampelli, C. 480 Calabria e C. 552 Dall'Osso).

EMENDAMENTI 5.1 E 6.3 DELLE RELATRICI

ART. 5.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, procede con cadenza biennale ad una verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni della presente legge e dell'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle sue finalità.

5. 1. Le Relatrici.

ART. 6.

Al comma 3, dopo le parole: del lavoro e delle politiche sociali inserire le seguenti:
, con il Ministro della famiglia e delle disabilità.

6. 3. Le Relatrici.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

D.L. 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 ottobre 2018. – Presidenza del presidente della IX Commissione Alessandro MORELLI. – Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 14.50.

D.L. 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2018.

Alessandro MORELLI, *presidente* ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 19 della giornata odierna.

Comunica, altresì, che, nella giornata di ieri, mercoledì 10 ottobre, è pervenuto il pa-

rere della Commissione Difesa, e nella giornata di oggi è pervenuto il parere della Commissione Politiche dell'Unione europea.

Avverte, infine, che sono disponibili sul sito *internet* della Camera le memorie depositate dai soggetti auditi e le memorie scritte che altri soggetti, su nostra richiesta, hanno inviato: Regione Lazio, Autorità di regolazione dei trasporti, ANAS, Confcommercio, Comitato sfollati ponte Morandi e Forum italiano « Salviamo il paesaggio ».

Gianluca ROSPI (M5S), *relatore per la VIII Commissione*, intervenendo in sede di replica, sottolinea in premessa come il decreto-legge affronti due emergenze assai diverse tra loro, quella conseguente alla caduta del ponte Morandi a Genova e quella conseguente ai recenti eventi sismici che hanno interessato il Paese.

Quanto all'emergenza che ha colpito la città di Genova, evidenzia che essa, a differenza delle altre emergenze che vengono affrontate nel provvedimento, è dovuta al crollo di un manufatto in concessione ad un privato, sul quale non sono stati fatti i dovuti interventi di manutenzione. Ricorda che già alla fine degli anni Settanta lo stesso ingegner Morandi aveva

evidenziato l'esigenza di una manutenzione, il che mette in risalto ancor più le mancanze che per molti anni su quel ponte si sono verificate in termini di manutenzione.

Passa in rassegna quindi le misure contenute nel provvedimento, volte a garantire il ripristino della viabilità e la ripresa dell'economia nella città di Genova, sottolineando favorevolmente la creazione di una zona franca urbana. Richiama l'esigenza di indennizzare adeguatamente cittadini e imprese che hanno subito un danno conseguente al crollo, utilizzando, a tal fine, il metodo suggerito dal presidente della regione Liguria contenuto nella cosiddetta legge PRIS, relativa ai programmi regionali di intervento strategico.

Esprime particolare apprezzamento per le misure di prevenzione del rischio contenute nel decreto, ovvero la creazione di un'unica Agenzia per la sicurezza di strade e ferrovie, con l'assunzione di personale di tipo tecnico, attualmente carente nelle strutture ministeriali, e l'istituzione di un archivio delle infrastrutture che rimpiazzerà, migliorandolo e digitalizzandolo, quello che un tempo era l'archivio delle opere d'arte del Genio civile. A tale riguardo sottolinea il valore primario della prevenzione, sia per quanto riguarda gli edifici, da mettere in sicurezza rispetto al rischio sismico, valutando attentamente anche le opere minori di modifica delle strutture, sia relativamente alle infrastrutture, per evitare il verificarsi di eventi come quello recentemente accaduto a Genova.

Quanto alle disposizioni relative all'isola di Ischia, più volte richiamate nel dibattito, ribadisce che, oltre ad una norma volta alla sola accelerazione dell'esame delle pratiche di condono già presentate ai sensi della normativa vigente, sono presenti numerose misure agevolative per i cittadini, come la sospensione del pagamento di utenze e cartelle esattoriali, che danno risposta alle richieste da questi formulate.

In ogni caso preannuncia su queste ultime, come su tutte le altre disposizioni

del decreto-legge, la massima disponibilità ad introdurre, nella fase emendativa, gli elementi migliorativi richiesti sia nel corso delle audizioni che durante il dibattito.

Flavio DI MURO (Lega), *relatore per la IX Commissione*, intervenendo in sede di replica, desidera preliminarmente ringraziare i presidenti delle commissioni e tutti i colleghi per il proficuo lavoro istruttorio fin qui svolto che ha consentito alle commissioni di audire numerosi soggetti ed approfondire molte delle questioni affrontate nel testo del decreto-legge che contiene evidentemente alcune criticità.

Esprime quindi soddisfazione per aver raccolto la disponibilità di tutti i gruppi parlamentari ad un confronto costruttivo nella consapevolezza che il testo può essere migliorato, ma che senza dubbio andava emanato tempestivamente.

Si tratta a questo punto di garantire al meglio gli interessi di tutti i soggetti danneggiati, cittadini ed imprese, dal crollo del Ponte Morandi nonché delle popolazioni colpite dalla calamità del sisma e trovare le soluzioni normative più adeguate.

Per quanto riguarda l'esame parlamentare auspica che il lavoro delle Commissioni si possa concentrare su un numero limitato di emendamenti di qualità, che mirino concretamente a migliorare le norme recate dal decreto-legge, al fine di non deludere le legittime aspettative della città di Genova di mettere tutti i soggetti chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilità nelle condizioni migliori per operare nell'interesse delle comunità coinvolte. Auspica quindi che la presentazione degli emendamenti non sia viziata da impostazioni ideologiche e che si possa lavorare in un clima il più possibile sereno nell'interesse dei territori.

Il Viceministro Edoardo RIXI, intervenendo in sede di replica, nel ringraziare i componenti delle Commissioni per l'attenzione dimostrata e per l'analisi proficua del testo del provvedimento, preannuncia la massima disponibilità del Governo a

tenere conto, in sede emendativa, di quanto emerso nel corso sia delle audizioni che del dibattito.

Ritiene che la conversione del decreto-legge dovrà aggiungere elementi di concretezza per l'attuazione delle misure in esso contenute e ritiene che in questa fase di emergenza taluni atteggiamenti politici, pur legittimi, vadano postposti all'esigenza di far ripartire una città colpita da un evento tragico. È consapevole che il verificarsi di un siffatto evento, peraltro sicuramente ascrivibile ad una causa non naturale, suscita un dibattito del tutto nuovo su come regolare il rapporto con il concessionario privato, garantendo la ricostruzione del ponte in tempi celeri e la tutela dell'interesse pubblico, limitando al massimo gli oneri a carico dello Stato. A questo riguardo, l'attuale formulazione della norma si pone l'obiettivo di distinguere chiaramente e tenere separato l'interesse pubblico da quello privato della concessionaria.

Invita pertanto a concentrare l'azione emendativa sulla definizione di norme che tutelino l'interesse pubblico, in presenza dell'interesse privato della concessionaria. Comprendendo l'esigenza di evitare il più possibile eventuali contenziosi, giudica la disciplina contenuta nel decreto già una buona base di partenza, sia in ordine alla limitazione di futuri ricorsi sia in ordine alla celere ricostruzione del ponte Morandi, le cui risorse, in caso di mancato pagamento da parte del concessionario, saranno anticipate dallo Stato che poi si riverrà sul soggetto privato.

A quanti chiedevano le motivazioni dell'assenza di disposizioni che quantificassero l'onere per i rimborsi a cittadini e imprese risponde che al momento dell'emanazione del decreto-legge era ancora in corso l'istruttoria avviata dalla Regione Liguria al riguardo, ma assicura che in sede di conversione tale tema sarà affrontato ed adeguatamente risolto.

Quanto all'analisi dei tempi di intervento del Governo, sui quali sono state mosse numerose critiche da parte delle forze di opposizione, ricorda che rappresentanti del Governo erano presenti a

Genova un'ora dopo il tragico crollo del ponte, coordinando le azioni di recupero e rinforzando il presidio dei Vigili del fuoco. Due giorni dopo il Consiglio dei Ministri, appositamente convocato, ha stanziato 5 milioni per le prime emergenze e ha nominato un Commissario straordinario. Il 18 agosto sono stati stanziati ulteriori 28,5 milioni di euro che hanno consentito, in un solo mese, cosa mai avvenuta in passato, di ricollocare tutti gli sfollati, attraverso il pieno coordinamento tra Governo ed enti locali, che a partire dall'evento hanno sempre tenuto un dialogo fattivo e proficuo. Il 27 agosto è stata riaperta una prima linea ferroviaria e il 15 settembre è stata attivata una viabilità alternativa che, anche a seguito dell'intervento del Vicepresidente del Consiglio Di Maio, ha potuto attraversare l'area dell'Ilva. Il 26 settembre sono state riaperte le linee ferroviarie Bastioni e Sommergibile, al servizio del porto di Genova.

Quanto alle motivazioni del ritardo nell'emanazione del decreto-legge, annunciato per la prima volta il 13 settembre e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 settembre, fa presente la difficoltà nella raccolta e valutazione di tutte le istanze provenienti dal territorio e da tutti soggetti coinvolti e la necessità di inserire nel provvedimento disposizioni relative ad altre emergenze che si è ritenuto di voler affrontare con la stessa urgenza.

Esprime apprezzamento per l'attenzione mostrata dalle Commissioni, che si sono recate a Genova ancor prima della presentazione di un provvedimento al Parlamento e sottolinea, come ben noto ai commissari presenti, la difficoltà di poter in quel momento definire misure efficaci ad affrontare l'emergenza, non essendoci ancora sufficienti elementi di valutazione.

Consapevole della necessità di stanziare ulteriori risorse a beneficio dei soggetti coinvolti nel crollo del ponte Morandi e di intervenire su altre tematiche urgenti, come ad esempio l'introduzione della cassa integrazione guadagni in deroga, auspica che vi sia una collaborazione proficua tra le forze di maggioranza e di opposizione e che ci si concentri sulle

tematiche più urgenti da affrontare, delineando una strada condivisa che faccia uscire la città di Genova dall'emergenza e definisca e chiuda tutte le partite aperte a seguito dei recenti eventi sismici che hanno colpito il centro Italia.

Ritiene inopportuno affrontare all'interno del provvedimento il tema delle grandi opere, che, pur legate al territorio ligure, costituiscono un argomento di carattere politico estraneo alle questioni oggetto del decreto.

Auspica che quello che uscirà dal decreto-legge diventi un modello efficace per affrontare ulteriori emergenze che dovessero verificarsi e valuta molto positivamente l'attenzione data dal provvedimento al tema della prevenzione e del monitoraggio delle infrastrutture finalizzato ad un loro adeguamento. Osserva che il sistema infrastrutturale italiano è caratterizzato da costi di gestione molto più alti di quelli di altri Paesi europei a causa di

numerosi viadotti e gallerie presenti sul territorio. Si augura quindi che un cambio di mentalità che focalizzi l'attenzione sulla programmazione degli interventi in ragione della loro urgenza possa evitare il deterioramento della rete infrastrutturale e il ripetersi di eventi come quello accaduto a Genova lo scorso 14 agosto.

Alessandro MORELLI, *presidente*, dichiara quindi conclusa la discussione sulle linee generali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Emendamenti C. 543-A 17

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893 Orlando (Parere alla II Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 17

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 27

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità. C. 183 Gallinella (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*) ... 18

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 28

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione, concernenti il rapporto tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento dell'Unione europea. C. 298 Meloni (*Esame e rinvio*) 18

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 11 ottobre 2018.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Emendamenti C. 543-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.40 alle 9.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 11 ottobre 2018. – Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.

C. 893 Orlando.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2018.

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che la relatrice, Elisa Tripodi, dopo aver illustrato nella seduta di ieri il contenuto del provvedimento, ha formulato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), la quale è disponibile su GeoCom ed è stata inviata via email a tutti i componenti del Comitato nel pomeriggio di ieri.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità.

C. 183 Gallinella.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2018.

Alberto STEFANI (Lega) avverte che il relatore, D'Ambrosio, dopo aver illustrato nella seduta di ieri il contenuto del provvedimento, ha formulato una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*), la quale è disponibile su GeoCom ed è stata inviata via email a tutti i componenti del Comitato nella mattinata odierna.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 ottobre 2018. – Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione, concernenti il rapporto tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento dell'Unione europea.

C. 298 Meloni.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Emanuele PRISCO (FdI), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad avviare l'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 298 Meloni, recante modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione, concernenti il rapporto tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento dell'Unione europea.

La proposta di legge costituzionale si compone di quattro articoli, i primi tre volti ad apportare modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione, mentre il quarto contiene invece una disposizione transitoria.

Rileva preliminarmente come l'obiettivo della proposta di legge costituzionale sia rimuovere dai predetti articoli i riferimenti all'ordinamento internazionale e dell'Unione europea dalla Costituzione. In sintesi, ai sensi della proposta di legge costituzionale:

le pubbliche amministrazioni sarebbero tenute ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico non più in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea (articolo 97 della Costituzione);

la potestà legislativa sarebbe esercitata dallo Stato e dalle regioni senza avere come vincoli espliciti quelli derivanti dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea (articolo 117 della Costituzione);

l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa, subordinata alla necessità di garantire l'equilibrio dei rispettivi bilanci, per i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sarebbe mantenuta senza che tali enti debbano concorrere ad assicurare l'osservanza dei vincoli econo-

mici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (articolo 119 della Costituzione).

In tale quadro osserva che i principi di equilibrio tra entrate e spese del bilancio dello Stato e di garanzia della sostenibilità del debito a carico di tutte le pubbliche amministrazioni, introdotti dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, approvata da entrambe le Camere con una maggioranza superiore ai 2/3, non vengono mutati dalla proposta di legge costituzionale in esame, come peraltro evidenziato dalla relazione illustrativa della stessa proposta di legge, la quale si limita infatti ad escludere che il rispetto di tali principi debba essere effettuato nel rispetto dei vincoli economico-finanziari derivanti dall'Unione europea.

Rileva inoltre come restino in ogni caso in vigore i vincoli derivanti dagli obblighi assunti in sede internazionale e di Unione europea.

Già nell'ambito del Patto Europlus, accordo non giuridicamente vincolante adottato dai Capi di Stato e di Governo dell'area euro nel marzo del 2011, gli Stati dell'area euro e alcuni altri Stati membri dell'Unione europea hanno assunto l'obbligo di recepire, nelle Costituzioni o nella legislazione nazionale, le regole del Patto di stabilità e crescita, con la facoltà di scegliere lo specifico strumento giuridico nazionale cui ricorrere, purché esso abbia natura vincolante e sufficientemente forte (ad esempio costituzione o normativa quadro). Agli Stati membri è stata rimessa la scelta dello specifico strumento giuridico nazionale cui ricorrere, purché di natura vincolante, e l'esatta forma della regola da applicare a livello sia nazionale che subnazionale.

Dopo il 2011, a seguito della crisi economico-finanziaria più grave del secondo dopoguerra, sono state riviste e rafforzate le regole in materia di coordinamento economico, in particolare:

nel 2011, è stato introdotto il Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche e è stato adottato il cosiddetto *six-pack*;

nel 2012 è stato avviato il progetto sull'Unione bancaria e l'istituzione del Meccanismo europeo di stabilità (ESM);

nel 2013 è stato adottato il cosiddetto *two-pack* ed è entrato in vigore il « Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* nell'unione economica e monetaria » (cosiddetto *fiscal compact*), che ha impegnato le Parti contraenti ad applicare e introdurre, entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato, una serie di regole relative a specifici parametri di bilancio, con norme vincolanti e a carattere permanente, preferibilmente di tipo costituzionale, o di altro tipo purché ne garantiscano l'osservanza nella procedura di bilancio nazionale.

In questo contesto è stata approvata la citata legge costituzionale n. 1 del 2012, che, novellando gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, ha introdotto il principio dell'equilibrio tra entrate e spese del bilancio, meglio noto come « pareggio di bilancio », correlandolo a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole in materia economico-finanziaria derivanti dall'ordinamento europeo.

In dettaglio, l'articolo 1 della proposta di legge novella l'articolo 97, primo comma, della Costituzione prevedendo la soppressione delle parole « in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea ».

In merito rammenta che la già citata legge costituzionale n. 1 del 2012 aveva modificato l'articolo 97 introducendovi un nuovo primo comma, in base al quale per tutte le pubbliche amministrazioni l'obbligo di assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza l'ordinamento dell'Unione europea.

La legge n. 243 del 2012 (cosiddetta « legge rinforzata »), all'articolo 3, nel dare attuazione al nuovo primo comma dell'articolo 97 della Costituzione, ribadisce, al comma 1, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di concorrere ad assicurare l'equilibrio dei bilanci, specificando, al comma 2, che tale equilibrio corrisponde

all'obiettivo di medio termine, ossia – in base alla definizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge n. 243 del 2012 – al valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea.

A tale ultimo proposito rammenta che per l'Italia l'obiettivo di medio termine – è un bilancio in pareggio in termini strutturali, ossia corretto per tenere conto degli effetti del ciclo economico e al netto delle misure *una tantum*, entro il 2013.

Tale obiettivo è stato successivamente posposto ad anni successivi (2020 nel DEF 2018), tenuto conto del protrarsi dell'andamento recessivo dell'economia, e risulta ora rinviato (dalla Nota di aggiornamento al DEF 2018) al momento in cui i livelli dell'attività economica saranno tornati a quelli pre-crisi.

Ricorda inoltre, in proposito, che ai sensi del Patto di stabilità e crescita, come rivisto nel 2011, l'obiettivo di medio termine è calcolato in termini di saldo del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni e si attesta in una forcilla stabilita tra il –1 per cento del PIL e il pareggio o l'attivo del saldo strutturale di bilancio, in termini corretti per il ciclo. Il « Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* nell'unione economica e monetaria » (il cosiddetto *Fiscal Compact*), restringe il suddetto valore minimo per i Paesi più indebitati allo 0,5 per cento del PIL, prevedendo che la regola del pareggio o dell'avanzo del bilancio in esso contenuta si consideri rispettata se il disavanzo strutturale dello Stato è pari all'obiettivo a medio termine specifico per Paese come stabilito dal Patto di stabilità rivisto, con un deficit che non ecceda tuttavia lo 0,5 per cento del PIL, in termini strutturali.

I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscono, per ciascuna annualità del periodo di programmazione, obiettivi del saldo del conto consolidato, articolati per sottosectori, tali da assicurare almeno il conseguimento dell'obiettivo di medio termine, ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento a tale obiettivo nei casi di scostamento dal-

l'obiettivo previsti per eventi eccezionali e per scostamenti negativi del saldo strutturale emersi a consuntivo che prevedono un meccanismo di correzione. Insieme agli obiettivi del saldo del conto consolidato i medesimi documenti indicano anche le misure da adottare per conseguirli.

Ai sensi della legge n. 243 del 2012, l'equilibrio dei bilanci si considera conseguito quando il saldo strutturale, calcolato in sede di consuntivo nel primo semestre dell'esercizio successivo a quello al quale si riferisce, soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

risulta almeno pari all'obiettivo di medio termine ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo obiettivo di medio termine inferiore a quello considerato significativo ai sensi dell'ordinamento dell'Unione europea (procedura per i disavanzi eccessivi) e degli accordi internazionali in materia (*fiscal compact*), ossia non superiore allo 0,5 per cento del PIL;

assicura il rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine nei casi di eventi eccezionali e di scostamenti dall'obiettivo programmatico che danno luogo a meccanismi di correzione, ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo percorso di avvicinamento inferiore a quello considerato significativo in sede europea (ossia fino a – 0,5 per cento rispetto all'obiettivo).

Nel dare attuazione al nuovo primo comma dell'articolo 97 della Costituzione, la legge n. 243 del 2012 ribadisce altresì l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di concorrere ad assicurare la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

A tale fine, si dispone che i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscano obiettivi relativi al rapporto debito pubblico/PIL coerenti con quanto disposto dall'ordinamento dell'Unione europea, che prevede, com'è noto, il valore limite di riferimento del 60 per cento del debito in rapporto al PIL. Qualora tale rapporto superi il valore di riferimento, in sede di definizione degli

obiettivi si deve tenere conto della necessità di garantire una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale valore in coerenza il criterio e la disciplina in materia di fattori rilevanti previsti dal medesimo ordinamento dell'UE.

L'articolo 2 della proposta di legge modifica l'articolo 117 della Costituzione, nel senso di sopprimere le parole: « , nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali ».

Ricorda che tale inciso, introdotto nella Costituzione dalla legge di riforma del Titolo V (legge costituzionale n. 3 del 2001) individua nei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali limiti comuni, accanto a quello della Costituzione, alle due forme di potestà legislativa dello Stato e delle regioni, il cui ambito viene completamente ridefinito dall'articolo 117. Al contempo tale specificazione incide sul sistema dei rapporti con l'ordinamento internazionale come definiti dall'articolo 10 della Costituzione, mentre per ciò che riguarda l'ordinamento europeo essa va confrontata con il complesso dei principi elaborati dalla giurisprudenza tutti interamente costruiti intorno al regime delle limitazioni di sovranità previsto dall'articolo 11 Costituzione.

Sottolinea quindi come la questione del rapporto tra ordinamento interno e europeo sia stata a lungo dibattuta dalla dottrina e affrontata in numerose sentenze dalla giurisprudenza costituzionale italiana e dalla giurisprudenza europea.

Prima della riforma costituzionale del 2001 (legge costituzionale n. 3 del 2001) che ha previsto un espresso vincolo per il legislatore (statale e regionale) nell'esercizio della propria potestà normativa, la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e la giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana hanno scandito le fasi che contraddistinguono l'intersecarsi dei rapporti tra l'ordinamento europeo e l'ordinamento nazionale.

Tale assetto giurisprudenziale è stato confermato dalla legge costituzionale n. 3

del 2001 nella parte in cui si stabilisce, ai sensi dell'articolo 117, comma 1 della Costituzione, che la potestà legislativa è esercitata conformemente all'ordinamento comunitario. Il richiamo esplicito alla dimensione europea, configurato come limite alla potestà normativa sia statale che regionale.

Negli anni immediatamente successivi alla riforma del titolo V della Costituzione il novellato articolo 117, primo comma, della Costituzione è stato invocato più volte come parametro costituzionale. La prima sentenza in cui l'articolo 117, primo comma, viene utilizzato come parametro costituzionale è la n. 406 del 2005 in cui la Corte costituzionale dichiara illegittime alcune disposizioni di una legge della regione Abruzzo in quanto si ponevano in palese contrasto con alcune prescrizioni fondamentali della normativa europea di settore. Con una successiva sentenza (la n. 129 del 2006) la Corte sostiene che: « (...) le direttive e direttive comunitarie fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. La norma costituzionale citata, collocata nella Parte seconda della Costituzione, si ricollega al principio fondamentale contenuto nell'articolo 11 della Costituzione e presuppone il rispetto dei diritti e dei principi fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana. Pertanto la mancata previsione, nelle norme regionali impugnate, dell'obbligo di adottare procedure ad evidenza pubblica in ogni caso in cui l'appalto sia di importo uguale o superiore alla soglia europea, determina la loro illegittimità costituzionale ».

Con la sentenza n. 227 del 2010 la Corte ha chiarito che l'articolo 117, primo comma, della Costituzione ha confermato espressamente, ciò che in parte era già stato collegato all'articolo 11 della Costituzione, e cioè l'obbligo del legislatore, statale e regionale, di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Il limite all'esercizio della funzione legislativa imposto dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione, è tuttavia solo

uno degli elementi rilevanti del rapporto tra diritto interno e diritto dell'Unione europea, rapporto che complessivamente considerato e come disegnato dalla Corte nel corso degli ultimi decenni, trova ancora sicuro fondamento nell'articolo 11 della Costituzione.

Per quanto riguarda la portata innovativa dei «vincoli derivanti dagli obblighi internazionali» richiamati dal primo comma dell'articolo 117, occorre richiamare l'orientamento accolto dalla Corte costituzionale a partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007. Tale giurisprudenza ha infatti chiarito che le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) «integrano, quali 'norme interposte', il parametro costituzionale espresso dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali».

L'articolo 3 della proposta di legge prevede che all'articolo 119, primo comma, della Costituzione (il quale stabilisce l'autonomia finanziaria degli enti territoriali), siano soppresse le parole: « , e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea ».

In merito rammenta che le novelle apportate al primo comma dell'articolo 119 dalla riforma costituzionale del 2012 hanno condizionato l'autonomia degli enti territoriali al «rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci», formalizzando nella Costituzione il principio secondo il quale le autonomie territoriali concorrono «ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».

Ricorda inoltre che la legge rinforzata n. 243 del 2012 contiene, agli articoli da 9 a 12, le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, dando attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, come riformulati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

Gli articoli appena richiamati, immessi nell'ordinamento in un contesto politico e congiunturale di particolare difficoltà, hanno tuttavia evidenziato alcune criticità interpretative, ed il rischio sia di aggravare le procedure di gestione del bilancio da parte degli enti territoriali, sia di vincolare la capacità programmatica dei medesimi, soprattutto in relazione alla spesa per investimenti. Per tale motivo nel corso del 2016 le regole della legge rinforzata sono state significativamente modificate dalla legge 12 agosto 2016, n. 164. In particolare, per le autonomie locali i bilanci si considerano in equilibrio quando – sia nella fase di previsione che di rendiconto – registrano un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali.

L'applicazione della nuova regola – disciplinata, in particolare, dal comma 466 della legge 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) – costituisce il modo mediante cui regioni e province autonome, comuni, province e città metropolitane concorrono al conseguimento dei saldi e degli obiettivi di finanza pubblica.

L'articolo 4 della proposta di legge reca una norma carattere transitorio, prevedendo che le disposizioni della legge n. 243 del 2012 siano adeguate, con apposita legge da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale.

In merito ricorda che la legge n. 243 del 2012 reca disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi del nuovo sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, il quale prevede che il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e dei criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, siano stabiliti da una apposita legge che dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Rammenta quindi che la legge n. 243 del 2012 ha il carattere di legge «rinforzata», ossia modificabile esclusivamente da una legge successiva adottata con la medesima maggioranza assoluta disposta dall'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. Essa contiene (Capi da II a V, articoli da 3 a 13) disposizioni volte a dare attuazione al principio dell'equilibrio del bilancio delle pubbliche amministrazioni e della sostenibilità del debito pubblico introdotte dall'articolo 81, come modificata dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. Infatti, il nuovo testo dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione prevede che: «Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale»; a sua volta, l'articolo 5 della menzionata legge costituzionale n. 1 del 2012 specifica nel dettaglio l'oggetto della legge rinforzata di attuazione dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

Quanto al contenuto della citata legge n. 243 del 2012, il Capo II ribadisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, sancito in via costituzionale ai sensi del nuovo comma 1 dell'articolo 97 della Costituzione, di concorrere ad assicurare l'equilibrio dei bilanci, specificando che tale equilibrio corrisponde all'obiettivo di medio termine, e di concorrere ad assicurare la sostenibilità del debito pubblico. In attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge costituzionale n. 1 del 2012, la legge reca una regola sulla spesa, stabilendo che il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle amministrazioni pubbliche non possa essere superiore a quello derivante dalle regole europee e che, a tal fine, nei documenti di programmazione finanziaria debba essere indicato il livello della spesa medesima. Il Capo III della legge reca una specifica disciplina tesa a far fronte a eventuali scostamenti degli andamenti di finanza pubblica ri-

spetto agli obiettivi programmatici, diversi da quelli già considerati per il caso di eventi eccezionali, prevedendo a tal fine un meccanismo di correzione volto ad assicurare il ritorno all'obiettivo programmatico.

Il Capo IV reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, prevedendo una specifica disciplina differenziata per le fasi favorevoli e le fasi avverse del ciclo economico. Al riguardo segnala che in proposito è intervenuta la legge n. 164 del 2016, che ha apportato modifiche alla legge n. 243 del 2012, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali.

Il Capo V reca le disposizioni volte a prevedere l'equilibrio dei bilanci anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche non territoriali.

Il Capo VI reca le norme relative al bilancio dello Stato, definendo sia il principio dell'equilibrio, sia il contenuto proprio della legge di bilancio.

In attuazione delle suddette previsioni di rango costituzionale è stata originariamente approvata la legge rinforzata n. 243 del 2012, il cui articolo 1, comma 2, ribadisce che «La presente legge può essere abrogata, modificata o derogata solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione».

Successivamente, come già ricordato in precedenza, il legislatore è intervenuto a modificare la legge n. 243 del 2012, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, la legge n. 164 del 2016, in ossequio ai vincoli procedurali contenuti nell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

Sul punto, richiama la sentenza n. 235 del 2017, con la quale la Corte costituzionale ha censurato alcune modifiche operate della legge n. 164 del 2016 in quanto: «La disposizione in esame si limita a demandare a una futura legge ordinaria ciò che essa stessa avrebbe dovuto disciplinare, degradando così la fonte norma-

tiva della disciplina (...) dal rango della legge rinforzata a quello della legge ordinaria ».

Alla luce di tale ricostruzione, appare opportuno rivedere la formulazione della disposizione transitoria di cui all'articolo 4 della proposta di legge, al fine di specificare che le modifiche da apportare alla legge n. 243 del 2012 devono essere fatte conformemente al disposto dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, il quale, come già ricordato in precedenza, prevede che il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e dei criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, siano stabiliti da una apposita legge che dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Osserva, in conclusione, come la proposta in esame nasca dalla necessità di tutelare l'interesse nazionale laddove esso venga messo in discussione da una norma europea, disciplinando una specifica clausola di salvaguardia. Si tratta, a suo avviso, di far recuperare allo Stato la sua sovranità in talune circostanze, evitando che le decisioni siano poi assunte da altri soggetti, magari nemmeno non eletti dal popolo.

Nel richiamare talune sentenze della Corte costituzionale, che hanno già posto il tema dei « controlimiti » opponibili dall'ordinamento nazionale nei confronti di quello internazionale, evidenzia l'opportunità di una simile clausola di salvaguardia, laddove un'applicazione della norma europea impedisca di realizzare interventi importanti a favore delle popolazioni, soprattutto nelle occasioni in cui essi appaiono essenziali, come nel caso delle calamità naturali. Ricorda, al riguardo, il caso della restituzione delle somme che erano state riconosciute a titolo di agevolazione alle vittime del terremoto dell'Aquila, richiesta sulla base di un'applicazione rigida delle norme europee. Ritiene, in ogni caso, che tale clausola di salvaguardia vada applicata ogniqualvolta entri in gioco la tutela dell'interesse nazionale, anche in

campo economico, laddove si tratti, ad esempio, di tutelare i prodotti italiani, come nel settore agroalimentare. Richiama altresì il caso, più recente, legato alla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF 2018, che dimostra, a suo avviso, come i limiti imposti dall'ordinamento europeo possano costituire un ostacolo alla realizzazione di politiche a favore dei cittadini.

Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti al testo della proposta di legge, al fine di introdurre, ad esempio, la possibilità di sottoporre a *referendum* le decisioni relative alle cessioni di sovranità dello Stato o di modificare le norme relative al pareggio di bilancio, al fine di tutelare, in certe circostanze, la sovranità dello Stato e la libertà dei Governi di perseguire certe politiche economiche. Auspica che su tale proposta di modifica della Costituzione, sulla quale si augura converga il più ampio consenso, si sviluppi un ampio dibattito che possa condurre ad assumere iniziative serie, affinché si interrompa un processo che – analogamente a quanto avvenuto in passato tra le regioni e lo Stato centrale – rischia di ridurre lo Stato italiano a un ente di secondo livello rispetto all'Unione europea.

Stefano CECCANTI (PD), pur esprimendo il proprio radicale dissenso sul merito del provvedimento in esame, riconosce quantomeno ai presentatori della proposta di legge di perseguire con chiarezza le proprie finalità, attraverso una presa di posizione sovranista espressa in termini espliciti, a differenza di quanto sta facendo il Governo in carica, con la Nota di aggiornamento al DEF 2018, con la quale ritiene che l'Esecutivo stia surrettiziamente tentando di aggirare le norme europee, in violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Dopo aver ricordato che la norma sul pareggio di bilancio prevista dall'articolo 81 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 è stata introdotta come principio cardine anche in altri Paesi, pur nell'ambito di una sovraordinazione delle fonti differente, a

dimostrazione di una tendenza comune presente negli Stati membri dell'Unione europea, contesta le premesse ideologiche che caratterizzano proposte come quella in esame, che partono dalla convinzione, a suo avviso sbagliata, che occorra diminuire i livelli di integrazione nell'Unione. Ritiene piuttosto che l'Italia non possa che trarre beneficio da un livello maggiore di adesione al progetto europeo, nell'ambito di diversi settori, come nel campo dell'immigrazione, in considerazione della sua condizione di Stato di primo approdo dei migranti, o nel settore degli investimenti infrastrutturali. Ritiene, inoltre, che la proposta in esame non possa produrre conseguenze sul piano concreto, facendo notare come le modifiche proposte agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione non sembrano in grado di mettere in discussione il primato del diritto europeo o internazionale, né l'applicazione dei trattati vigenti, alla luce degli articoli 10 e 11 della Costituzione vigente, che hanno giustificato costituzionalmente una parziale cessione di sovranità in favore dell'ordinamento dell'UE. Ritiene, inoltre, che non si possa invocare, come ha fatto il deputato Prisco, il tema dei « controlimiti » posti a salvaguardia dei principi dell'ordinamento nazionale nei suoi rapporti con l'ordinamento europeo, che, a suo avviso, può essere richiamato in favore dell'ordinamento interno solo come strumento di garanzia di *extrema ratio*, senza alcuna possibilità di stravolgere il rapporto tra fonti interne e sovranazionali.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU), associandosi alle considerazioni testé svolte dal deputato Ceccanti, esprime il proprio dissenso sull'impianto ideologico della proposta di legge in esame.

Giovanni DONZELLI (FdI), dopo aver rilevato come nel corso del dibattito sarà possibile approfondire i contenuti della proposta, anche con il contributo della deputata Meloni, prima firmataria del provvedimento, fa notare, riferendosi a talune considerazioni svolte dal deputato Ceccanti, che il gruppo del Partito demo-

cratico non dovrebbe opporsi ad una rapida e positiva conclusione dell'*iter* della proposta di legge, qualora davvero la considerasse incapace di determinare reali conseguenze. Ritiene, in realtà, che l'atteggiamento di contrarietà di taluni gruppi dimostri la potenziale efficacia del provvedimento, suscettibile di generare ostilità presso quegli schieramenti che si dimostrano a favore della subalternità dell'Italia rispetto ad altri Paesi. Si augura che la maggioranza, invece, sostenga l'intervento legislativo in esame, dando un segnale chiaro in difesa degli interessi nazionali.

Stefano CECCANTI (PD) fa notare come la partecipazione dell'Italia all'Unione europea si inserisca in un quadro istituzionale ben definito, nell'ambito del quale ciascun Paese contribuisce alle determinazioni finali, in base alla propria quota. Non si può certo sostenere, a suo avviso, che, l'architettura istituzionale europea attualmente vigente devolva ad altri Paesi la competenza ad assumere decisioni, potendosi tutt'al più discutere sull'eventualità di modificarla e migliorarla in alcuni suoi aspetti e meccanismi. Ritiene che la proposta in esame si fondi su un'idea di cessione di sovranità che non ha alcun fondamento e che presenta piuttosto un carattere strumentale.

Emanuele PRISCO (FdI), *relatore*, in risposta al deputato Ceccanti, dopo aver ricordato che la limitazione di sovranità è già prevista dagli articoli 10 e 11 della Costituzione, fa presente che il suo gruppo non è certo contrario all'Europa, ma rivendica la facoltà di qualunque Stato – proprio in ragione del fatto che ciascun Paese agisce su un piano paritario – di salvaguardare il proprio interesse nazionale, laddove sia messo in pericolo da una norma europea. Ricorda, infine, che sulla questione del primato del diritto europeo esiste una variegata giurisprudenza, la quale oscilla tra diverse posizioni, e che i parlamentari italiani devono adoperarsi in primo luogo per difendere i diritti di cittadini italiani.

Stefano CECCANTI (PD) fa notare come, in base all'attuale assetto istituzionale, siano già previsti meccanismi per salvaguardare gli interessi nazionali in sede europea, ad esempio attraverso gli strumenti di partecipazione del Parlamento nazionale alle decisioni europee, mediante i quali è possibile, in applicazione di un principio di sussidiarietà, soprattutto nella fase ascendente di formazione del diritto europeo, far valere le proprie specifiche istanze. Evidenzia, peraltro, come le decisioni del Consiglio dell'Unione europea, in determinati settori, vengano spesso assunte su un piano intergovernativo, richiedendo l'unanimità dei Governi nazionali, che in quella sede possono dunque far valere le proprie ragioni.

Ritiene quindi che il provvedimento in esame proponga un intervento di modifica della Costituzione che appare sproporzionato, soprattutto se si tiene conto delle conseguenze modeste che ne potrebbero derivare.

Giovanni DONZELLI (Fdi) fa presente che la modifica costituzionale prevista

dalla proposta di legge rassicurerebbe i cittadini italiani circa il fatto che venga tutelato in primo l'interesse nazionale, a prescindere dal colore politico del Governo in carica, chiamato di volta in volta a negoziare con gli altri Stati europei.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Informa quindi che, diversamente da quanto anticipato in occasione della riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, le audizioni informali, in congiunta con la II Commissione nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1189, recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, si articoleranno nella giornata di lunedì 15 ottobre, a partire dalle 11 circa fino al tardo pomeriggio, nel pomeriggio di giovedì 18 e nella mattina di venerdì 19 ottobre, a partire dalle ore 9,30 circa.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (C. 893 Orlando).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 893 Orlando, recante « Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame referente presso la II Commissione;

rilevato come la proposta di legge si proponga di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, che si trovano oggi contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), inserendole nel codice penale, riorganizzando il quadro sanzionatorio penale in materia, nonché introducendo nuove fattispecie di reato in merito;

segnalato altresì come il provvedimento innalzi le pene edittali vigenti e introduca aggravanti per i reati comuni che abbiano ad oggetto beni culturali, dando in tal modo attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il provvedimento è riconducibile alla materia « ordinamento penale », di esclusiva competenza legislativa statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità (C. 183 Gallinella).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 183 Gallinella, recante norme per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame referente presso la XIII Commissione;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge incida sia sulle regole della concorrenza, assegnata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sia sulla materia dell'alimentazione, attribuita alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

evidenziato inoltre come la proposta contenga, all'articolo 3, disposizioni riguardanti la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, afferenti alla materia del commercio, attribuita alla competenza residuale delle Regioni;

rilevato come l'articolo 4 contempli l'istituzione del logo « chilometro zero » e del logo « filiera corta »;

segnalata l'esigenza di tenere conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione europea in merito alla compatibilità di previsioni che stabiliscano elementi identificativi circa la provenienza geografica e le caratteristiche dei prodotti (quali, appunto, loghi e marchi) con gli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, quindi, con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 4, comma 1, il quale prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo sono istituiti il logo « chilometro zero o utile » e il logo « filiera corta », valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento degli enti territoriali ai fini dell'adozione del decreto.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 (C. 1201 Governo).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 29

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00682 Miceli ed altri: sulla celere ripresa delle attività del Tribunale di Bari 37

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 41

5-00683 Varchi e Maschio: sullo scorrimento dell'intera graduatoria del concorso per assistenti giudiziari 37

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 43

5-00684 Conte: sullo scorrimento della graduatoria del concorso per assistenti giudiziari e per la stabilizzazione dei precari della giustizia 38

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 45

5-00685 Vitiello e Emanuela Rossini: sull'incremento delle strutture di custodia attenuata per le madri detenute 38

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 47

5-00686 Zanettin e Costa: sulla celere ed efficiente celebrazione del maxi processo per il crack della Banca popolare di Vicenza 39

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 49

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893 Orlando (*Seguito dell'esame e conclusione*) 39

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 (C. 1201 Governo).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1).

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a trasmettere alla XIV Commissione,

per le parti di competenza, una relazione sul disegno di legge di delegazione europea e un parere sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017; potranno essere altresì trasmessi gli emendamenti al disegno di legge di delegazione europea approvati dalla Commissione, il cui termine per la presentazione, come concordato nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è fissato alle ore 12 di martedì 16 ottobre prossimo.

Rammenta, inoltre, che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad avviare l'esame congiunto del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea» (Legge di Delegazione europea 20187) e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1)».

Rammenta che, quanto al disegno di legge di legge di delegazione europea, il provvedimento, composto da 22 articoli, contiene anzitutto la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle 22 direttive contenute nell'Allegato A nonché per quella contenuta all'articolo 13, rinviando quanto alle procedure, ai criteri direttivi e ai termini per l'esercizio della delega agli articoli 30 e 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il disegno di legge contiene inoltre una delega legislativa biennale per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei. Reca inoltre

norme contenenti principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega di recepimento di ulteriori due direttive e una decisione nonché deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale a 9 regolamenti europei.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata del contenuto del provvedimento, relativamente ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, si sofferma sulle disposizioni contenute agli articoli 3, 4, e 5 del provvedimento.

In particolare, segnala che l'articolo 3 contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, cosiddetta «*direttiva PIF* (protezione interessi finanziari)». Lo scopo finale della direttiva è quello di allineare per tutti gli Stati membri dell'Unione la materia penalistica concernente la repressione di tali tipologie di condotte fraudolente, in particolare delle condotte ritenute più gravi, così da conseguire la tutela degli interessi dell'Unione anche ai sensi del diritto civile e amministrativo, evitando eventuali incongruenze. Segnalo che il termine per il recepimento della direttiva è il 6 luglio 2019.

Con specifico riferimento ai principi e criteri direttivi, osserva che la lettera a) del comma 1, prescrive che il Governo individui le fattispecie incriminatrici già previste nell'ordinamento interno che possano essere ritenute lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea, e quindi corrispondano alla definizione di reati secondo quanto previsto dalla direttiva (con particolare riguardo agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della stessa). Il nostro ordinamento non contiene attualmente una norma che definisca o elenchi i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione pur essendo presenti nel sistema numerose norme corrispondenti alle fattispecie incriminatrici descritte dalla direttiva. La relazione illustrativa del provvedimento in esame motiva il criterio di cui alla lettera

a), con la finalità di rendere chiara l'armonizzazione del diritto interno con le norme europee. In particolare gli articoli 3 e 4 (titolo II) della direttiva sono dedicati all'elencazione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. È in primo luogo (articolo 3, paragrafo 2 della direttiva) considerata frode lesiva degli interessi finanziari, con riguardo alle entrate e alle spese sostenute dall'Unione: l'utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui segua il conseguimento di un indebito beneficio per l'agente, con danno del bilancio UE; la mancata comunicazione di informazioni, a fronte di un preciso obbligo in tal senso, da cui derivino le medesime conseguenze; la distrazione di somme o benefici (ovvero il conseguimento a finalità incompatibili con quelle originarie). Per le sole entrate derivanti dall'IVA si prevede tuttavia, accanto alle predette condotte fraudolente, altresì la « presentazione di dichiarazioni esatte (...) per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'IVA ».

Evidenzia che il Governo, nell'esercizio della delega, dovrà inoltre individuare le norme interne relative ai reati che, pur essendo diversi dalle condotte fraudolente direttamente tese a far conseguire un vantaggio all'agente con danno del bilancio UE, sono in grado di apportare un danno al medesimo bene giuridico secondo quanto previsto dalla Direttiva (articolo 4). La stessa infatti impone specifici obblighi d'incriminazione per: il riciclaggio di denaro (con rinvio alla direttiva 2015/849/UE) commesso con beni tratti dalla consumazione di altro reato individuato dalla Direttiva; la corruzione, passiva e attiva (come definita ai parr. 2 lettere a) e b); l'appropriazione indebita (par. 3).

Segnala che la lettera b) del comma 1, impone al Governo di sostituire nelle norme nazionali vigenti che prevedono reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, i riferimenti alle « Comunità europee », con quelli all'« Unione europea ». La lettera c) del comma 1, prescrive invece al Governo un

intervento abrogativo delle norme interne che risultino incompatibili con quelle della direttiva e in particolare di quelle che stabiliscono la non punibilità a titolo di concorso o di tentativo dei delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. La lettera d) del comma 1, concerne le ipotesi di corruzione. Al riguardo il Governo è delegato a modificare l'articolo 322-bis del codice penale. Tale articolo dispone in materia di applicabilità di alcune norme del codice penale (in materia peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione) ai membri e ai funzionari degli organi dell'Unione europea, della Corte penale internazionale e di Stati esteri.

Rileva che le modifiche da apportare al menzionato articolo sono volte ad estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dalla Direttiva, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Paesi terzi rispetto agli Stati membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione. La lettera d) delega inoltre il Governo ad apportare un'ulteriore modifica al medesimo articolo 322-bis (secondo comma, n. 2), volta ad ampliare l'ambito applicativo della disposizione, attualmente circoscritto ai fatti commessi in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Al proposito ricorda ai colleghi che il disegno di legge C. 1189 del Governo, recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, in corso di esame presso le Commissioni riunite I e II, reca tra l'altro una revisione del citato articolo 322-bis del codice penale, volta a: estendere la portata incriminatrice della norma ai funzionari extra UE ovvero a chi esercita, nelle organizzazioni pubbliche internazionali, funzioni corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o incaricato di pub-

blico servizio, nonché ai membri di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali o sovranazionali e ai funzionari delle corti internazionali; ampliare l'ambito applicativo della norma eliminando l'elemento finalistico dell'indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero del conseguimento o mantenimento di un'attività economica o finanziaria. La lettera *e*) prescrive al Governo di integrare la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e che non risultino già compresi nelle disposizioni del citato decreto legislativo. La lettera *f*) demanda al Governo la previsione, ove necessario, della punibilità con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1371. La lettera *g*) stabilisce che il Governo nell'esercizio della delega preveda, ove necessario, che, qualora un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI, ciò sia considerato una circostanza aggravante dello stesso reato. La lettera *h*) concerne la possibilità per gli Stati membri, di introdurre per le persone giuridiche talune delle sanzioni di cui all'articolo 9 della direttiva suddetta. Al riguardo il Governo è delegato a prevedere ove necessario, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, talune delle suddette sanzioni previste dalla Direttiva, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dal sopra citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (articoli da 9 a 23). Infine, la lettera *i*) impone al Governo di adeguare, ove ne-

cessario, le norme nazionali in materia di giurisdizione penale per i reati c.d. PIF.

Ricorda che, ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, i decreti delegati sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e la specificazione che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui all'articolo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sottolinea che l'articolo 4 del disegno di legge di delegazione contiene la delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, il quale, sulla base della procedura di cooperazione rafforzata, ha istituito, la Procura europea (cd. EPPO, *European Public Prosecutor's Office*). Gli obblighi di adeguamento previsti dall'articolo in esame riguardano l'armonizzazione del diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedurali della cooperazione. Il comma 1 dell'articolo 4, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2017/1939. L'intervento, dato l'ambito di competenza dell'EPPO ovvero le frodi contro gli interessi finanziari dell'Unione, appare strettamente collegato all'attuazione della citata direttiva n. 2017/1371 (cd. direttiva PIF), oggetto dell'articolo 3 del disegno di legge, che detta i principi direttivi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a detta direttiva sul piano del diritto penale sostanziale. La delega prevista dall'articolo in esame riguarda invece, il corrispon-

dente adeguamento sul piano processuale. Il comma 2 specifica che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze. Il comma 3 alle lettere da *a*) a *p*), contiene gli specifici principi e criteri di esercizio della delega che vanno ad affiancarsi ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Le lettere *a*) e *b*) prevedono l'individuazione, previo parere del CSM, delle sedi e del numero dei procuratori europei delegati, e la previsione che le relative funzioni siano esercitate da almeno 2 e non più di 10 procuratori della Repubblica presso i tribunali capoluogo di distretto di corti d'appello.

Evidenzia che, in materia di competenza della procura europea, la lettera *h*) prevede di modificare il sistema processuale per prevedere che i procuratori europei delegati svolgano le funzioni di pubblico ministero *ex* articolo 51 del codice di procedura penale nei procedimenti davanti al giudice competente per i reati in danno degli interessi finanziari dell'Unione. L'intervento in sede di attuazione della delega sembra essere limitato ad una integrazione del citato articolo 51 del codice processuale penale.

Rileva che le lettere *c*) ed *e*) prevedono di coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario sulle attribuzioni e i poteri dei titolari degli uffici del Pubblico ministero con quelli attribuiti agli organi della Procura europea, anche al fine di preservarne i poteri di indirizzo e di supervisione negli ambiti di competenza del regolamento europeo. A tali criteri pare collegato quello previsto alla lettera *i*) che stabilisce che i procuratori europei delegati, operino, in relazione ai reati PIF, in collegamento e d'intesa, anche mediante acquisizione e scambio di informazioni, con il procuratore europeo che supervisiona le indagini, attenendosi alle direttive ed istruzioni dallo stesso impartite. Il criterio di delega previsto dalla lettera *d*) mira al coordinamento della disciplina dell'avocazione dei procedimenti per reati

PIF da parte della procura europea con quella dettata dall'ordinamento nazionale che prevede la trasmissione del decreto di avocazione al Consiglio superiore della magistratura.

Osserva che, sullo stesso tema, le lettere *m*), *n*) e *p*) prevedono, rispettivamente: la possibilità che, fino alla decisione sull'avocazione da parte della procura europea, il PM nazionale competente possa adottare ed acquisire gli atti urgenti all'evidente scopo di acquisire e salvaguardare le fonti di prova (lettera *m*)); intervenuta l'avocazione delle indagini, che il PM trasmetta gli atti all'EPPO (lettera *n*)); che, in relazione ai delitti contro gli interessi finanziari dell'Unione (come individuati dall'articolo 3 del provvedimento), si preveda l'obbligatorietà della denuncia alla procura europea da parte del PM nazionale in ogni fase del procedimento penale per consentire all'EPPO l'eventuale esercizio del potere di avocazione (lettera *p*)).

Rammenta che la lettera *f*) concerne l'adeguamento dell'ordinamento alle disposizioni del regolamento relative alla possibile rimozione del PM nazionale nominato procuratore europeo delegato ed alle sanzioni disciplinari nei suoi confronti in conseguenza dell'incarico rivestito nell'ambito dell'EPPO. Ulteriore coordinamento dovrà riguardare la disciplina nazionale sulle valutazioni di professionalità dei procuratori europei delegati (lettera *g*), in relazione alle prerogative che il regolamento attribuisce al collegio dell'EPPO sulla valutazione del loro rendimento e capacità professionali. La lettera *p*) – a parte il collegamento con l'avocazione (*v. ante*) – contiene una previsione generale che appare centrale per un efficace svolgimento delle prerogative dell'EPPO ovvero l'obbligo di denuncia alla procura europea in relazione ai delitti di cui alla direttiva PIF. Il funzionamento dell'EPPO, infatti, dipenderà dalla tempestività delle segnalazioni da parte delle procure nazionali e dal flusso di informazioni che trasmetteranno alla procura europea. La lettera *l*) riguarda le forme di cooperazione tra il procuratore europeo e i procuratori delegati degli Stati aderenti in caso di indagini

transnazionali su reati PIF. La lettera *o*) prevede che il procuratore europeo delegato debba svolgere le sue funzioni anche in sede di impugnazione delle decisioni del giudice nazionale competente.

Ricorda che il comma 4 dell'articolo 4 del disegno di legge di delegazione europea prevede, per gli obblighi derivanti dall'attuazione della delega, un'autorizzazione di spesa pari a 205.326 euro a decorrere dall'anno 2020.

Fa presente, infine, che l'articolo 5 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che ha istituito una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, al fine facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Sono a tal fine individuati specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. Dal momento che il regolamento è già in vigore ed è immediatamente esecutivo, le norme dell'articolo 5 in commento apportano le modificazioni e integrazioni finalizzate a garantire il dovuto coordinamento con le disposizioni UE. Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al citato regolamento. Il comma 2 chiarisce che tali decreti sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze. Il comma 3 enumera i principi e criteri specifici di esercizio della delega. Oltre ai principi e criteri direttivi generali, il Governo è tenuto a: prevedere che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano per l'acquisizione delle informazioni bancarie, di cui all'articolo 14

del regolamento (UE) n. 655/2014; prevedere che, per la domanda di ordinanza di sequestro conservativo fondata su un credito risultante da atto pubblico, sia competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato; prevedere, agli effetti dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, la competenza del presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero se la persona giuridica non ha la sede in Italia; prevedere che l'impugnazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 655/2014 avente ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale e che del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto; prevedere che per l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo si applica l'articolo 678 del codice di procedura civile, che disciplina le modalità di esecuzione di sequestro conservativo ai sensi del diritto nazionale; prevedere che per il procedimento ricorso avverso l'OESC (di cui all'articolo 33 del regolamento) è competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo, che decide in composizione monocratica; prevedere che per il procedimento di ricorso avverso l'esecuzione dell'OESC (articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014) è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza; prevedere che il procedimento di secondo grado, con il quale si impugnano le decisioni dei ricorsi sull'OESC, sull'esecuzione dell'OESC, nonché delle altre decisioni in materia di tale ordinanza (articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014) è disciplinato dall'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile che disciplina il reclamo avverso l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare nell'esecuzione; disporre in ordine all'applicazione del contributo unificato a tale procedimento; apportare alle disposizioni processuali ci-

vili e a quelle in materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e al raccordo dell'ordinamento interno ai fini della piena attuazione delle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 655/2014. Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In riferimento alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2017, trasmessa alle Camere in data 19 marzo 2018, rammenta che la stessa è stata presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In base a tale disposizione, la relazione dovrebbe essere trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, « al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea » nell'anno precedente. A questo scopo, il documento deve indicare gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio. In sostanza, a differenza della relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – il documento in esame dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari. Si tratterebbe dunque del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

In particolare, osserva che tale documento è articolato in una premessa ed in quattro parti e cinque allegati. La prima parte concerne gli sviluppi del processo di integrazione europea e il nuovo quadro istituzionale dell'Unione europea. La seconda illustra le principali politiche « orizzontali e settoriali », tra le quali quelle relative allo spazio di libertà, si-

curezza e giustizia (capitolo 12). La terza riguarda l'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale. La quarta è inerente al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Nel soffermarsi sui profili strettamente attinenti la competenza della Commissione giustizia, di cui al capitolo 12 della parte seconda del documento in discussione, segnala che, relativamente al settore civile, nella relazione si evidenzia come nel corso del 2017 siano proseguiti i negoziati relativi alla creazione di un Mercato Unico Digitale per innescare una nuova dinamica nell'intera economia europea, in modo da promuovere l'occupazione, la crescita, l'innovazione e il progresso sociale. A tale riguardo, la relazione precisa che per quanto riguarda l'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015) 634), raggiunto in Consiglio un orientamento generale tra gli Stati membri, è stata avviata la fase dei negoziati con il Parlamento europeo. Proseguono, dopo una battuta di arresto, anche i negoziati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015) 635), anche questa rientrante nella citata strategia del mercato unico digitale. Nella relazione si evidenzia, inoltre, che l'Italia ha partecipato ai tavoli di negoziato della proposta della Commissione europea di riforma del regolamento n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II-*bis*) relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Trattasi, invero, di una importante revisione in quanto tale Regolamento contiene norme uniformi per la risoluzione dei conflitti di competenza tra Stati Membri in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di sottrazione di minori, nonché in tema di circolazione di decisioni, accordi e atti pubblici nell'U-

nione, stabilendo disposizioni relative al loro riconoscimento e alla loro esecuzione in un altro Stato membro. È evidente che un miglioramento della normativa in essere porterà ad una maggior certezza delle decisioni, favorendo la mobilità dei cittadini nell'Unione e la fiducia reciproca fra autorità giudiziarie. La proposta contiene, in particolare, e per quanto qui interessa, le seguenti novità: introduzione dell'obbligo di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione e rilevanza dell'omesso ascolto in sede di esecuzione della decisione; abolizione dell'exequatur; rafforzamento della reciproca fiducia. Proseguono a ritmo serrato i negoziati sulla proposta di direttiva avente ad oggetto i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti. Tale proposta si prefigge l'obiettivo di creare maggiore convergenza nelle procedure di insolvenza e di ristrutturazione, la quale aumenterebbe la certezza giuridica per gli investitori transfrontalieri e incoraggerebbe la ristrutturazione precoce delle imprese economicamente sostenibili ma in difficoltà finanziarie.

Rileva che, relativamente al settore penale, la relazione sottolinea come nel 2017 il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) abbia costituito uno dei temi prioritari in trattazione in sede UE. Alla sua realizzazione dovrebbe concorrere la proposta di regolamento che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (sistema ECRIS-TCN) – COM(2017)344). Ricordo a tale proposito che con atto di indirizzo *ex* articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, in data 5 ottobre 2017 (Doc. XVIII n. 90), la II Commissione (Giustizia), esaminando la citata proposta di regolamento, ha espresso una valutazione positiva sullo

stesso, ritenendo che in tal modo si introduca uno strumento importante per la lotta alla criminalità transfrontaliera che contribuisce a mettere in pratica il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in uno spazio comune di giustizia e di sicurezza in cui le persone circolano liberamente. La nostra Commissione, nel medesimo documento, per quanto concerne più direttamente i profili interni, ha raccomandato che venisse garantita la massima cooperazione possibile tra il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia al fine di consentire alle autorità centrali indicate nella proposta di regolamento l'accesso e l'inserimento nel sistema centralizzato dei dati biometrici, con particolare riferimento alle impronte digitali, relativamente agli autori dei reati cittadini di Stati terzi.

Ricorda infine che con un altro atto di indirizzo (DOC. XVIII, n. 89) la II Commissione della Camera dei deputati, in merito alla « Relazione della Commissione europea sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), delle informazioni estratte dai casellari giudiziari COM (2017) 341 », nell'esprimere una valutazione positiva sulla stessa, oltre a raccomandare la rapida approvazione della citata proposta di regolamento, ha chiesto di indurre i Paesi che ancora non hanno completato le interconnessioni ECRIS con tutti gli altri Stati membri a provvedere in tal senso in modo da sfruttare integralmente le potenzialità del sistema nonché di sollecitare gli Stati membri, tra i quali anche l'Italia, a utilizzare più intensamente ECRIS trasmettendo un numero più elevato di richieste di informazioni o rispondendo in modo sistematico a tutte le istanze provenienti da altri Stati.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta programmata per la prossima settimana.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.15.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, ricorda che, a norma dell'articolo 135-ter, comma 4, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate, risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante ha il diritto di replicare, per non più di due minuti. Ricorda altresì che la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata, a norma del parere della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-00682 Miceli ed altri: sulla celere ripresa delle attività del Tribunale di Bari.

Marco LACARRA (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Carmelo MICELI (PD), in replica, si dichiara insoddisfatto, ricordando al sottosegretario i termini dell'impegno assunto dal Governo che aveva garantito una soluzione per la sede del Tribunale di Bari entro il 30 settembre scorso e che ha modificato la decisione iniziale circa l'individuazione dell'immobile ex Inpdap, con una revoca senza spiegazioni inter-

venuta nello stesso giorno in cui crollava il ponte Morandi a Genova. Quanto al nuovo immobile, precisa che le indicazioni fornite dal sottosegretario nella sua risposta con riguardo alle fasi successive non sono attendibili, considerato che non siamo ancora nella fase di aggiudicazione non essendo stati esperiti i necessari adempimenti. Segnala peraltro come non vi sia alcuna identità di vedute con i soggetti interessati, considerato che la Procura di Bari si è espressa più volte in senso contrario ad un doppio trasloco e che risulta assolutamente inopportuno sistemare il personale degli uffici del Tribunale di Bari in un *open space*. Esprime su tali basi la convinzione che sulla questione del Tribunale di Bari il Governo si sia mosso forse con molto cuore, ma sicuramente con poca testa. A proposito della *task force*, ricorda che è in corso l'annullamento di moltissime notifiche di atti giudiziari, oltre all'oggettiva e inevitabile selezione dei procedimenti da portare avanti. Ricorda infine che i termini della prescrizione, sospesi per effetto del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, da oggi riprendono a decorrere, con il rischio che ne beneficino molti malavitosi, per responsabilità del Governo.

5-00683 Varchi e Maschio: sullo scorrimento dell'intera graduatoria del concorso per assistenti giudiziari.

Ciro MASCHIO (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ciro MASCHIO (FdI), nel ringraziare il sottosegretario Ferraresi, manifesta il proprio apprezzamento per la conferma da parte del rappresentante del Governo della volontà di consentire lo scorrimento almeno parziale della graduatoria del concorso per assistenti giudiziari, sotto-

lineando, comunque, l'esigenza che si attinga all'intera graduatoria per colmare gli attuali vuoti di organico che si registrano non solo al dipartimento organizzazione giudiziaria, ma anche nel dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e nel dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In proposito, evidenzia, che, sulla questione, la Nota di aggiornamento al documento economico e finanziario per il 2018 contiene quelle che definisce «alcune buone intenzioni» anche se non corredate da precisi impegni. Ritenendo che la soluzione della problematica oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in titolo possa contribuire a rafforzare la competitività dell'intero Paese, auspica che sulla questione, in sede di esame della legge di bilancio, vi sia la convergenza e la collaborazione di tutte le forze politiche.

5-00684 Conte: sullo scorrimento della graduatoria del concorso per assistenti giudiziari e per la stabilizzazione dei precari della giustizia.

Federico CONTE (LeU) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), precisando che saranno previste nel prossimo disegno di legge di bilancio le risorse per garantire lo scorrimento della graduatoria del concorso per assistenti giudiziari.

Federico CONTE (LeU) dichiarandosi soddisfatto per la precisazione del sottosegretario in merito all'assunzione di nuovi assistenti giudiziari, pur consapevole che l'accesso alla Pubblica amministrazione avviene per concorso pubblico, ribadisce la necessità di risolvere in maniera stabile la situazione dei moltissimi precari che svolgono un'attività di cui il Ministero della giustizia ha assoluto bisogno. Pertanto auspica che in sede di disegno di legge di bilancio siano individuate le risorse per dare soluzione al problema.

5-00685 Vitiello e Emanuela Rossini: sull'incremento delle strutture di custodia attenuata per le madri detenute.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, ritiene apprezzabile l'impegno espresso dall'Esecutivo di assumere iniziative, in accordo con gli enti locali, tese a garantire una presenza omogenea degli Istituti penitenziari a custodia attenuata per le detenute madri su tutto il territorio nazionale, ma sottolinea le difficoltà che a tutt'oggi tali enti registrano nel dare attuazione alla legge n. 62 del 2011 per carenza di strutture. Nel sottolineare l'urgenza di un doveroso intervento in tal senso, lamenta che nel recente decreto legislativo sull'ordinamento penitenziario non si sia data totale attuazione alla delega prevista dalla legge n. 103 del 2017 in materia di misure alternative alla detenzione, specialmente nella parte ove si prevedeva una revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione proprio al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori. Auspicando che entro il prossimo Natale tutti i bambini reclusi con le loro madri possano finalmente essere fuori dalle carceri, sollecita un intervento normativo volto a prevedere che il trasferimento presso tali strutture delle giovani donne detenute e dei loro figli avvenga in tempi brevi.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI precisa che già oggi molte madri detenute sono fuori dalle carceri e quelle che sono ancora dentro le strutture carcerarie occupano spazi appositamente adibiti a tale funzione, con caratteristiche paragonabili a quelle delle strutture di custodia attenuata. Aggiunge che è in corso un coor-

dinamento con gli enti locali per l'individuazione di nuove strutture di custodia attenuata nei territori in cui sono carenti.

5-00686 Zanettin e Costa: sulla celere ed efficiente celebrazione del maxi processo per il crack della Banca popolare di Vicenza.

Pierantonio ZANETTIN (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*),

Pierantonio ZANETTIN (FI), con riferimento alla prima parte della risposta del sottosegretario, precisa di non aver posto il problema dell'adeguamento dell'organico dei magistrati e di aver dato atto, già nel testo della sua interrogazione, dell'efficiente svolgimento dell'udienza preliminare. Segnala a tale proposito che il problema si porrà con riguardo alla fase dibattimentale che è caratterizzata da profili logistici e organizzativi completamente diversi. Con riguardo alla carenza di personale amministrativo, sollecita un pronto intervento del Ministero, evidenziando che il Tribunale vicentino, con una scopertura tra il 28 e il 30 per cento, risulta superiore ai dati medi nazionali, riportati dal sottosegretario Jacopo Morrone in risposta ad un atto di sindacato ispettivo in Assemblea. Nel ricordare da ultimo che tutte le parti politiche hanno promesso ristori delle somme perdute ai cittadini azionisti della Banca popolare di Vicenza, chiede che almeno sia fatta giustizia, sollecitando il Governo a metter in atto tutti gli strumenti e le soluzioni idonei a garantire la celere ed efficiente celebrazione del maxi processo.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.

C. 893 Orlando.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2018.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, avverte che sul provvedimento in esame, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, VII e VIII e che la V Commissione esprimerà il proprio parere ai fini dell'esame in Assemblea.

Giusi BARTOLOZZI (FI) preannuncia la presentazione da parte del gruppo di Forza Italia di una relazione di minoranza sul provvedimento in titolo. Desidera, quindi, sottolineare che il suo gruppo, condividendo l'impianto del provvedimento in titolo, aveva aperto un dibattito costruttivo con la maggioranza al fine di apportare alcune modifiche allo stesso, riferite, in particolare, alla necessità di introdurre la previsione di pene pecuniarie e di intervenire significativamente su quelle detentive. Sottolinea, però, che, dopo aver raccolto l'apertura del gruppo Partito democratico ad una revisione del testo in Commissione, ha dovuto registrare l'indisponibilità in tal senso da parte della relatrice e del Governo che hanno addotto motivazioni non comprensibili, nel silenzio della Lega. Nel ribadire la totale apertura nei confronti della proposta di legge Orlando C. 893 della quale condivide l'impianto, non può esprimersi in senso favorevole sul testo che la Commissione sta per licenziare, in quanto lo stesso contiene

elementi di criticità rispetto alla normativa attuale, aberrazioni in punto di pena e necessita di un adeguato raccordo con il contenuto della Convenzione di Nicosia. Da ultimo auspica che nel corso dell'esame in Assemblea il testo possa essere modificato per poterne condividere il contenuto.

Cosimo Maria FERRI (PD), conferma la disponibilità del gruppo del Partito democratico a condividere proposte emendative in punto di pena purché il massimo editale si mantenga sopra i 5 anni di reclusione, salvaguardando l'intento del provvedimento teso a garantire più strumenti investigativi alle forze dell'ordine. In proposito rammenta di aver già votato a favore, nel corso dell'esame in Commissione, di proposte emendative in tal senso. Con riferimento alla Convenzione Nicosia, non concorda con la opinione della maggioranza e dell'Esecutivo, ritenendo che il provvedimento ricalchi in gran parte il contenuto della stessa e che la sua approvazione ne anticipi nella sostanza la ratifica. Nel ritenere che non sia necessario rinviare al disegno di legge di ratifica della Convenzione, osserva, comunque, che, qualora si dovessero evidenziare aspetti divergenti tra i due testi che egli al momento non riesce a cogliere, nulla vieterebbe la predisposizione di idonee proposte emendative da votare nel corso dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nel ribadire di non aver mai ritenuto che il provvedimento in titolo non sia sovrapponibile, almeno in gran parte, con il contenuto della Convenzione di Nicosia, evidenzia la necessità di avviare l'iter di ratifica della stessa, demandando a quella sede l'esame delle ulteriori questioni da affrontare. Nel prendere atto dell'apertura del gruppo del Partito democratico alla modifica dell'entità delle pene, e della richiesta delle opposizioni di modificare le disposizioni in materia di pene pecuniarie e di limiti edittali, manifesta la disponibilità dell'Esecutivo a conseguire il miglior risultato possibile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice, onorevole Palmisano, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo in esame.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, avverte che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo e si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

5-00682 Miceli ed altri: Sulla celere ripresa delle attività del Tribunale di Bari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie ha provveduto, con decreto direttoriale del 4 settembre 2018, alla nuova aggiudicazione dell'indagine di mercato avviata con il bando del 25 maggio 2018, in favore della società Nova Re Siiq S.p.A., offerente dell'immobile sito in Bari, Via Dioguardi n. 1.

Allo stato, sono in corso le ordinarie verifiche sui requisiti di partecipazione dichiarati in sede di offerta, all'esito delle quali, oltre che dell'avvenuta determinazione della congruità del canone e del rilascio del nulla osta alla stipula da parte dell'Agenzia del Demanio, potrà eventualmente procedersi alla sottoscrizione del contratto di locazione.

Ciò premesso, le determinazioni da parte dell'Agenzia del Demanio presuppongono l'indicazione a quest'ultima della distribuzione degli spazi, con relativa destinazione d'uso, all'interno del fabbricato in oggetto.

Sul punto occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133, spetta specificamente alla Conferenza Permanente indicare «le specifiche esigenze concernenti la gestione, anche logistica e con riferimento alla ripartizione ed assegnazione degli spazi interni tra uffici».

Peraltro, nelle more delle menzionate verifiche amministrative, si è già provveduto, con l'ausilio del personale tecnico, a predisporre lo studio di fattibilità relativo alla distribuzione degli spazi presenti all'interno del fabbricato, tenendo conto delle specifiche esigenze degli uffici oggetto di sgombero, con particolare riguardo agli archivi e alle aule di udienza

– che necessitano di spazi con precise caratteristiche legate al flusso del pubblico – nonché dell'utilizzo integrato anche dell'immobile di proprietà INAIL, sito in Via Brigata Regina n. 6, e condotto in locazione a partire dal 1° luglio 2018.

A seguito delle osservazioni da parte della Conferenza Permanente nel corso della seduta del 19 settembre 2018 e delle proposte di modifica successivamente inviate dal Sig. Procuratore della Repubblica, si è proceduto ad elaborare un nuovo progetto di distribuzione ed adeguamento degli spazi, rimesso ai Capi degli Uffici Giudiziari di Bari affinché provvedessero alla relativa definitiva approvazione.

Contemporaneamente, si è chiesta ed ottenuta dalla società offerente Nova Re Siiq S.p.A. la disponibilità ad una consegna anticipata al Ministero della giustizia di alcune parti del fabbricato e precisamente dei piani dal primo al quinto, al fine di consentire l'immediato completamento dello sgombero dell'edificio di Via Nazariantz, reso oramai indifferibile dalla perdurante e conclamata situazione di inagibilità, come risultante dalle ordinanze del Sig. Sindaco di Bari, con conseguente situazione di potenziale pericolo per gli occupanti.

Più precisamente, in relazione alla disponibilità immediata dei piani quarto e quinto del suddetto immobile, è stato chiesto agli Uffici giudiziari baresi ed, in particolare, al Sig. Procuratore della Repubblica, di assumere nell'ambito della Conferenza Permanente le proprie necessarie determinazioni in relazione alle attività di trasloco da realizzare con imme-

diatezza, eventualmente previo sopralluogo congiunto presso l'edificio interessato, da concordare per le vie brevi con la menzionata società offerente.

La Conferenza Permanente di Bari ha provveduto, unitamente agli uffici giudiziari interessati, nella seduta dell'8 ottobre 2018, all'esame di tale progetto di massima ed ha approvato a maggioranza il nuovo Progetto presentato dal Ministero, comunicando all'Amministrazione il relativo verbale in data 9 ottobre 2018.

In attesa delle definitive determinazioni della Procura della Repubblica di Bari in relazione al trasferimento anticipato dei propri uffici ancora collocati nella sede di Via Nazariantz, presso i piani quarto e quinto dell'immobile sito in Via Dioguardi n. 1, si provvederà quanto prima, non appena ricevuta la documentazione tecnica da parte della società offerente, alla trasmissione all'Agenzia del Demanio, al fine di ottenere il parere di congruità e il nulla – osta alla stipula del contratto di locazione.

Quanto poi alla nomina della *task force* per il Tribunale di Bari necessaria per far fronte all'arretrato venutosi a creare a seguito della sospensione dei processi penali pendenti, si rappresenta che, con decreto ministeriale 14 febbraio 2018, la pianta organica è stata incrementata di 9 unità (da 87 a 96) con espressa previsione di copertura.

Ciò premesso, ad oggi, si è stabilito di stanziare ulteriormente un contingente di

20 professionalità adibite a ruolo di cancelleria e, specificatamente, alle attività di notifica.

In particolare, 5 unità sono state già assunte tramite scorrimento dal concorso per assistenti giudiziari; 5 risultano in arrivo, avendo partecipato all'interpello effettuato per applicazione distrettuale; 10 verranno individuate a seguito di interpello per distacco temporaneo di un anno su base nazionale, interpello, quest'ultimo, concordato nella riunione tenutasi ieri, 10 ottobre, con i vertici degli uffici baresi anche quanto alla relativa tempistica e che si formalizzerà nei prossimi giorni.

Inoltre, risulta attivo un servizio navette ed è già a disposizione degli uffici personale Dgsia per un'attività di affiancamento in relazione alla digitalizzazione delle notifiche tramite Tiap e per la formazione specifica del personale.

Risulta anche all'esame la possibilità di pubblicazione di un interpello nazionale per i trasferimenti a domanda e, a tal fine, si è chiesto agli uffici interessati di inviare con urgenza il fabbisogno delle unità di personale necessarie, nonché ad esplicitare le figure professionali richieste.

Lo scopo finale dell'attività del Ministero, che in questi mesi ha affrontato la vicenda profondendo un grande sforzo, resta comunque quello di creare per Bari un idoneo Polo giudiziario, su cui si assicura l'impiego di adeguate energie.

ALLEGATO 2

5-00683 Varchi e Maschio: Sullo scorrimento dell'intera graduatoria del concorso per assistenti giudiziari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato in discussione gli Onorevoli interroganti intendono porre la questione relativa alla possibilità di procedere all'ulteriore scorrimento della graduatoria dei soggetti risultati idonei al concorso per 800 posti per assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del Ministero della giustizia, oltre le 1420 unità assunte dal 1° febbraio 2018.

La volontà del Ministero di consentire lo scorrimento ulteriore della graduatoria procedendo alla assunzione quantomeno di parte dei successivi concorrenti giudicati idonei all'esito delle prove concorsuali rimane confermata.

Prova tangibile ne è la richiesta di ulteriori risorse per l'assunzione di altri 200 idonei del concorso con istanza al Dipartimento della funzione pubblica in termini di impegno specifico sulle complessive capacità assunzionali dell'anno in corso. La risposta auspicabilmente positiva che si attende porterebbe a 3.000 le unità nominate. L'obiettivo prioritario del Ministero volto alla riorganizzazione del sistema giustizia non può che partire, infatti, dall'organizzazione interna attraverso la auspicata copertura pressoché integrale delle dotazioni organiche del settore, ponendo l'accento sulla valorizzazione delle politiche del personale e del ruolo delle risorse umane.

Sotto altro profilo, questo Ministero sta seguendo e monitorando l'iter legislativo di un « pacchetto normativo » volto ad accedere a circa 7000 assunzioni nella pubblica amministrazione.

Sto parlando del disegno di legge recante « Interventi per la concretezza della azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo » che prevede misure per accelerare assunzioni mirate e volte ad anticipare il *turn over* nella pubblica amministrazione.

Si discute, inoltre, della possibilità di inserire emendamenti in tal senso al decreto di conversione del decreto-legge recante « Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze », avente ad oggetto assunzioni, in via straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il biennio 2018-2019 di un contingente massimo di 180 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria mediante lo scorrimento di graduatorie delle pubbliche amministrazioni in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero mediante selezioni pubbliche espletate su base nazionale.

Val la pena di segnalare, che è stato, infine, proposto l'inserimento nel testo della legge di bilancio in procinto di essere presentato in Parlamento, di un programma di assunzioni di 2.000 unità di personale amministrativo giudiziario per il triennio 2019-2021.

Ciò nondimeno alle carenze di organico indicate dall'Onorevole interrogante anche con riferimento ai vari Dipartimenti del

Ministero della giustizia potrà avviarsi sia con lo strumento della proroga della validità della graduatoria del concorso in esame che attraverso l'assegnazione delle unità facenti parte della stessa agli uffici menzionati, come peraltro già è stato fatto

destinando uno degli idonei all'Ufficio degli Archivi Notarili.

Il Ministero è quindi presente ed accorto alla valorizzazione del personale, alla sua riqualificazione ed alla creazione di nuovi percorsi assunzionali.

ALLEGATO 3

5-00684 Conte: Sullo scorrimento della graduatoria del concorso per assistenti giudiziari e per la stabilizzazione dei precari della giustizia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato in discussione l'Onorevole interrogante torna su un argomento sul quale il Dicastero della giustizia ha già manifestato il suo impegno che intende in questa sede confermare.

Infatti, come già più volte evidenziato, la graduale assunzione di un cospicuo numero di concorrenti ritenuti idonei al concorso per assistenti giudiziari è considerata una priorità del Ministero nella direzione della copertura dei posti vacanti del settore, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e con quelle da reperire in ordine all'ampliamento delle assunzioni come di recente programmato.

Sotto altro profilo, voglio rassicurare l'Onorevole interrogante in ordine alla particolare attenzione destinata dal Ministero alla necessità di raccordo tra il valore professionalizzante conferito ai progetti/tirocini formativi ed il successivo accesso concorsuale al pubblico impiego.

Per tale ragione, è normativamente previsto che coloro che hanno portato a compimento il periodo di tirocinio, con attestazione dell'esito positivo del percorso formativo, potranno spendere il suddetto titolo preferenziale sia per i concorsi indetti dal Ministero della giustizia che per quelli banditi da altre pubbliche amministrazioni.

Non va dimenticato che si tratta di lavoratori già in mobilità o in stato di disoccupazione rispetto a lavori svolti in precedenza presso altri settori, condizioni sociali queste che meritano da parte del Ministero particolare sensibilità che hanno indotto questo Dicastero a prevedere con senso di responsabilità un vero e proprio percorso professionalizzante con il rico-

noscimento finale del titolo preferenziale dinanzi richiamato, la cui rilevanza si appalesa evidente se osservata sotto il profilo dell'auspicabile futuro sblocco delle assunzioni nel pubblico impiego e di futuri percorsi di reclutamento.

Analogo discorso va fatto sulla « questione calabrese », dovendosi evitare presunti e non previsti automatismi tra la partecipazione ai tirocini predetti e l'inclusione nella struttura dell'ufficio del processo, considerando inoltre che il numero dei posti disponibili presso le sedi giudiziarie tiene conto delle risorse disponibili e delle relative scoperture di organico.

Prova tangibile di quanto finora affermato con riferimento alla validità dei percorsi formativi in questione si rinviene nel risultato concorsuale relativo al bando di assunzione degli 800 assistenti giudiziari nel quale sono stati previsti punteggi aggiuntivi per coloro che avevano effettuato un periodo di perfezionamento nell'ambito dell'« Ufficio per il Processo » (sia *ex* articolo 37 del decreto-legge 2011 che *ex* articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013).

Mi preme segnalare inoltre che sono oltre 500 i tirocinanti a vario titolo che hanno superato le prove preselettive e che hanno partecipato alle prove scritte. Sono circa 300 i tirocinanti, a vario titolo, che sono risultati idonei, di cui più di 100 sono impegnati nel tirocinio di cui all'articolo 37, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011. Di questi ultimi, sono stati assunti ad oggi 80 vincitori e 20 idonei.

Con particolare riferimento ai tirocini *ex* articolo 73, del decreto-legge n. 69 del

2013, la disciplina prevista per tali tirocinanti incide sulla possibilità di fruire di un percorso formativo mirato a conseguire migliori e concrete prospettive occupazionali attraverso:

l'accesso diretto al concorso per la magistratura ordinaria;

la riduzione considerevole della durata del tirocinio professionale richiesto per l'accesso alle professioni di avvocato e di notaio, attesa l'equiparazione tra il tirocinio *ex* articolo 73 cit. ad un anno della cosiddetta « pratica professionale »;

la costituzione di un titolo preferenziale a parità di merito nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia ammini-

strativa e dall'Avvocatura dello Stato (per i concorsi indetti da altre amministrazioni statali l'esito positivo del tirocinio costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito);

la costituzione di un titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

Inoltre, pur essendo stati previsti ulteriori stanziamenti per ampliare le risorse destinate alle borse di studio corrispondenti a tali percorsi, deve escludersi la logica corrispettiva o sinallagmatica di tale esborso coerentemente con la *ratio legis* sopra indicata, sebbene sia nelle intenzioni del Ministero di valorizzare tale categoria di tirocinanti anche in relazione a futuri percorsi assunzionali.

ALLEGATO 4

5-00685 Vitiello e Emanuela Rossini: Sull'incremento delle strutture di custodia attenuata per le madri detenute.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in epigrafe indicato, gli Onorevoli interroganti, dopo aver richiamato quanto accaduto il 18 settembre u.s. presso la Casa Circondariale Femminile «Germana Stefanini» di Roma Rebibbia, chiedono di sapere se e quali iniziative il Ministro della giustizia intenda intraprendere per ampliare la tutela delle detenute madri e per creare, in forma strutturale, delle soluzioni alternative alla detenzione per le stesse.

Va detto che l'azione di questo Ministero, con specifico riferimento al tema oggetto dell'interrogazione, risulta snodarsi su un duplice fronte, strutturale e normativo.

Sotto il profilo strutturale, deve preliminarmente evidenziarsi che, sin dall'entrata in vigore della legge n. 62 del 21 aprile 2011 recante «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori», l'Amministrazione penitenziaria si è attivata per rendere concretamente applicabili le disposizioni normative finalizzate a migliorare le condizioni di vita dei minori all'interno degli Istituti di pena nonché ad assicurare una più efficace tutela della relazione genitoriale dei soggetti detenuti attraverso l'istituzione di apposite strutture – I.C.A.M. (Istituti penitenziari a custodia attenuata per detenute madri) e Case famiglia protette – destinate alla permanenza dei minori conviventi con genitori sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Per attuare il suddetto dettato normativo, l'Amministrazione ha istituito sedi I.C.A.M. a Torino, Venezia, Lauro e Ca-

gliari, che si sono aggiunte alla prima struttura già attiva a Milano; si sta inoltre realizzando una nuova sede a Roma.

Per altro, sarà cura di questo Governo intraprendere iniziative, in accordo con gli Enti Locali, tese a garantire una presenza omogenea degli I.C.A.M. su tutto il territorio nazionale.

Anche l'istituzione di case famiglia protette, previste dall'articolo 4 della legge n. 62 del 2011 e destinate a ospitare, in alternativa ad altri luoghi di cura e assistenza, genitori ammessi all'esecuzione degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare, è stata fortemente sostenuta dall'Amministrazione penitenziaria, nonostante si tratti di strutture estranee al circuito detentivo gestito dal D.A.P., al fine di facilitare l'ammissione di madri sprovviste di risorse a misure alternative e sostitutive della detenzione.

Sono operative, allo stato, due Case famiglia ai sensi della legge n. 62 sopra citata: la «Casa di Leda» in Roma, che ospita alcune mamme provenienti dalla C.C.F. di Rebibbia, sorta grazie ad una partnership tra D.A.P., Comune di Roma e Fondazione Poste Insieme, e la Casa famiglia di Milano, istituita per iniziativa del Provveditorato locale.

Sul fronte normativo, devono richiamarsi una serie di iniziative di questo Dicastero che si muovono nella direzione di potenziare gli strumenti di tutela del preminente interesse del minore, rispondendo all'esigenza di valorizzare un sistema di scambio virtuoso di informazioni tra giustizia penale degli adulti e magistratura minorile, così da consentire a quest'ultima un monitoraggio costante

delle condizioni dei figli delle detenute, in modo da poter adottare con assoluta tempestività, qualora ne ricorrano i presupposti, i provvedimenti di cui agli articoli 332 e 333 del codice civile.

In particolare, questo Ministero intende assumere iniziative legislative volte a far sì che ad ogni accesso di una madre con prole minorenni corrisponda un'apposita comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni a cura della polizia giudiziaria che ha eseguito un arresto, un fermo ovvero un'ordinanza di custodia cautelare in carcere o ancora un ordine di esecuzione di sentenza di condanna a pena detentiva, oltre all'introduzione di una disposizione con cui introdurre l'obbligo, per gli istituti penitenziari e per gli istituti di custodia attenuata per detenute madri, di trasmissione semestrale al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni dell'elenco dei minori collocati con la specifica indicazione, per ciascun minore, del luogo di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia nonché delle condizioni psicofisiche del minore stesso.

È altresì intenzione di questo Dicastero prevedere che il Procuratore relazioni semestralmente al Tribunale per i minorenni e che possa disporre o eseguire ispezioni, semestrali o straordinarie, per verificare le condizioni dei minori medesimi. Da ultimo, con particolare riguardo alla situazione carceraria minorile, va dato conto della istituzione di due sezioni, sul territorio nazionale, destinate alle giovani donne detenute ed attrezzate per l'eventualità di dover ospitare anche i loro figli.

Si evidenzia, infine, una costante attenzione per il potenziamento del settore dell'esecuzione penale esterna degli adulti, della qualità degli interventi trattamentali e delle misure alternative, dovendo in tal senso richiamarsi la collaborazione avviata tra la Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova del DGMC e la Direzione Generale dei detenuti e del trattamento del D.A.P., collaborazione finalizzata al superamento degli ostacoli che comportano la mancata fruizione di misure alternative da parte di condannati, proprio con particolare attenzione agli interventi da porre in atto nei confronti delle giovani madri.

ALLEGATO 5

5-00686 Zanettin e Costa: Sulla celere ed efficiente celebrazione del maxi processo per il crack della Banca popolare di Vicenza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in epigrafe indicato, gli Onorevoli interroganti, premesso che, a seguito di pronunciamento in sede di legittimità, è stata riconosciuta la competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria di Vicenza con riferimento al procedimento penale relativo al *crack* della Banca Popolare di Vicenza, chiedono di sapere quali iniziative il Ministro della giustizia intenda assumere per garantire, in caso di rinvio a giudizio, le dotazioni necessarie ad una celere ed efficiente celebrazione del maxi processo presso il Tribunale di Vicenza.

Con particolare riferimento alle esigenze logistico-strutturali connesse alla trattazione del richiamato procedimento penale, la Direzione Generale delle Risorse Materiali e Tecnologiche ha provveduto a realizzare un collegamento tra un'aula già allestita con la dotazione *standard* delle c.d. aule udienze 41-*bis* (provviste di monitors, telecamere e impianto audio), ed una seconda aula all'uopo attrezzata nel senso richiesto dal Presidente del Tribunale di Vicenza, cioè con « videoascolto », sistema che consente di vedere ed ascoltare tutto ciò che avviene nella sala principale.

Risulta quindi essere stata ritualmente celebrata l'udienza preliminare.

Successivamente, la Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati, al fine di soddisfare la richiesta di unità che potessero coadiuvare il personale amministrativo nelle attività di digitalizzazione degli atti formati e pervenuti durante l'udienza preliminare, come formulata nel maggio 2018 dal Presidente del Tribunale

di Vicenza, ha nuovamente provveduto assicurando la presenza di due tecnici dedicati.

Ad oggi non sono pervenute dal Tribunale di Vicenza ulteriori richieste.

Con riferimento, poi, alla dotazione di personale giudiziario, va preliminarmente evidenziato che, allo stato, il tasso di scopertura dei giudici del Tribunale di Vicenza (n. 5 posti vacanti su n. 35 in pianta organica), si attesta su una soglia del 14 per cento, come tale assolutamente fisiologica rispetto alla media nazionale, anche tenuto conto del fatto che risultano coperti sia il posto di Presidente che i tre posti di Presidente di Sezione.

Per altro, al di là degli interventi strutturali sulle piante organiche, occorre precisare che la gestione di contingenti emergenze processuali, come nel caso di specie il maxi processo per il *crack* della Banca Popolare di Vicenza, è di norma rimessa all'adozione di soluzioni organizzative temporanee, quali la redistribuzione degli affari fra i magistrati in servizio presso l'ufficio giudiziario al fine di razionalizzarne il carico di lavoro adeguandolo alle peculiari sopravvenienze ovvero il ricorso alle applicazioni endo-distrettuali o extra-distrettuali di magistrati di altri uffici, soluzioni l'una e l'altra di stretta pertinenza tabellare, come tali esulanti dalla sfera di competenza del Ministero della giustizia, in quanto rimesse alle determinazioni dei capi degli uffici, nonché degli organi di autogoverno territoriale (Consiglio Giudiziario) e centrale (Consiglio Superiore della Magistratura).

Ad ogni buon conto, nel richiamare il decreto ministeriale del 1° dicembre 2016

recante la determinazione delle piante organiche degli uffici giudicanti, preme evidenziare che il progetto di revisione delle piante organiche del personale di magistratura non viene inteso da questo Dicastero come una cristallizzazione definitiva delle scelte adottate, bensì come un dinamico ripensamento dei modelli organizzativi da sottoporre a costante verifica, con cadenza tendenzialmente triennale, così da poter attagliare costantemente il dato dimensionale anche alle eccezionali sopravvenienze in termini di incremento dei carichi di lavoro sul piano qualitativo e/o quantitativo che nel tempo possono presentarsi.

Da ultimo, con riferimento al personale amministrativo, si evidenzia che la pianta organica del Tribunale vicentino prevede 141 unità di personale con una presenza effettiva di 101 dipendenti, risultando quindi una scopertura del 28,37 per cento.

Nello specifico, la posizione dirigenziale è coperta e, del pari, sono interamente coperti gli organici dell'assistente giudiziario, per effetto dell'assunzione dei vincitori e degli idonei del concorso a 800 posti bandito nel 2016. Risultano altresì coperti 15 posti su 31 di funzionario giudiziario e 14 su 22 di cancelliere.

Le assunzioni dal 2014 ad oggi sono state 24, di cui 13 di assistente giudiziario per concorso, 1 di direttore amministra-

tivo per mobilità volontaria, 5 di funzionario giudiziario, sempre ad esito di mobilità volontaria, 3 di funzionario giudiziario per scorrimento graduatorie di altre amministrazioni e 2 di operatore giudiziario.

Trattasi, a ben vedere, di iniziative che testimoniano la costante attenzione di questo Ministero alle esigenze degli uffici giudiziari di Vicenza, attuati nell'ottica di assicurare il buon funzionamento degli stessi, premessa ineludibile per garantire certezza e rapidità al servizio giustizia.

Si segnala che un ulteriore incremento, ancorché temporaneo, di personale può essere attuato attraverso il ricorso, da parte del Presidente della Corte di Appello, all'applicazione endodistrettuale di dipendenti ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo sulla mobilità interna del 27 marzo 2007.

Tale istituto rappresenta, allo stato, il più rapido strumento di redistribuzione delle risorse umane disponibili nel distretto.

In ogni caso, questo Ministero riserva ogni valutazione, su specifica richiesta del Presidente del Tribunale di Vicenza, su eventuali futuri interventi di sostegno al predetto ufficio giudiziario, anche alla luce di una necessaria attualizzazione sulla base di quelli che saranno gli ulteriori sviluppi processuali.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00048 Delmastro Delle Vedove: Sulla sigla di accordi bilaterali per il trasferimento di detenuti (*Discussione e rinvio*) 51

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00688 Quartapelle Procopio: Sull'organizzazione della Conferenza internazionale sulla Libia di Palermo (12-13 novembre 2018) 52

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 55

5-00689 Suriano: Sulle iniziative diplomatiche per garantire la sicurezza dei nostri connazionali in Venezuela e salvaguardare i rapporti commerciali 53

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 57

5-00687 Boldrini: Sul taglio del contributo statunitense all'UNRWA 53

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 59

RISOLUZIONI

Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la Viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 13.30.

7-00048 Delmastro Delle Vedove: Sulla sigla di accordi bilaterali per il trasferimento di detenuti.

(Discussione e rinvio).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI), nell'illustrare sinteticamente i contenuti della sua risoluzione, richiama l'attenzione del Governo sull'opportunità di avviare una serie di negoziati volti a sottoscrivere intese bilaterali, e segnatamente con il Marocco, l'Albania, la Tunisia e la

Nigeria, per il trasferimento dei detenuti, anche in mancanza del consenso dell'interessato.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE precisa che il Ministero della giustizia, competente in materia di trasferimento dei detenuti, ritiene centrale un sempre maggiore utilizzo degli strumenti di cooperazione tra Stati per consentire l'esecuzione della pena nei rispettivi paesi d'origine. Ciò anche alla luce della significativa presenza di detenuti stranieri nelle carceri italiane, in particolare in provenienza da Romania, Albania e area del Maghreb (Tunisia e Marocco). Con riferimento ai quattro Paesi menzionati nella parte dispositiva della risoluzione, sottolinea che, sulla base degli elementi forniti dal Ministero della giustizia, l'Albania, oltre ad aver aderito alla Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento delle persone condannate, ha sottoscritto nel

2002 un Accordo bilaterale con l'Italia (già in vigore). Tale Accordo favorisce il reinserimento e l'integrazione sociale dei condannati, soggetti ad espulsione, nei loro Paesi d'origine, anche in assenza del loro consenso e « secondo una gradualità da concordare tenendo conto della capacità ricettiva di ciascuno dei due sistemi penitenziari ». Tuttavia, a fronte delle numerose procedure avviate dall'Italia, il numero di detenuti albanesi effettivamente trasferiti nel Paese di origine appare ridotto, anche in ragione di criticità operative nell'applicazione degli accordi menzionati.

Con riferimento al Marocco, rileva che nel 2014 è stata firmata una Convenzione bilaterale (già ratificata dall'Italia, ma non ancora dalla controparte) che subordina il trasferimento delle persone condannate al previo consenso del detenuto.

Inoltre, evidenzia che l'8 novembre 2016 l'Italia ha sottoscritto un accordo con la Nigeria, in attesa di ratifica da parte del Parlamento, che prevede, anche in questo caso, il consenso del detenuto per il suo trasferimento. Quanto alla Tunisia, essa rientra nel novero dei Paesi prioritari con cui il Ministero della Giustizia ha avviato negoziati ai fini della conclusione di accordi volti ad agevolare il trasferimento dei detenuti.

Al fine di superare i limiti ostativi ad un agevole trasferimento dei detenuti, talvolta derivanti dal mancato consenso dell'interessato, così come altri ostacoli di natura burocratico-organizzativa, ritiene utile la previsione di nuovi accordi (o integrazioni) da sottoscrivere con tutti i Paesi richiamati nella risoluzione – quali la Tunisia, il Marocco, l'Algeria e la Nigeria – che rendano complessivamente più semplice e snella la procedura di trasferimento.

Rileva che il Ministero della Giustizia concorda sull'opportunità di intensificare le negoziati in questa direzione e, proprio a tal fine, ha recentemente dato un nuovo impulso alla cooperazione internazionale, incontrando i rappresentanti dei Paesi con il maggior numero di detenuti presenti negli istituti di reclusione italiani,

avviando così un proficuo e deciso confronto destinato a porre le basi per il raggiungimento degli accordi in questione.

Sulla scorta di queste premesse, preannuncia il parere favorevole del Governo, a condizione che gli impegni siano riformulati nei seguenti termini: « ad avviare e proseguire percorsi volti a sottoscrivere trattati e/o accordi bilaterali con il Marocco, l'Albania, la Tunisia e la Nigeria, nonché con ulteriori Stati, per agevolare e semplificare il trasferimento dei detenuti al fine dell'esecuzione penale nello Stato di provenienza, attraverso strumenti e clausole che comprendano anche l'eliminazione della mancanza di consenso del detenuto dalle condizioni ostative ».

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la Viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 13.35.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00688 Quartapelle Procopio: Sull'organizzazione della Conferenza internazionale sulla Libia di Palermo (12-13 novembre 2018).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo. Pur riconoscendo l'impegno che l'esecutivo sta approfondendo per organizzare la Conferenza di Palermo, sottolinea l'esigenza di intensificare i contatti con gli interlocutori libici per garantire una loro adeguata rappresentanza nella Conferenza stessa. Inoltre deplora il fatto che l'ambasciatore italiano in Libia, Giuseppe Perrone, sia trattenuto in patria adducendo motivi di sicurezza che in realtà non sussistono, dal momento che il restante personale diplomatico continua ad operare a Tripoli. Da ultimo, rileva che le incertezze del Governo sulla sostituzione dei vertici dei servizi di sicurezza possono ingenerare confusione nei *partner* libici e rischi per il buon esito della Conferenza.

5-00689 Suriano: Sulle iniziative diplomatiche per garantire la sicurezza dei nostri connazionali in Venezuela e salvaguardare i rapporti commerciali.

Simona SURIANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Simona SURIANO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta dalla risposta del Governo ed auspica che gli sforzi del Ministero degli Affari esteri possano contribuire alla stabilità e alla sicurezza in Venezuela, non solo per i nostri connazionali.

5-00687 Boldrini: Sul taglio del contributo statunitense all'UNRWA.

Laura BOLDRINI (LeU), prima di procedere all'illustrazione dell'interrogazione

in titolo, si rammarica che la Commissione sia stata convocata mentre era ancora in corso, in Assemblea, la commemorazione del Prof. Carlo dell'Aringa, già deputato nella XVII legislatura, sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali nel Governo Letta.

Marta GRANDE, *presidente*, pur esprimendo comprensione per il rilievo sollevato dalla collega Boldrini, precisa che la Commissione, come da convocazione diramata nella giornata di ieri, si è riunita al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

Laura BOLDRINI (LeU), illustrando l'interrogazione in titolo, sottolinea che l'UNRWA assiste circa cinque milioni di persone distribuite tra Cisgiordania, striscia di Gaza, Libano, Giordania e Siria, fornendo beni di prima necessità, ma anche servizi sanitari ed educativi. La decisione dell'amministrazione USA di tagliare oltre 300 milioni di dollari di finanziamento costituisce dunque un atto grave che, unito alla scelta di spostare la sede dell'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme, ha creato ulteriori tensioni nella regione. Sottolinea, inoltre, lo sforzo profuso dall'Unione europea e dai suoi Stati membri per compensare il taglio dei fondi USA, rilevando che l'UE e la Germania hanno versato all'UNRWA, rispettivamente, 40 e 94 milioni di dollari.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Laura BOLDRINI (LeU), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta del Governo, e chiede chiarimenti sull'effettivo ammontare del contributo dell'Italia all'UNRWA. Pur nella carenza delle risorse destinate alla cooperazione, sollecita il Governo a prestare particolare attenzione alle popolazioni della regione in cui opera l'UNRWA, che vivono in condizioni di estrema necessità.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE, nel ringraziare l'onorevole Boldrini

per i continui richiami alle emergenze umanitarie, che sono comunque all'attenzione del Governo, precisa che il contributo totale dell'Italia all'UNRWA ammonta a circa 25 milioni di euro.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00688 Quartapelle Procopio: Sull'organizzazione della Conferenza internazionale sulla Libia di Palermo (12-13 novembre 2018).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Prima di tutto, vorrei descrivere brevemente l'approccio con cui ci stiamo preparando alla Conferenza di Palermo di novembre, come già illustrato al Parlamento dal Ministro Moavero.

Intendiamo la Conferenza di Palermo, convocata dal Presidente del Consiglio Conte, come un'opportunità per la Comunità Internazionale di dimostrare la sua coesione sul dossier libico, a sostegno del ruolo centrale delle Nazioni Unite e degli sforzi del Rappresentante Speciale Salamé per far avanzare il processo politico e per superare la lunga fase di transizione. A Palermo non intendiamo, quindi, come Italia proporre soluzioni predeterminate alla crisi libica. La Conferenza potrà, invece, essere l'occasione per identificare passi concreti sulle questioni di sicurezza ed economiche contribuendo in tal modo al processo politico; sarà una tappa di un percorso, che include altre iniziative – come la Conferenza di Parigi del maggio scorso – e che durerà oltre Palermo. Un percorso volto al conseguimento di una stabilizzazione duratura del Paese.

Tutti gli sforzi del Governo italiano in collaborazione con le Nazioni Unite sono, in questa fase, indirizzati a preparare nel migliore dei modi la Conferenza e a facilitare, da un lato, l'unità della Comunità Internazionale e, dall'altro, una partecipazione rappresentativa degli *stakeholder* libici. Ciò coerentemente con la nostra tradizionale posizione, da sempre improntata al pieno rispetto della « *ownership* » libica del processo politico e al principio dell'inclusività. Riteniamo, infatti, che spetti ai libici decidere sul proprio destino,

senza interferenze dall'esterno. Pertanto, non possiamo che svolgere un ruolo di facilitatore, accompagnando la Libia in tale percorso fino al completamento della lunga fase di transizione. La stabilità del Paese e il suo sviluppo pacifico sono interessi prioritari per noi, ma lo sono ancor di più per i libici.

Proprio al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli attori libici, nelle scorse settimane il Ministro Moavero ha avuto intensi contatti con i rappresentanti del Governo libico, il Presidente Serraj, il Vice Presidente Maitig, il Ministro degli Esteri Siala, oltre che con il Maresciallo di campo Haftar, che io stessa ho incontrato ieri, proprio quale seguito della missione a Bengasi dello scorso 10 settembre del Ministro Moavero. Nella stessa occasione ho avuto a Gubba un lungo e cordiale colloquio con il Presidente della Camera dei Rappresentanti Aghila Saleh. Ho, inoltre, intenzione di compiere a breve una missione a Tripoli per ulteriori incontri. Il Ministro Moavero ha parlato più volte con il Rappresentante Speciale Salamé ed io stessa ho incontrato martedì 9 ottobre la sua Vice Stephanie Williams per comprendere meglio come la Comunità Internazionale possa sostenere l'azione delle Nazioni Unite in Libia. Questo, infatti, è per noi l'obiettivo prioritario e, in tale ottica, il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Esteri hanno avuto a New York una serie di incontri, approfittando della presenza di molti leader a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il Presidente del Consiglio Conte, che ha invitato i suoi omologhi e i vertici

delle organizzazioni interessate, e il Ministro Moavero hanno in programma nei prossimi giorni ulteriori visite e contatti per sensibilizzare i partner internazionali.

In occasione degli incontri bilaterali che il Ministro Moavero ha avuto con gli omologhi di Francia, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Marocco e con il Segretario Generale della Lega Araba, egli ha potuto raccogliere valutazioni particolarmente interessanti e, in diversi casi, anche molto approfondite, di cui intendiamo far tesoro in preparazione della Conferenza di novembre. I colloqui con i nostri partner internazionali stanno proseguendo anche in questi giorni sia a livello politico che tecnico. Il Ministro Moavero ha incontrato il Ministro degli Esteri della Federazione Russa l'8 ottobre e assai intensa è l'agenda dei colloqui programmati nelle prossime settimane. Io stessa sto collaborando stret-

tamente nell'organizzazione della Conferenza, proprio nell'ambito dei vari contatti che riteniamo di dover sviluppare perché a Palermo possano essere realizzati alcuni passi concreti, in grado – ci auguriamo – di stimolare il riavvio del processo politico che ha visto negli ultimi mesi fasi di stallo alternate con qualche piccolo progresso.

Vorrei quindi rassicurare l'Onorevole interrogante che continueranno i contatti di alto profilo che stiamo sviluppando con il Presidente del Consiglio e con il Ministro Moavero. Questo anche tramite la nostra Ambasciata, che resta pienamente operativa, nonostante per i ben noti motivi di sicurezza abbiamo ridotto il personale. Contatti finalizzati alla preparazione della Conferenza di Palermo, « per » la Libia – e non « sulla » Libia – che – e lo ribadisco – intendiamo realizzare insieme ai libici e alla Comunità internazionale.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00689 Suriano: Sulle iniziative diplomatiche per garantire la sicurezza dei nostri connazionali in Venezuela e salvaguardare i rapporti commerciali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come evidenziato dagli stessi onorevoli interroganti, da tempo il Venezuela sta vivendo una gravissima crisi che ne ha dilaniato il tessuto sociale ed economico. Le tradizionali buone relazioni intrattenute con Caracas, e la presenza di una comunità di oltre 140.000 cittadini italiani, hanno fatto sì che l'Italia mantenesse per lungo tempo aperto un canale di dialogo con le autorità venezuelane, prestando allo stesso tempo ascolto alle richieste dell'opposizione parlamentare, così da incoraggiare un dialogo franco e costruttivo. Numerosi in tal senso gli incontri a livello Ministri – Vice Ministri e a livello alti funzionari sia con esponenti di governo che con leader dell'opposizione.

Senza beninteso sottostimare altri fondamentali aspetti di tale crisi (l'obiettivo auspicabile della riconciliazione nazionale non ha purtroppo avuto successo, come del resto nessuno dei tentativi di mediazione e nessuno degli inviti al dialogo finora promossi da più attori), vorrei in questa sede oggi soffermarmi sulla situazione della comunità italo-venezuelana.

Le esigenze e la tutela della nostra collettività residente nel Paese sono state e continuano ad essere prioritarie per la Farnesina. Al riguardo, sono state assunte varie decisioni:

nel 2018 la Farnesina ha reso disponibili 2 milioni di euro a beneficio dei connazionali indigenti residenti in Venezuela (con un incremento rispetto ai 1,35 milioni già erogati nel 2017) ed ha stan-

ziato fondi aggiuntivi a beneficio di enti venezuelani che offrono assistenza ai nostri connazionali indigenti;

già in passato, è stato sospeso l'adeguamento del tasso di ragguglio, per evitare che la forte svalutazione della valuta locale si riflettesse negativamente sul costo delle percezioni consolari e quindi creasse ulteriori disagi ai nostri connazionali, in particolare quelli che si trovano in stato di indigenza;

in più occasioni, e da ultimo quest'anno, si è provveduto ad adeguare il valore monetario delle pensioni erogate a circa 4.000 connazionali, per metterle al riparo dalle conseguenze negative della forte svalutazione della moneta venezuelana;

stiamo inoltre valutando la possibilità di procedere con un piano di distribuzione di medicinali salvavita, sempre a beneficio dei nostri connazionali;

in aggiunta, la Farnesina ha proceduto al rafforzamento dell'organico di Ambasciata e Consolati per rispondere più efficacemente alle crescenti richieste di cittadini, doppi cittadini e aspiranti cittadini. In particolare, il Consolato Generale a Caracas onera con dieci dipendenti delle aree funzionali di ruolo – oltre al Console Generale – di cui nove adibite ai servizi consolari e una al settore amministrativo. Inoltre, al fine di rispondere alle delicate esigenze della numerosa collettività residente, l'Amministrazione si è avvalsa di misure di rafforzamento delle risorse a disposizione del Consolato Generale sia

temporanee (con l'assegnazione di una unità in più per sei mesi, che si intende prorogare fino al massimo previsto), sia di natura permanente, con la messa in pubblicità di un ulteriore posto consolare. Per il Consolato di Maracaibo, l'Amministrazione si sta impegnando per destinarvi unità aggiuntive di personale di ruolo, in netta controtendenza rispetto al resto delle strutture consolari in America Latina. Quanto al personale con contratto regolato dalla legge locale, è stata recentemente autorizzata l'assunzione di quattro unità temporanee presso il Consolato Generale a Caracas e di tre unità a Maracaibo, di cui due a tempo determinato, a ulteriore consolidamento dei servizi consolari;

per quanto concerne il rilascio dei passaporti, l'attività dei Consolati di Caracas e Maracaibo è sensibilmente aumentata per venire incontro ai disagi dei connazionali dovuti alla crisi venezuelana. I passaporti rilasciati dal Consolato a Caracas nel 2017 sono stati 12.063 mentre al 31 luglio 2018 si è già registrato un totale di 9.527 rilasci. Tali dati lasciano prevedere per il 2018 un aumento percentuale del 50 per cento, per giunta a fronte di una diminuzione della popolazione residente (circa 1.000 connazionali in meno, rispetto al 2018). Il trend per il Consolato a Maracaibo è stabile con 1.884 passaporti rilasciati nel 2017 e 987 al 31 luglio 2018. Inoltre, nell'ottica di favorire i connazio-

nali residenti in aree distanti dalle due Sedi venezuelane, sono stati inviati due dispositivi mobili per la rilevazione delle impronte digitali e l'invio telematico agli uffici consolari per il rilascio del passaporto in favore del Vice Consolato onorario di Porlamar e dell'Agenzia Consolare onoraria di Barinas. I connazionali residenti nelle predette aree possono ora recarsi presso gli uffici consolari onorari per la richiesta di passaporto, senza affrontare il viaggio per il Consolato di riferimento, dal momento che i dati vengono inviati telematicamente al Consolato, che procede all'emissione e all'invio postale del passaporto;

infine, è stata rafforzata la sicurezza dell'Ambasciata a Caracas, per prevenire possibili azioni violente e indesiderate.

Concludo assicurando che l'Italia, nel pieno rispetto della sovranità del Venezuela, continuerà a sostenere in coordinamento con i partner europei e in sintonia con i paesi latinoamericani, una soluzione negoziata della crisi. Soluzione, che non può certamente essere imposta dall'esterno. Solo il pacifico e costruttivo superamento della conflittualità politica potrà infatti aprire la strada alla riconciliazione nazionale e al risanamento economico e sociale, nel quadro beninteso del necessario pieno rispetto dei diritti civili e politici dei cittadini venezuelani.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00687 Boldrini: Sul taglio del contributo statunitense all'UNRWA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei rispondere fornendo innanzitutto qualche elemento di inquadramento sulla questione per poi esporre quanto il Governo sta facendo.

Dal 2015 l'UNRWA sta affrontando una crisi finanziaria che, come rilevato dall'On. Boldrini, si è aggravata ad inizio di quest'anno, a seguito della drastica riduzione dei fondi da parte degli Stati Uniti per un valore complessivo di 300 milioni di dollari.

Anche per sopperire a questi tagli, si è svolta a marzo una conferenza ministeriale straordinaria a Roma presso la FAO, sotto egida ONU e presieduta dal Segretario Generale Guterres e a giugno una conferenza dei donatori a New York. Gli impegni aggiuntivi dei donatori – fra i quali l'Italia – annunciati nel corso dell'anno, uniti alle riforme interne all'Agenzia volte a razionalizzare le spese e migliorare l'efficienza, hanno permesso di ridurre il deficit da 446 milioni di dollari a 186 milioni con un'ulteriore importante contribuzione della comunità internazionale annunciato in occasione dell'Assemblea Generale pari a 120 milioni. Proprio due giorni fa a Bruxelles, il Commissario Generale di UNRWA, Pierre Kraehenbuehl, in un incontro informale presso il Comitato Politico e di Sicurezza del Consiglio UE, ha ringraziato l'Italia e gli altri Stati membri per il sostegno finanziario e politico assicurato nel 2018, anche se ciò non ha comunque evitato tagli ai servizi forniti da UNRWA ai rifugiati palestinesi nella regione.

A settembre, nella riunione ministeriale su UNRWA tenutasi a margine dell'UNGA, il Sottosegretario Di Stefano ha annun-

ciato un ulteriore milione di euro a sostegno delle attività umanitarie di UNRWA in relazione alla crisi siriana. Nel complesso, come vi ho detto prima, sono stati annunciati da parte della comunità internazionale circa \$120 milioni.

L'Italia sostiene UNRWA e la considera un attore essenziale per migliorare le condizioni di vita dei palestinesi, e contribuire alla stabilità regionale. Questo lo abbiamo ribadito a Bruxelles al Commissario Generale Kraehenbuehl nell'incontro che citavo poc'anzi.

Il Governo italiano sostiene l'Agenzia con contributi volontari, stanziati dal Comitato Congiunto presieduto dalla sottoscritta e destinati al bilancio generale, nonché contributi di emergenza e per specifici progetti (multi-bilaterali).

A partire dal 2012 la Cooperazione Italiana ha costantemente aumentato i contributi all'Agenzia, passando da 1,5 milioni di euro circa del 2012 ai 14,8 milioni di euro programmati nel 2018.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di quest'anno, sul canale multilaterale abbiamo approvato ed erogato in anticipo il contributo volontario al bilancio generale di 6,8 milioni di euro, il secondo più alto dell'Italia per i Fondi e Programmi ONU in assoluto, dopo UNHCR.

Sul canale ordinario abbiamo programmato risorse a dono del valore complessivo di 5 milioni di euro. In particolare, sono state approvate iniziative di sviluppo nei settori della salute e dell'istruzione in Libano per i rifugiati siriani (1,5 milioni di euro) e in Palestina, Gaza (2 milioni di euro) per la fornitura di servizi sanitari di

base. Prevediamo inoltre di approvare entro la fine dell'anno un terzo finanziamento a UNRWA del valore di 1,5 milioni di euro in favore dei rifugiati palestinesi in Libano nel settore sanitario.

Sul canale emergenza, in occasione della Conferenza ministeriale straordinaria di Roma del 15 marzo scorso, abbiamo previsto il raddoppio degli interventi d'emergenza per il 2018 rispetto all'anno precedente, da 1,5 a 3 milioni di euro: 1 milione è stato destinato ai minori rifugiati palestinesi in Siria per attività volte a garantire l'accesso ai servizi educativi e di

sostegno psicosociale e 2 milioni per il rafforzamento delle capacità produttive delle famiglie a reddito agricolo e dei meccanismi di resilienza.

Vorrei chiudere ribadendo quindi il nostro convinto sostegno ad UNRWA per il suo ruolo rilevante che essa svolge nell'erogazione dei servizi ai rifugiati e l'apporto alla stabilità regionale. Inoltre, non possiamo che apprezzare ed incoraggiare gli sforzi di ristrutturazione intrapresi dall'agenzia onusiana per risolvere il problema della sostenibilità finanziaria delle sue attività.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00690 Ferro: Sulla chiusura della stazione dei carabinieri del comune di Spezzano della Sila (CS)	61
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	63
5-00691 Maria Tripodi: Sulla razionalizzazione dei programmi d'armamento della difesa	62
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	64
5-00692 Pagani: Sulla categoria del personale militare collocato nella posizione di ausiliaria ..	62
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 14.30.

5-00690 Ferro: Sulla chiusura della stazione dei carabinieri del comune di Spezzano della Sila (CS).

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Wanda FERRO (FdI) illustra l'interrogazione in titolo auspicando che il Go-

verno voglia prestare la dovuta attenzione alle problematiche di sicurezza che si registrano nel territorio della provincia di Cosenza.

Il sottosegretario Angelo TOFALO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Wanda FERRO (FdI) prende atto della scelta operata dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, sottolineando come tale decisione sia volta ad adeguare la distribuzione territoriale dei presidi di sicurezza ai cambiamenti verificatisi nelle realtà locali a livello amministrativo.

Si dichiara, quindi, parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo e preannuncia la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo, qualora il peggioramento delle condizioni di sicurezza percepite nel territorio della provincia di Cosenza dovessero richiederlo.

5-00691 Maria Tripodi: Sulla razionalizzazione dei programmi d'armamento della difesa.

Maria TRIPODI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Angelo TOFALO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria TRIPODI (FI) osserva come il Governo abbia fornito un elenco di buoni propositi, senza tuttavia dissipare i dubbi riguardo al fatto che le razionalizzazioni dei programmi d'armamento prospettate si traducano in un vero e proprio ridimensionamento dello strumento militare, a danno della Difesa.

Si dichiara, pertanto, insoddisfatta della risposta.

5-00692 Pagani: Sulla categoria del personale militare collocato nella posizione di ausiliaria.

Alberto PAGANI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Angelo TOFALO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alberto PAGANI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatto ed auspica che le questioni sollevate con l'atto di sindacato

ispettivo possano essere recepite nelle circolari che disciplinano le procedure per avvalersi, da parte delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali, del personale collocato in ausiliaria.

Rileva, infatti, che, a livello previdenziale, potrebbe emergere una contraddizione tra quanto avviene nel mondo militare – dove si versano i contributi per oltre 40 anni e, nel caso in cui si dovesse transitare in ausiliaria, si subisce un prelievo aggiuntivo del 10 per cento sul trattamento pensionistico – e quanto invece intenderebbe fare il nuovo Governo rispetto a tutti gli altri lavoratori, consentendo il collocamento in pensione al raggiungimento della cosiddetta « quota cento » tra gli anni contributivi e quelli di anzianità anagrafica. Auspica, inoltre, che tale istituto possa essere utilizzato nella maniera più adeguata con riferimento alle professionalità dei soggetti posti in ausiliaria.

Gianluca RIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00690 Ferro: Sulla chiusura della stazione dei carabinieri del Comune di Spezzano della Sila (CS).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa alla questione sollevata con l'atto in discussione, vorrei soffermarmi brevemente sull'importante e indiscusso ruolo che l'Arma dei Carabinieri svolge nell'ambito dell'ampia missione affidata alle Forze armate per la sicurezza e la difesa del Paese, nonché per la salvaguardia delle libere istituzioni.

Colgo, altresì, l'occasione per sottolineare come l'Arma dei Carabinieri rappresenti una delle istituzioni più vicine ai cittadini, nei confronti dei quali svolge la sua costante azione di prevenzione quale espressione significativa della presenza dello Stato sul territorio, grazie alla capillare distribuzione dei suoi presidi, con una loro mirata collocazione, privilegiando le aree maggiormente interessate da problematiche di sicurezza con una loro mirata ricollocazione, in piena sintonia con le altre Forze di Polizia e con gli orientamenti dei Prefetti.

In tale ottica, lo scorso 20 agosto il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha determinato la soppressione della Stazione di Spezzano della Sila che occupava, dal 1987, un immobile di proprietà privata, per il quale il Ministero dell'interno versava un canone di circa 17.000 euro annui.

Nel merito, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha comunicato che:

il provvedimento, in fase di attuazione da parte della linea gerarchica, si

inserisce in una più ampia manovra ordinativa volta ad adeguare lo scompartimento territoriale dell'Arma alle mutate realtà amministrative, a seguito dell'istituzione, in data 5 maggio 2017, del Comune di Casali del Manco, in provincia di Cosenza (mediante la fusione dei Comuni di Pedace, Serra Pedace, Trenta, Casole Bruzio e Spezzano Piccolo, tutti ricadenti nella stessa provincia di Cosenza);

su concorde avviso del Prefetto di Cosenza, si è proceduto, pertanto, a ripartire il territorio della Stazione di Spezzano della Sila tra i territori delle confinanti Stazioni di Pedace e Celico, potenziate per l'occorrenza;

a seguito dell'attuazione di tale provvedimento, la Stazione di Pedace estenderà la propria competenza su tutto il comune di Casali del Manco, assumendo la denominazione di « Stazione Carabinieri di Casali del Manco »;

nell'agosto 2017, l'Amministrazione comunale di Spezzano della Sila aveva messo a disposizione, ad uso gratuito, un immobile da adibire a sede della Stazione Carabinieri che, tuttavia – a seguito di ponderati approfondimenti – non è risultato in linea con le ipotesi di razionalizzazione dei presidi dell'Arma sul territorio.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00691 Tripodi: Sulla razionalizzazione dei programmi d'armamento della difesa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza per il 2018 riporta le linee generali degli intendimenti del Dicastero – già peraltro illustrati dal Ministro in sede di esposizione delle linee programmatiche della Difesa – sui programmi di proprio interesse.

In particolare, tali intendimenti riflettono gli sviluppi dell'attuale congiuntura economico-finanziaria, che hanno imposto un'attività di razionalizzazione delle spese inerenti a taluni programmi di ammodernamento/rinnovamento dello Strumento militare.

Tale razionalizzazione consentirà di proseguire, in maniera ancora più decisa, verso l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche, secondo gli imprescindibili principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Nello specifico, è opportuno ricordare che la valutazione di tali programmi – tuttora in atto – viene svolta nell'ottica della totale aderenza al contratto di Governo che, nella parte relativa alla Difesa, sancisce l'imprescindibilità della tutela dell'industria italiana del comparto.

In particolare, i programmi in questione vengono esaminati in base a criteri tassativi e stringenti, tra i quali, oltre alla funzionalità allo svolgimento dei compiti istituzionali della Difesa e al soddisfacimento degli interessi vitali e strategici del Paese, va menzionata la rilevanza in termini di indotto economico e occupazionale, le ricadute in termini di *know-how* – sia nel mercato di settore, sia quale punto di forza nazionale in ini-

ziative industriali in ambito europeo – la loro multifunzionalità e multidimensionalità e, non ultimo, il loro possibile e concreto impiego anche in ambito civile – il così chiamato *dual use*.

Le possibili revisioni che conseguiranno ad esito di tale valutazione saranno inserite nel Documento Programmatico Pluriennale relativo al triennio 2018-2020, che sarà reso pubblico a breve, e nel cui ambito sarà possibile avere piena evidenza dei programmi interessati.

Tengo comunque a sottolineare che la razionalizzazione consisterà esclusivamente in una rimodulazione dei profili finanziari di tali programmi, i cui livelli di spesa saranno adeguatamente dilazionati in un arco pluriennale, mantenendone tuttavia invariati gli oneri complessivi previsti per il completo sviluppo.

Alla luce di tali presupposti, è evidente come la rimodulazione in questione avrà l'obiettivo di armonizzare, nei limiti dettati da un'imprescindibile oculata gestione delle risorse, le esigenze di ammodernamento dello Strumento militare e del supporto ai settori strategici ad alta tecnologia del comparto industriale nazionale.

Infine, come affermato in sede di esposizione delle linee programmatiche del Dicastero in relazione alle iniziative in ambito continentale, l'Italia intende continuare a sostenere e valorizzare le iniziative europee, in particolare lo *European Defense Fund* (EDF), che prevede finanziamenti sia per la ricerca tecnologica nel campo della Difesa (*research window*) che per lo sviluppo comune di capacità strategiche della Difesa europea

(*capability window*), e lo *European Defence Industrial Development Programme* (EDIDP), Piano della Commissione europea che mira a supportare progetti di cooperazione multilaterale presentati da consorzi industriali che richiedono il supporto degli Stati membri di appartenenza.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00692 Pagani: Sulla categoria del personale militare collocato nella posizione ausiliaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Al fine di affrontare le questioni poste con l'atto in discussione, confermo che da poco, come correttamente evidenziato dall'interrogante, è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* (GU) l'elenco dei militari in ausiliaria: professionisti con le loro qualifiche, pronti a dare il loro contributo a Comuni, Regioni e a tutte le pubbliche amministrazioni che ne avranno necessità.

Per chiarezza espositiva, ricordo che la categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che ha manifestato, all'atto del collocamento in congedo, la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza, presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione, ai sensi dell'articolo 886 del Codice dell'Ordinamento militare (COM).

È del tutto evidente la *ratio* sottesa all'esistenza di tale categoria di personale, che consente di poter disporre di un bacino di personale in età ancora non troppo avanzata, che ha dovuto lasciare il servizio per raggiunti limiti ordinamentali, in possesso di una consistente esperienza professionale e dei requisiti fisici e morali per continuare ad assolvere le funzioni del grado in maniera adeguata e proficua.

In tale contesto, tutte le amministrazioni pubbliche, nazionali e locali, potranno attingere al personale della Difesa in ausiliaria.

Nel merito del quesito posto, sottolineo che:

il regime fiscale cui è sottoposto il personale in posizione di ausiliaria, richia-

mato o meno, è il medesimo di tutti i lavoratori dipendenti. Il prelievo di circa il 10 per cento citato nell'interrogazione è riconducibile, presumibilmente, alla contribuzione previdenziale gravante su tutto il trattamento pensionistico provvisorio, indipendentemente dai richiami in servizio;

le funzioni e le qualifiche da attribuire a seguito del richiamo dovranno corrispondere alle competenze ed al grado posseduto dall'interessato;

la durata del richiamo non potrà eccedere il periodo di ausiliaria, che per tutti è pari a cinque anni dalla data di cessazione dal servizio;

in caso di infortunio, il militare richiamato gode delle stesse tutele del militare in servizio;

lo stato giuridico del militare in ausiliaria richiamato è il medesimo di quello in servizio.

Al riguardo, il Dicastero sta implementando la circolare che disciplina le procedure per avvalersi, da parte delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali, del personale collocato in ausiliaria.

Come già anticipato, la pubblicazione in GU delle liste del personale collocato in ausiliaria e dei relativi ruoli è avvenuta in ossequio alla vigente normativa, articolo 992 del COM, e al criterio di trasparenza nei rapporti con la PA con cui questo governo intende costantemente rapportarsi.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di <i>referendum</i> previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. C. 543-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	67
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi. Atto n. 42 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76
---	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 9.35.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

C. 543-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Rebecca FRASSINI (Lega), *relatrice*, osserva che la proposta di legge in titolo, non corredata di relazione tecnica, riproduce, con modificazioni, l'A.C. 3113 che, nella XVII legislatura, è stato approvato dalla Camera in prima lettura e trasmesso al Senato, che non ne ha concluso l'esame entro il termine della legislatura medesima. Passa quindi all'esame delle norme della proposta di legge che presentano profili finanziari, anche alla luce della relazione tecnica, della documentazione e dei chiarimenti del Governo già pervenuti, nella XVII legislatura, sul testo dell'A.C. 3113.

Con riferimento agli articoli 1 e 9, comma 1, primo periodo, recanti modifiche al testo unico delle leggi sulla elezione della Camera dei deputati e relativa disposizione finanziaria, rileva che nella XVII legislatura, al fine di escludere oneri derivanti dalla sostituzione totale e immediata delle cabine elettorali, la Commissione di merito ha riformulato il testo del comma 1, lettera *d*), che, originariamente, dettava le caratteristiche tecniche delle nuove cabine senza fare rinvio a decreti ministeriali. Osserva che la nuova formulazione, conforme a quella riportata anche nella proposta di legge in esame, stabilisce che le nuove cabine siano adottate in caso di necessità di sostituzione delle vecchie cabine, anche attraverso un riadattamento di quelle in dotazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Rileva, inoltre, che la nuova formulazione demanda ad un decreto del Ministero dell'interno la determinazione dell'altezza delle cabine oggetto di sostituzione, stabilendo altresì che la cabina debba garantire la segretezza delle operazioni di voto, riparando il solo busto dell'elettore. In proposito, ritiene che andrebbe confermato quanto dichiarato dal Governo nella precedente legislatura, ovvero sia che all'attuazione delle disposizioni in materia di cabine elettorali sia possibile provvedere senza nuovi o maggiori oneri. Per quanto attiene agli oneri per la sostituzione delle urne, non ha osservazioni da formulare nel presupposto — sul quale appare comunque opportuna una conferma — che l'autorizzazione di spesa risulti tuttora congrua rispetto alle esigenze di spesa derivanti dalle disposizioni in esame.

Per quanto concerne le verifiche di ufficio — da svolgere al fine di accertare che coloro che sono incaricati di svolgere funzioni nei seggi elettorali non siano stati oggetto di particolari sentenze di condanna — ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l'effettiva pos-

sibilità per le amministrazioni interessate di far fronte a tali compiti nell'ambito delle risorse disponibili.

In merito all'articolo 3, recante modifiche al testo unico sulla composizione e sulla elezione degli organi delle amministrazioni comunali, per quanto concerne gli eventuali oneri derivanti dall'adeguamento delle cabine per l'espressione del voto e dalle verifiche di ufficio sui requisiti di onorabilità degli incaricati di funzioni nei seggi elettorali rinvia alle considerazioni svolte con riferimento alle norme recate dall'articolo 1.

In merito agli articoli 4 e 9, comma 1, secondo periodo, concernenti sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e formazione obbligatoria degli scrutatori e relativa disposizione finanziaria, nel prendere atto di quanto esposto dalla Ragioneria generale dello Stato nella lettera di accompagnamento della relazione tecnica presentata nella scorsa legislatura, considera necessario che siano forniti dati ed elementi volti a confermare la possibilità di svolgere le attività necessarie per il sorteggio degli scrutatori senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito all'onere di 60.000 euro per l'anno della formazione *on line*, pur considerando che il medesimo è formulato come limite massimo di spesa ed è determinato in misura identica a quanto indicato nel testo presentato nella precedente legislatura, reputa tuttavia opportuna una conferma riguardo alla congruità della spesa autorizzata rispetto alle finalità previste.

In merito all'articolo 5, recante determinazione del numero minimo di elettori iscritti in una lista di sezione, ritiene opportuna una conferma circa la neutralità finanziaria delle disposizioni, come risultante dall'esame parlamentare nella XVII legislatura.

In merito all'articolo 7, recante espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dei referendum e delle elezioni europee, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare che le attività amministrative necessarie per l'espressione del voto referendario al di fuori del comune di residenza possano

essere svolte dalle amministrazioni interessate senza maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla clausola di cui al comma 6 e come risultante dall'esame parlamentare svolto nella XVII legislatura.

In merito all'articolo 8, relativo al personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali, reputa necessaria una conferma circa la neutralità finanziaria delle disposizioni, come risultante dall'esame parlamentare nella XVII legislatura.

In merito ai profili di copertura, fa infine presente che l'articolo 9, comma 1, provvede agli oneri derivanti dalla fornitura di urne per la votazione in materiale semitrasparente, pari ad euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2019, nonché dalla formazione *on line* degli scrutatori, pari ad euro 60.000 per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019 e 2020, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al triennio 2018-2020. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, atteso che il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, replicando alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, osserva che l'articolo 1 apporta modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con riferimento ad aspetti specifici del procedimento elettorale, in particolare con riferimento alla dotazione dell'arredamento per l'espressione del voto, alla nomina dei presidenti di seggio, alla individuazione degli scrutatori e ai requisiti soggettivi e di moralità che devono essere posseduti dai predetti componenti degli uffici elettorali di sezione.

Osserva altresì che al comma 1, lettera a), del citato articolo 1 si introduce la principale novità sul cosiddetto « arredo elettorale » prevedendo che le urne siano

di « materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno e impedire l'identificazione delle stesse ». Al riguardo, conferma che il costo per l'acquisto di siffatte urne è stato quantificato in euro 738.744 – costo risultante dalla moltiplicazione del numero di 61.562 seggi per il costo medio di un'urna in polipropilene pari ad euro 12, comprensivo di costi di imballaggio, trasporto ed IVA – e che pertanto la relativa autorizzazione di spesa risulta tuttora congrua rispetto alle esigenze di spesa derivanti dalle disposizioni in esame.

Conferma altresì che la sostituzione delle cabine disciplinata dal comma 1, lettera d), del medesimo articolo 1 sarà graduale e vi si provvederà anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Chiarisce inoltre che all'articolo 3 vengono introdotte modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con particolare riferimento al procedimento di nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori, dei requisiti soggettivi e morali che devono essere posseduti dai predetti componenti degli uffici elettorali di sezione, stabilendosi altresì che al fine di accertare il possesso di questi requisiti siano effettuate verifiche d'ufficio.

In proposito, osserva che tali disposizioni presentano carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tale tipologia di attività è già svolta dagli Uffici elettorali comunali;

Rileva che al comma 1, lettera c), n. 1), del medesimo articolo 3 viene poi riproposta la disposizione sul nuovo modello di cabina elettorale, per cui vale quanto detto con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera d).

Segnala che l'articolo 4, che apporta modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo

degli scrutatori e delle relative modalità di nomina, presenta carattere ordinamentale e che alla sua attuazione dovrà provvedersi nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Evidenzia inoltre che al comma 1, lettera *b*), del citato articolo 4, la spesa autorizzata, pari a 60.000 euro per il 2019, per la formazione *on line* dei soggetti nominati componenti dei seggi elettorali sulle corrette procedure di spoglio, appare congrua giacché il progetto di *e-learning* per i componenti di seggio potrebbe essere sviluppato dalla Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno con un limitato apporto di esperti esterni in comunicazione.

Chiarisce che l'articolo 5, che dispone, mediante novella all'articolo 34 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, l'innalzamento del numero minimo di elettori che di norma sono iscritti in una sezione elettorale, portandolo dagli attuali 500 a 700, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, viceversa, la possibilità di aumentare il numero minimo di iscritti per ogni sezione elettorale, comportando una contestuale riduzione del numero di sezioni elettorali, potrà produrre risparmi di spesa allo stato non quantificabili.

Rileva che le disposizioni di cui all'articolo 7, che consentono a coloro che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella di appartenenza, di chiedere l'ammissione al voto referendario nel comune in cui dimorano temporaneamente, presentano carattere ordinamentale e dalla loro attuazione, come precisato al comma 6 dello stesso articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che le attività amministrative necessarie saranno assicurate dalle amministrazioni interes-

sate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, con riferimento all'articolo 8, che introduce nell'ordinamento elettorale la possibilità per coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e sostegno alle vittime di terremoti e calamità naturali di votare, in occasione di consultazioni elettorali e referendarie, nel comune presso cui prestano la propria opera, al pari di quanto già riconosciuto agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori del comune di residenza, chiarisce che tale disposizione ha carattere ordinamentale e che la sua attuazione potrà essere assicurata dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rebecca FRASSINI (Lega), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 543-A, recante Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 1 apporta modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con riferimento ad aspetti specifici del procedimento eletto-

rare, in particolare con riferimento alla dotazione dell'arredamento per l'espressione del voto, alla nomina dei presidenti di seggio, alla individuazione degli scrutatori e ai requisiti soggettivi e di moralità che devono essere posseduti dai predetti componenti degli uffici elettorali di sezione;

al comma 1, lettera *a*), si introduce la principale novità sul c.d. « arredo elettorale » prevedendo che le urne siano di « materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno e impedire l'identificazione delle stesse »;

al riguardo si conferma che il costo per l'acquisto di siffatte urne è stato quantificato in euro 738.744 (costo risultante dalla moltiplicazione del numero di 61.562 seggi per il costo medio di un'urna in polipropilene pari ad euro 12, comprensivo di costi di imballaggio, trasporto ed IVA) e pertanto la relativa autorizzazione di spesa risulta tuttora congrua rispetto alle esigenze di spesa derivanti dalle disposizioni in esame;

si conferma che la sostituzione delle cabine disciplinata dal comma 1, lettera *d*), sarà graduale e vi si provvederà anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 3 vengono introdotte modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con particolare riferimento al procedimento di nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori, dei requisiti soggettivi e morali che devono essere posseduti dai predetti componenti degli uffici elettorali di sezione;

al fine di accertare il possesso di questi requisiti si stabilisce che siano effettuate verifiche d'ufficio;

tali disposizioni presentano carattere ordinamentale e non determinano nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tale tipologia di attività è già svolta dagli Uffici elettorali comunali;

al comma 1, lettera *c*), n. 1), viene, poi, riproposta la disposizione sul nuovo modello di cabina elettorale, per cui vale quanto detto con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera *d*);

l'articolo 4, che apporta modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo degli scrutatori e delle relative modalità di nomina presenta carattere ordinamentale, e alla sua attuazione dovrà provvedersi nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

al comma 1, lettera *b*), la spesa autorizzata, pari a 60.000 euro per il 2019, per la formazione « *on line* » dei soggetti nominati componenti dei seggi elettorali sulle corrette procedure di spoglio, appare congrua giacché il progetto di *e-learning* per i componenti di seggio potrebbe essere sviluppato dalla Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno con un limitato apporto di esperti esterni in comunicazione;

l'articolo 5, che dispone, mediante novella all'articolo 34 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, l'innalzamento del numero minimo di elettori che di norma sono iscritti in una sezione elettorale, portandolo dagli attuali 500 a 700, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

viceversa, la possibilità di aumentare il numero minimo di iscritti per ogni sezione elettorale, comportando una contestuale riduzione del numero di sezioni elettorali, potrà produrre risparmi di spesa allo stato non quantificabili;

le disposizioni di cui all'articolo 7, che consentono a coloro che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella di appartenenza, di chiedere l'ammissione al voto referendario nel comune in cui dimorano temporaneamente, presentano carattere ordinamentale e dalla loro attuazione, come precisato al comma 6 dello stesso articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le attività amministrative necessarie saranno assicurate dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 8, che introduce nell'ordinamento elettorale la possibilità per coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e sostegno alle vittime di terremoti e calamità naturali di votare, in occasione di consultazioni elettorali e referendarie, nel comune presso cui prestano la propria opera, al pari di quanto già riconosciuto agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori del comune di residenza, ha carattere ordinamentale e la sua attuazione potrà essere assicurata dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Rebecca FRASSINI (Lega), *relatrice*, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno

acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Fusacchia 6.101, che, sostituendo l'articolo 6, è volta a imporre un obbligo di pubblicità e trasparenza relativamente alle assunzioni di personale dipendente da parte di aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica locale o regionale, nei sei mesi antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Fusacchia 7.100 e 7.102, che sono volte a estendere, rispettivamente alle elezioni politiche e alle elezioni politiche nella circoscrizione Estero, l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dei referendum e delle elezioni europee. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 6 del medesimo articolo 7;

Macina 8.100, che, sostituendo l'articolo 8, consente l'esercizio del voto presso il comune nel quale operano ai volontari della protezione civile e dei vigili del fuoco e a coloro che sono impegnati, per motivi di lavoro, presso piattaforme marine. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 del medesimo articolo 8.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere contrario sugli emendamenti Fusacchia 6.101, 7.100 e 7.102 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime invece nulla osta sull'emendamento Macina 8.100, anche in considerazione della clausola di invarianza finanziaria dallo stesso recata, nonché sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Rebecca FRASSINI (Lega), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 6.101, 7.100 e 7.102, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.45.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 9.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164

relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi.

Atto n. 42.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2018.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 3 ottobre il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, con riferimento all'articolo 1, che disciplina la deducibilità degli interessi passivi, in merito agli effetti in termini di gettito IRES conseguenti alla modifica del calcolo del ROL (risultato operativo lordo), evidenzia come la stima abbia ricalcolato, per ogni singolo contribuente, un ROL fiscale in base alle variazioni indicate nel quadro RF, integrando a sistema statisticamente tutti i comportamenti e mediando il possibile margine di flessibilità esistente nella deducibilità dei costi o limiti nelle voci di ricavo.

Evidenzia inoltre come i criteri valutativi indicati dalle normative fiscali risultino molto più stringenti rispetto ai principi contabili alla base della valutazione delle componenti del ROL civilistico utilizzato nella normativa previgente.

Per quanto attiene al possibile incremento di DTA (imposte anticipate, ossia *deferred tax assets*) convertibili in credito d'imposta da utilizzare in compensazione, chiarisce che la modifica delle voci fiscali riferibili agli interessi passivi non genera DTA convertibili in tale credito d'imposta, non rientrando tra le fattispecie di cui al decreto-legge n. 225 del 2010.

Con riferimento agli articoli 2 e 3, segnala che è stato ipotizzato che il nuovo criterio di determinazione delle plusvalenze, che prevede il passaggio dalla valutazione con il criterio del valore normale

a quello basato sul valore di mercato, comporti mediamente un aumento delle plusvalenze del 20 per cento; per i soggetti IRES è stata considerata l'aliquota standard del 17,5 per cento, mentre per i soggetti IRPEF è stata considerata l'aliquota standard del 26 per cento.

Con riferimento all'articolo 4 – in materia di tassazione dei proventi di società controllate non residenti (note come CFC o *controlled foreign companies*) – in base alle informazioni presenti nel quadro FC delle dichiarazioni dei redditi società di capitali, conferma l'impossibilità di definire la platea dei soggetti ai quali sarà applicata la nuova disciplina e, di conseguenza, di ottenere indicazioni quantitative per la misurazione dei possibili effetti indotti dalla nuova normativa.

Osserva tuttavia che, al netto dell'impossibilità di determinare la platea dei soggetti incisi dalla nuova disciplina, che avrà ovviamente effetti di natura finanziaria, l'unica affermazione possibile, in quanto basata su un dato oggettivo, è che la riduzione del limite dei *passive income* dal 50 per cento al 33,3 per cento comporterà certamente effetti di gettito positivi, ancorché non quantificabili.

Evidenzia quindi che l'articolo 5 interviene sull'attuale disciplina del trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazioni in società estere solo in maniera marginale, operando su aspetti formali e per lo più per finalità di coordinamento normativo e di semplificazione; segnala inoltre che tale aspetto, che conferisce maggiore certezza alla disciplina, potrebbe favorire anche l'emersione di nuova base imponibile.

In merito agli articoli da 6 a 11 – recanti disposizioni in materia di disallineamenti da « ibridi » – conferma la previsione contenuta nella relazione tecnica per cui, considerata la natura antielusiva delle disposizioni, eventuali effetti finanziari sarebbero tutto al più positivi; sottolinea inoltre, pur non disponendo di puntuali informazioni in merito alle fattispecie interessate dalla disciplina illustrata, come la previsione di non onerosità sia rafforzata dalla fattispecie per cui,

essendo lo schema impositivo strutturato in maniera simmetrica tra i vari Stati membri, eventuali effetti finanziari di segno opposto si compenserebbero tra loro e risulterebbero, pertanto, neutralizzati.

In merito all'articolo 12 – che ridefinisce, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, la nozione di intermediari finanziari e di intermediari non finanziari delle *holding* finanziarie e non finanziarie – conferma, come indicato nella relazione tecnica, che la nuova definizione dovrebbe interessare un numero esiguo di soggetti, peraltro non attualmente individuabili nel numero e di conseguenza nei dati fiscali, e pertanto, considerando gli impatti di segno sia positivo che negativo conseguenti a tale nuova definizione, ne ribadisce la neutralità ai fini del gettito.

Con riguardo all'articolo 15, recante la copertura finanziaria del provvedimento, assicura la sussistenza delle necessarie disponibilità per l'anno 2020 allocate presso il Fondo per il recepimento della normativa europea.

Alberto RIBOLLA (Lega), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere.

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (Atto n. 42),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:

all'articolo 1 – che disciplina la deducibilità degli interessi passivi – in merito agli effetti in termini di gettito IRES conseguenti alla modifica del calcolo del ROL (risultato operativo lordo), si evidenzia come la stima abbia ricalcolato, per

ogni singolo contribuente, un ROL fiscale in base alle variazioni indicate nel quadro RF, integrando a sistema statisticamente tutti i comportamenti e mediando il possibile margine di flessibilità esistente nella deducibilità dei costi o limiti nelle voci di ricavo;

si evidenzia inoltre come i criteri valutativi indicati dalle normative fiscali risultino molto più stringenti rispetto ai principi contabili alla base della valutazione delle componenti del ROL civilistico utilizzato nella normativa previgente;

per quanto attiene al possibile incremento di DTA (imposte anticipate, ossia *deferred tax assets*) convertibili in credito d'imposta da utilizzare in compensazione, si evidenzia che la modifica delle voci fiscali riferibili agli interessi passivi non genera DTA convertibili in tale credito d'imposta, non rientrando tra le fattispecie di cui al decreto-legge n. 225 del 2010;

con riferimento agli articoli 2 e 3, si è ipotizzato che il nuovo criterio di determinazione delle plusvalenze, che prevede il passaggio dalla valutazione con il criterio del valore normale a quello basato sul valore di mercato, comporti mediamente un aumento delle plusvalenze del 20 per cento; per i soggetti IRES è stata considerata l'aliquota standard del 17,5 per cento, mentre per i soggetti IRPEF è stata considerata l'aliquota standard del 26 per cento;

con riferimento all'articolo 4 – in materia di tassazione dei proventi di società controllate non residenti (note come CFC o *controlled foreign companies*) – in base alle informazioni presenti nel quadro FC delle dichiarazioni dei redditi società di capitali, si conferma l'impossibilità di definire la platea dei soggetti ai quali sarà applicata la nuova disciplina e, di conseguenza, di ottenere indicazioni quantitative per la misurazione dei possibili effetti indotti dalla nuova normativa;

tuttavia, al netto dell'impossibilità di determinare la platea dei soggetti incisi dalla nuova disciplina, che avrà ovvia-

mente effetti di natura finanziaria, l'unica affermazione possibile, in quanto basata su un dato oggettivo, è che la riduzione del limite dei *passive income* dal 50 per cento al 33,3 per cento comporterà certamente effetti di gettito positivi, ancorché non quantificabili;

l'articolo 5 interviene sull'attuale disciplina del trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazioni in società estere solo in maniera marginale, operando su aspetti formali e per lo più per finalità di coordinamento normativo e di semplificazione; tale aspetto, che conferisce maggiore certezza alla disciplina, potrebbe favorire anche l'emersione di nuova base imponibile;

in merito agli articoli da 6 a 11 – recanti disposizioni in materia di disallineamenti da « ibridi » – si conferma la previsione contenuta nella relazione tecnica per cui, considerata la natura antielusiva delle disposizioni, eventuali effetti finanziari sarebbero tutto al più positivi; inoltre, pur non disponendo di puntuali informazioni in merito alle fattispecie interessate dalla disciplina illustrata, la previsione di non onerosità è rafforzata dalla fattispecie per cui, essendo lo schema impositivo strutturato in maniera simmetrica tra i vari Stati membri, eventuali effetti finanziari di segno opposto si compenserebbero tra loro e risulterebbero, pertanto, neutralizzati;

all'articolo 12 – che ridefinisce, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, la nozione di intermediari finanziari e di intermediari non finanziari delle *holding* finanziarie e non finanziarie – come indicato nella relazione tecnica, la nuova definizione dovrebbe interessare un numero esiguo di soggetti peraltro non attualmente individuabili nel numero e di conseguenza nei dati fiscali, considerando gli impatti di segno sia positivo che negativo conseguenti a tale nuova definizione, si ribadisce la neutralità ai fini del gettito;

con riguardo all'articolo 15, recante la copertura finanziaria del provvedimento, si conferma la sussistenza delle

necessarie disponibilità per l'anno 2020 allocate presso il Fondo per il recepimento della normativa europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.55 alle 10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi. Atto n. 42 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) . 77

SEDE CONSULTIVA:

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) 78

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 82

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi. Atto n. 42.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da

ultimo, nella seduta del 27 settembre scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo è scaduto martedì 9 ottobre, ma, d'intesa con il relatore, si è ritenuto opportuno – prima di concludere l'esame del provvedimento – acquisire la documentazione risultante da un breve ciclo di audizioni in corso sull'Atto presso la Commissione Finanze del Senato, con cui si sono concordate le modalità di condivisione dell'istruttoria.

Sono sinora stati ascoltati rappresentanti di Assonime (4 ottobre) e rappresentanti dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza (10 ottobre). Il ciclo di audizioni dovrebbe concludersi nella giornata di martedì 16 ottobre con l'audizione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC). Si tratta dei soggetti che hanno

partecipato al tavolo tecnico per la redazione dell'Atto istituito presso il MEF.

Ritiene che si possa concludere l'esame dell'Atto nel corso della prossima settimana – una volta acquisita la memoria che sarà depositata dall'Ordine dei commercialisti –, ove il rappresentante del Governo confermi la disponibilità ad attendere, qualche altro giorno, l'espressione del parere parlamentare, prima dell'adozione del decreto legislativo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) dichiara la disponibilità da parte del Governo ad attendere il parere della Commissione.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

C. 1209 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo GIULIODORI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti

– del decreto-legge n. 109 del 2018 recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. Preannuncia che si limiterà in questa sede a richiamare le norme di competenza della Commissione Finanze, rinviando al dossier predisposto dai servizi di documentazione per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento.

Il provvedimento è innanzitutto volto a disporre interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova, cui è dedicato il Capo I (articoli da 1 a 11), a seguito del tragico crollo del Ponte Morandi, avvenuto lo scorso il 14 agosto 2018.

In tale ambito, per quanto di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 3 detta misure in materia fiscale, relative agli immobili che a seguito del crollo del ponte Morandi hanno subito danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero.

Con riferimento ai fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero, a specifiche condizioni è disposta l'esenzione Irpef, Ires, Irap, Tasi e Imu (comma 1).

Per tali immobili è prevista l'esenzione Irpef ed Ires dal periodo d'imposta in corso (2018) fino al 31 dicembre 2020, sotto forma di non concorrenza alla formazione dell'imponibile dei relativi redditi ed è prevista l'esenzione Imu e Tasi, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva al crollo del ponte e fino al 31 dicembre 2020.

Si affida a un decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, il compito di stabilire i criteri e le modalità per il rimborso al comune di Genova del minor gettito connesso all'esenzione IMU e TASI.

Il comma 2 esclude da imposizione diretta i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti ottenuti da privati a seguito del crollo del ponte Morandi, a specifiche condizioni.

In primo luogo l'agevolazione opera per i soggetti privati che siano proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento. I danni devono essere verificati con perizia asseverata.

La misura agevolativa consiste nella non concorrenza a formare la base imponibile Irpef, Ires e Irap per le persone fisiche e giuridiche, (in sostanza, in un'esenzione fiscale) dei contributi, degli indennizzi e dei risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

Per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti *de minimis*, di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (regolamento generale) nonché del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il comma 3 reca l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020, in conseguenza del crollo e relativi ai predetti immobili.

Con il comma 4 si dispone, dal 14 agosto 2018, l'esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall'imposta di bollo per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito del crollo. Sono fatti salvi gli obblighi dichiarativi di legge, che rimangono vigenti.

Il comma 5 sospende dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019 i termini di notifica delle cartelle di pagamento, quelli per la riscossione degli atti di accertamento esecutivo, i termini previsti per le attività esecutive da parte degli agenti

della riscossione, nonché termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, se le predette attività sono destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili sgomberati o danneggiati a seguito del crollo.

Il comma 6, con riferimento agli oneri recati dall'articolo in esame, rinvia alle norme di copertura finanziaria generale del provvedimento come disciplinate dall'articolo 45.

Nel medesimo Capo I rileva ai fini delle nostre competenze anche l'articolo 8, che istituisce nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Genova una zona franca il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova, secondo quanto previsto dalla legge che ha istituito le ZFU – Zone Franche Urbane (legge n. 296 del 2006) (comma 1).

Le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo insopresse.

Il comma 2 dispone che le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca e che hanno subito a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, possono richiedere, ai fini della prosecuzione dell'attività nel Comune di Genova, alcune agevolazioni, in alternativa ai benefici di cui agli articoli 3 e 4.

Nello specifico le agevolazioni previste al comma 2 sono: esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgi-

mento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca; esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica; esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Il comma 3 prevede che le esenzioni sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 4 dispone che le esenzioni in esame spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.

Il comma 5 individua la copertura finanziaria, fino a un massimo di 20 milioni di euro annui per l'anno 2018, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 45.

Il comma 6 stabilisce che le agevolazioni previste nell'articolo in esame sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti *de minimis*, di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (regolamento generale) nonché del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il comma 7, infine, dispone che per l'attuazione degli interventi in commento si applica, in quanto compatibile, il decreto 10 aprile 2013, che definisce nel

dettaglio le agevolazioni fiscali e previdenziali relative alle zone franche urbane.

L'articolo 9, che pure investe le competenze della Commissione Finanze, dispone che la quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, riconosciuta ai porti ricadenti nell'ambito della Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, venga stabilita, per gli anni 2018 e 2019 nella misura del 3 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto nel limite di 30 milioni di euro annui.

Si tratta pertanto di un innalzamento dall'1 per cento al 3 per cento della quota del Fondo a favore dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale.

La finalità dichiarata nella disposizione è quella di contenere gli effetti negativi che l'evento — che non viene espressamente menzionato nel testo della disposizione — ha prodotto sulle attività dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale in termini di riduzione delle operazioni commerciali e dei servizi portuali.

Il Capo II del provvedimento (articoli da 12 a 16) reca disposizioni in materia di sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, mentre il Capo III (articoli da 17 a 36) è dedicato agli interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017. In tale ambito sono di interesse della Commissione Finanze le misure di proroga e sospensione dei termini di cui agli articoli 32 e 35.

In particolare, l'articolo 32 proroga ed estende l'ambito di applicazione di alcune agevolazioni introdotte dal decreto-legge n. 148 del 2017 e dalla legge di bilancio 2018 a favore dei comuni interessati dagli eventi sismici di Ischia del 21 agosto 2017. Le agevolazioni riguardano le imposte sui redditi, l'IMU, la TASI, la TARI, il rimborso di mutui contratti dai comuni, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti contratti dai

privati, la facoltà di assunzione di personale in deroga ai vincoli assunzionali.

Il comma 1 modifica l'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge n. 148 del 2017 al fine di prorogare all'anno di imposta 2019 l'esenzione – attualmente in vigore fino al 2018 – dalle imposte sui redditi dei fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 (sisma di Ischia). L'esenzione viene applicata anche ai fini del calcolo ISEE. Per i medesimi fabbricati, l'esenzione dall'IMU e dalla TASI – attualmente in vigore fino al 2018 – viene contestualmente prorogata all'anno di imposta 2020.

Il comma 2 rinvia a un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la definizione dei criteri e delle modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dalle proroghe disposte dal comma precedente. Il rimborso deve comunque contenersi entro il limite massimo complessivo di 1,43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Con il comma 3 dell'articolo in esame si autorizza il Commissario straordinario a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici di Ischia un contributo di 1,5 milioni di euro per il 2018, da erogare nel 2019, e fino a un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020, per sopperire ai maggiori oneri sostenuti per il servizio di smaltimento dei rifiuti. Le risorse sono tratte dalla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 17.

Il comma 4 estende alle rate in scadenza nel 2020 il differimento del pagamento dei mutui contratti dai comuni disposto dall'articolo 1, comma 733 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017). Gli oneri derivanti da tale comma sono quantificati dalla relazione tecnica in 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione, attualmente in vigore

fino al 31 dicembre 2018, del pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili in conseguenza degli eventi sismici di Ischia del 21 agosto 2017 e che abbiano trasmesso agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità dell'immobile.

Il comma 6 reca modifiche all'articolo 1, comma 752, della legge di bilancio 2018 finalizzate ad ampliare le facoltà di assunzione di personale dei comuni interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 al fine di assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività di ricostruzione.

Il comma 7 individua le coperture finanziarie degli oneri derivanti dall'intero articolo nelle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi di cui all'articolo 19 del decreto in esame.

L'articolo 35 dispone la sospensione di termini per la notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. I termini sospesi riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Più in dettaglio, il comma 1 sospende dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2020 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti: dagli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto e i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni; dall'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS; dalle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

Per i profili di copertura delle disposizioni in esame, si fa rinvio all'articolo 45 del decreto in esame, ai sensi del quale si provvede alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti da una serie di disposizioni, fra cui quella oggetto della presente scheda di lettura.

Il capo IV (articoli da 37 a 39) reca infine Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017 e il Capo V (articoli da 40 a 46) ulteriori interventi emergenziali.

Merita in tale Capo di essere segnalato, in quanto di interesse della Commissione, l'articolo 43, che prevede per i beneficiari dei mutui agevolati la sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate da versare entro il 30 giugno 2018 e l'allungamento della durata dell'ammortamento, non oltre il 31 dicembre 2026.

In particolare, il comma 1 prevede che i soggetti beneficiari dei mutui agevolati possono beneficiare: della sospensione di 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 30 giugno 2018; di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 31 dicembre 2026.

I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia S.p.A. la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei beneficiari da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, procede, nel

rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito (comprensivo di sorte capitale ed interessi), da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Sono fatte salve le transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Gli oneri, in termini di fabbisogno, sono pari a euro 30 milioni per il 2018 e a euro 10 milioni per il 2019; ad essi si provvede ai sensi dell'articolo 45, alla cui scheda si rinvia.

Il comma 2 autorizza Invitalia, previa acquisizione di parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto per il recupero dei crediti in ragione della morosità sulla restituzione delle rate.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	83
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893 Orlando (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Chiara Caucino a Presidente della Fondazione Ordine Mauriziano. Nomina n. 7 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
Proposta di nomina del maestro Giulio Rapetti Mogol a Presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Nomina n. 8 (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza del presidente, Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.

C. 893 Orlando.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

Alessandra CARBONARO (PD), *relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione giustizia il parere sugli aspetti di propria competenza del nuovo testo della proposta di legge C. 893 Orlando, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione giustizia. La proposta si propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, che si trovano oggi contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), inserendole nel codice penale. Nel testo iniziale, precedente all'emendazione compiuta dalla Commissione giustizia, il provvedimento riproduceva il disegno di legge del Governo Gentiloni Silveri approvato su questa materia nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati ma non dal Senato (si veda l'atto Senato n. 2864).

Fa presente che trattandosi di testo approvato da un ramo del Parlamento nella scorsa legislatura, è stata possibile l'applicazione dell'articolo 107 del Regolamento della Camera, in base al quale, se nei primi sei mesi dall'inizio della legisla-

tura è presentato un progetto di legge che riproduca l'identico testo di un progetto approvato dalla Camera nella precedente legislatura, l'Assemblea, dichiarandone l'urgenza, può fissare alla Commissione competente un termine di quindici giorni per riferire, iscrivendo poi il progetto all'ordine del giorno dell'Assemblea. Nella scorsa legislatura, contestualmente all'approvazione da parte della Camera del disegno di legge in questione, il Consiglio d'Europa ha adottato una Convenzione volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell'azione dell'Organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata (cosiddetta Convenzione di Nicosia, del 19 maggio 2017). La Convenzione prevede che costituiscano reato diverse condotte in danno di beni culturali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti. Riconosce, inoltre, come reato la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali. L'Italia ha firmato la Convenzione, insieme ad altri otto Stati membri del Consiglio d'Europa, ma la stessa non è ancora entrata in vigore in quanto è stata ratificata da un solo Stato (Cipro). A seguito delle modifiche approvate dalla commissione di merito, la proposta di legge in esame si compone di 7 articoli. La proposta colloca nel codice penale la previsione di illeciti penali in materia di beni culturali, attualmente ripartiti tra il codice penale e il codice dei beni culturali; introduce nuove fattispecie di reato; innalza le pene edittali vigenti, dando attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata; introduce aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.

Nel dettaglio, la proposta di legge inserisce nel codice penale disposizioni per punire: il furto di beni culturali con la reclusione da 2 a 8 anni (pena significativamente più elevata rispetto a quella

prevista per il furto); l'appropriazione indebita di beni culturali con la reclusione da 1 a 4 anni; la ricettazione di beni culturali con la reclusione da 3 a 12 anni; l'impiego illecito di beni culturali, con la reclusione da 4 a 12 anni; il riciclaggio di beni culturali, con la reclusione da 5 a 14 anni; l'autoriciclaggio di beni culturali, con la reclusione da 3 a 10 anni; la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni; le violazioni di legge in materia di alienazione di beni culturali, con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 80.000 euro; l'uscita o esportazione illecite di beni culturali, con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro; la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici, con la reclusione da 1 a 5 anni; la devastazione e il saccheggio di beni culturali, con la reclusione da 10 a 18 anni; la contraffazione di opere d'arte, con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa fino a 10.000 euro; la realizzazione di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, con la reclusione da 2 a 8 anni. Sono previste aggravanti e attenuanti. È prevista la confisca penale obbligatoria – anche per equivalente – delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo. Le disposizioni si applicano anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale. È stato inoltre previsto come illecito anche il possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli, quando ci si trovi in zone di interesse culturale come aree archeologiche o simili. La disciplina di legge sulle attività di pubblica sicurezza svolte da pubblici ufficiali sotto-copertura sono state estese per renderle applicabili anche alle indagini sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali.

Infine è stata prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

In conclusione, considerato che la finalità del provvedimento non può che essere condivisa dalla Commissione, propone l'espressione di un parere favorevole.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), preannunciando il voto favorevole, ricorda che trattasi di un testo ampiamente discusso nel corso della XVII legislatura che tiene in conto i numerosi rischi ai quali è esposto il patrimonio culturale del Paese, per i quali è necessario approntare sistemi di tutela.

Antonio PALMIERI (FI) si dichiara favorevole in linea di principio a tutte le forme di tutela e protezione dei beni culturali. Tuttavia, ritiene che l'inasprimento delle pene per i reati connessi al patrimonio culturale sia una misura eccessiva, anche perché le sanzioni previste dal testo in esame risultano a volte più severe di quelle comminate per reati a suo parere molto più gravi. Dopo aver ricordato che Forza Italia non è mai a favore degli eccessi di giustizialismo, preannuncia la sua astensione dalla votazione.

Nicola FRATOIANNI (LeU) preannuncia il suo voto favorevole, in linea con la posizione già tenuta dalla sua parte politica nella precedente legislatura sul testo in esame.

Daniele BELOTTI (Lega), preannunciando il voto favorevole della Lega, esprime il parere che per scongiurare il traffico di opere d'arte e gli atti di vandalismo servano deterrenti anche molto severi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza del presidente, Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

La seduta comincia alle 14.20.

Proposta di nomina dell'avvocato Chiara Caucino a Presidente della Fondazione Ordine Mauriziano.

Nomina n. 7.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2018.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) esprime perplessità rispetto al nome proposto dal Governo per la nomina, che a suo avviso è poco corrispondente al profilo richiesto. Dopo aver ricordato che l'Ordine Mauriziano è un'antichissima istituzione che custodisce un patrimonio culturale di grandissimo peso e svolge ruoli di assistenza e beneficenza, sottolinea che l'articolo 7 dello Statuto dell'Ordine prevede che il presidente debba essere nominato tra soggetti in possesso di comprovata competenza ed esperienza negli ambiti della conservazione e valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura. Rileva quindi che quello proposto è senz'altro il profilo di un ottimo avvocato amministrativista, ma dal curriculum trasmesso non si evince un'esperienza consolidata nel settore dei beni culturali quale quella richiesta per la gestione di un patrimonio culturale della portata di quello affidato all'Ordine Mauriziano. Preannuncia, pertanto, il voto contrario del suo gruppo.

Patrizia MARROCCO (FI), condividendo le ragioni di dubbio espresse dalla deputata Piccoli Nardelli, preannuncia l'astensione dalla votazione del gruppo di Forza Italia.

Nicola FRATOIANNI (LeU), premesso di concordare con quanto osservato dalla deputata Piccoli Nardelli, preannuncia il voto contrario, spiegando che esso non va inteso come un giudizio negativo sulla persona proposta per la nomina, ma solo come un giudizio di non adeguata corrispondenza tra il suo curriculum e il profilo richiesto, tanto più alla luce dello Statuto dell'Ordine. Riterrebbe quindi utile un supplemento di riflessione da parte della maggioranza su una proposta di nomina che, a suo avviso, rasenta l'illegittimità.

Federico MOLLICONE (FdI) preannuncia l'astensione dalla votazione del gruppo di Fratelli d'Italia.

Rosa Alba TESTAMENTO (M5S), *relatrice*, dopo aver rimarcato l'adeguatezza del profilo della candidata, il cui *curriculum* ha il suo punto di forza nell'eclettismo di interessi e nella ricchezza di esperienze, anche in diversi campi artistici, propone di esprimere parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere della relatrice.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	39
Votanti	33
Astenuti	6
Maggioranza	17
Hanno votato <i>sì</i>	20
Hanno votato <i>no</i>	3

(La Commissione approva).

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che comunicherà alla Presidenza della Camera il parere favorevole testé espresso, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Acunzo, Anzaldi, Ascani, Azzolina, Basini, Bella, Belotti, Carbonaro,

Casa, Ciampi, Colmellere, Di Giorgi, Fogliani, Frate, Fratoianni, Fusacchia, Gallo, Latini, Lattanzio, Melicchio, Nitti, Patelli, Piccoli Nardelli, Prestipino, Racchella, Rossi, Sasso, Testamento, Toccafondi, Torto, Tuzi, Villani, Zennaro in sostituzione di Marzana.

Si sono astenuti i deputati Aprea, Casciello, Marrocco, Mollicone, Palmieri, Saccani Jotti.

Proposta di nomina del maestro Giulio Rapetti Mogol a Presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Nomina n. 8.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Michele NITTI, *relatore*, riferisce che il Consiglio di sorveglianza della SIAE, riunitosi in data 10 settembre 2018, ha designato il Maestro Giulio Rapetti Mogol per la carica di presidente del Consiglio di Gestione della SIAE. Ricorda che la Società italiana degli autori, istituita nel 1882, assume l'attuale denominazione di SIAE nel 1927: essa, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 2 del 2008, è un ente pubblico economico a base associativa, che svolge le funzioni attribuite dalla legge in materia di diritto d'autore. La SIAE quindi concede le autorizzazioni per l'utilizzazione economica delle opere protette, percepisce i proventi derivanti da dette autorizzazioni e ripartisce tali proventi tra gli aventi diritto. Gestisce altresì servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti. L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato, ma l'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza.

In base allo statuto dell'ente, il Consiglio di gestione della SIAE è composto da

cinque componenti, compreso il Presidente, eletti dal Consiglio di sorveglianza; essi, ivi incluso il suo Presidente, restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una volta. Il primo candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è designato Presidente del Consiglio di gestione. Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto della SIAE, il Presidente del Consiglio di gestione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. La norma statutaria è contenuta anche nella legge citata (n. 2 del 2008), in base alla quale il presidente della SIAE è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa designazione da parte dell'assemblea della SIAE. In generale, il parere parlamentare sulle nomine di competenza del Governo è previsto dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

La VII Commissione è quindi chiamata ad esprimere il parere sulla proposta di nomina del maestro Giulio Rapetti Mogol a Presidente del Consiglio di gestione della SIAE. Per completezza, riferisce che lo affiancheranno, in qualità di Consiglieri, Salvatore Nastasi, Roberto Razzini, Claudio Buja e Federico Monti Arduini. Ricorda inoltre che il Consiglio di sorveglianza ha proceduto altresì all'elezione di Andrea Purgatori a Presidente del Consiglio di sorveglianza e che Paolo Franchini è stato confermato nella carica di vicepresidente.

Con riferimento al profilo professionale, premesso che Mogol non ha bisogno di essere presentato, rinvia per ogni approfondimento al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina trasmessa dal Governo. Propone fin da ora di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Anna ASCANI (PD), sottolineando l'evidente differenza di livello del soggetto proposto per questa nomina rispetto a quello della precedente nomina, annuncia il voto favorevole del suo gruppo e preannuncia che intende chiedere, una volta che il procedimento di nomina si sarà perfezionato, che il presidente Mogol sia audito dalla Commissione per conoscere il suo avviso in merito alle delicate questioni poste dalla nuova normativa europea sul diritto d'autore.

Valentina APREA (FI), dopo aver sottolineato l'autorevolezza del candidato e i suoi riconosciuti meriti professionali ed artistici, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Federico MOLLICONE (FdI), premesso che la nomina di Mogol giunge in un momento assai delicato del dibattito sul diritto d'autore, coglie l'occasione per esprimere l'auspicio che la disciplina in materia possa presto essere ridefinita. Sulla nomina, evidenzia che il candidato non ha bisogno di presentazioni, essendo un vero « monumento vivente » nel mondo artistico-musicale, di modo che rappresenta la persona giusta al momento giusto. Preannunciando la presentazione di una proposta di legge sulla disciplina del pagamento dei diritti d'autore, dichiara il suo voto favorevole.

Daniele BELOTTI (Lega) esprime il favore della Lega per la nomina di Mogol a presidente della SIAE, in considerazione delle sue competenze e del suo curriculum. Aggiunge di non essere contrario alla sua audizione, quando il procedimento di nomina si sarà completato, ma ritiene che la posizione che Mogol esprimerà sul tema del diritto d'autore in qualità di presidente della SIAE sia prevedibile.

Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD), intervenendo sull'organizzazione dei lavori, chiede al presidente se – considerata l'unanimità dei consensi su Mogol – sia possibile deliberare sulla proposta di nomina per acclamazione. Se necessario,

gli chiede di voler mettere in votazione la proposta di votare per alzata di mano, anche in considerazione del fatto che il sistema delle palline bianche e nere non garantisce, a suo avviso, la segretezza del voto.

Federico MOLLICONE (FdI) concorda con il deputato Fusacchia sul fatto che il voto espresso con il sistema delle palline bianche e nere non assicura la segretezza e sul fatto che il voto segreto è superfluo quando c'è unanimità di consensi.

Luigi GALLO, *presidente*, chiarisce che, a norma dell'articolo 49 del regolamento, le votazioni riguardanti le persone sono effettuate necessariamente a scrutinio segreto e che non è facoltà della Commissione derogare alla predetta norma, neppure qualora nessuno si opponesse: questo in ragione del fatto che l'istituto del voto segreto è inteso a tutelare la libertà di scelta di ciascun deputato, consentendogli di votare in dissenso rispetto al gruppo di appartenenza senza doverlo dichiarare. Quanto alla segretezza, ritiene che il sistema delle palline bianche e nere la garantisca appieno, a condizione di adottare le opportune cautele al momento di distinguerle per deporle nell'urna.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere del relatore.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	40
Votanti	40
Maggioranza	21
Hanno votato <i>sì</i>	38
Hanno votato <i>no</i>	2

(*La Commissione approva*).

Luigi GALLO (M5S), *presidente*, avverte che comunicherà alla Presidenza della Camera il parere favorevole testé espresso, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Acunzo, Anzaldi, Aprea Ascani, Azzolina, Basini, Bella, Belotti, Carbonaro, Casa, Casciello, Ciampi, Colmellere, Di Giorgi, Fogliani, Franceschini, Frate, Fusacchia, Gallo, Latini, Lattanzio, Mariani, Marin, Melicchio, Mollicone, Nitti, Palmieri, Patelli, Piccoli Nardelli, Prestipino, Racchella, Rossi, Saccani Jotti, Sasso, Testamento, Toccafondi, Torto, Tuzi, Villani, Zennaro in sostituzione di Marzana.

La seduta termina alle 15.10.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	89
------------------	----

Giovedì 11 ottobre 2018.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00035 Nardi: Verifica ai fini della previsione di una sosta nella stazione di Massa dei treni Frecciargento della linea ad alta velocità Genova-Roma	90
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	92
5-00002 Foti: Gravi disservizi e carenze di organico del comparto dei mezzi pesanti dell'ufficio della Motorizzazione civile di Piacenza	90
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	93
5-00064 Carnevali: Disagi degli utenti degli uffici della Motorizzazione civile di Bergamo.	
5-00081 Carnevali: Carenze di organico degli uffici della Motorizzazione civile di Bergamo	91
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	95

INTERROGAZIONI

Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.30.

5-00035 Nardi: Verifica ai fini della previsione di una sosta nella stazione di Massa dei treni Frecciargento della linea ad alta velocità Genova-Roma.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Martina NARDI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ricordando come il tema della mobilità rappresenti sempre una questione di rilevanza nazionale. Si tratta quindi di co-

niugare le logiche di mercato con le esigenze dei territori che in questo caso si sono visti eliminare un servizio da sempre esistente.

5-00002 Foti: Gravi disservizi e carenze di organico del comparto dei mezzi pesanti dell'ufficio della Motorizzazione civile di Piacenza.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tommaso FOTI (FdI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che individua solo in parte le soluzioni più adeguate alle criticità segnalate relative agli uffici della motorizzazione civile in questione.

Risulta infatti evidente che solo l'assegnazione di nuovo personale in modo permanente può fare fronte efficacemente alle notevoli carenze di personale e che il

numero di veicoli immatricolati non può rappresentare un parametro adeguato.

5-00064 Carnevali: Disagi degli utenti degli uffici della Motorizzazione civile di Bergamo.

5-00081 Carnevali: Carenze di organico degli uffici della Motorizzazione civile di Bergamo.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elena CARNEVALI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, evi-

denziando la ormai cronica carenza di personale negli uffici della Motorizzazione civile di Bergamo. Giudica quindi del tutto insufficienti le unità di personale che il Governo intende assegnare alla sede di Bergamo, così come lo stanziamento di 5 milioni finalizzato, peraltro, ai controlli sulle emissioni inquinanti.

Ricorda infine che grazie ad un emendamento a sua prima firma nell'ultima legge di bilancio è stato previsto lo svolgimento di un nuovo concorso per l'assunzione di nuove 200 unità di personale da destinare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concorso che attualmente è ancora nella fase delle selezioni preliminari.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

5-00035 Nardi: Verifica ai fini della previsione di una sosta nella stazione di Massa dei treni Frecciargento della linea ad alta velocità Genova-Roma.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Come è noto, i servizi ferroviari delle *Freccie* sono effettuati in regime di mercato e, non essendo oggetto di alcun corrispettivo pubblico, si sostengono esclusivamente con i ricavi da traffico e pertanto gestiti dall'impresa ferroviaria in piena autonomia commerciale; anche la programmazione, quindi, si basa su valutazioni finalizzate a garantirne la sostenibilità economica.

In particolare, i treni *Frecciargento* – che hanno un numero limitato di fermate e che utilizzano anche linee ad Alta Velocità – sono destinati a servire stazioni sulle quali convergono flussi di traffico rilevanti.

Pertanto, Trenitalia ha segnalato che anche per l'assegnazione delle fermate della coppia di *Frecciargento* Genova-

Roma e viceversa sono state individuate le stazioni che presentano i volumi di traffico di maggior rilievo: La Spezia, Pisa e Firenze.

Pertanto la medesima società evidenzia che giornalmente la stazione di Massa è direttamente collegata con Roma da sei coppie di treni *Frecciabianca* e da tre coppie di *Intercity*; ulteriori, numerose soluzioni di viaggio sono possibili con l'interscambio tra i servizi regionali e quelli di media-lunga percorrenza.

In ogni caso, Trenitalia assicura che continuerà a monitorare attentamente l'andamento del traffico viaggiatori nella stazione di Massa per verificare eventuali variazioni incrementali tali da richiedere modifiche all'attuale programmazione.

ALLEGATO 2

5-00002 Foti: Gravi disservizi e carenze di organico del comparto dei mezzi pesanti dell'ufficio della Motorizzazione civile di Piacenza.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In via generale, occorre premettere che molti Uffici di Motorizzazione della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est (DGT NE), compreso l'Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) di Parma e relative sezioni coordinate, fra le quali quella di Piacenza, soffrono della carenza di personale tecnico; tale carenza si riflette indubbiamente sullo svolgimento delle attività di revisione e collaudo, incluse quelle dei mezzi pesanti.

In particolare, la Sezione di Piacenza presenta in organico un solo ingegnere e tre tecnici, i quali, oltre ad effettuare operazioni di collaudo e revisione, sono impegnati nell'espletamento di tutte le altre numerose attività istituzionali, tra le quali ricordo gli esami di guida, compresi quelli per le patenti superiori, attività quest'ultima caratterizzata da elevatissima domanda dell'utenza.

Analogamente, l'UMC di Parma e le sue sezioni coordinate, ad eccezione di Modena, versano nella medesima carenza di organico; infatti, l'Ufficio di Parma ha in servizio tre tecnici a tempo pieno, un tecnico e un ingegnere a tempo limitato, impiegati anche questi in tutte le operazioni istituzionali, mentre la sezione di Reggio Emilia impiega tre tecnici e l'unico ingegnere in servizio a breve andrà in quiescenza.

Soltanto la Sezione di Modena vanta un maggior numero di ingegneri in servizio che costantemente forniscono ausilio alle limitrofe sedi maggiormente carenti di organico.

Sempre in termini generali, segnalo anche che il personale presente nei vari Uffici di Motorizzazione ha mediamente

una elevata anzianità di servizio e risente del mancato *turnover* che ha interessato tutte le Amministrazioni dello Stato.

Per ovviare a tale criticità, il MIT sta mettendo in campo sia interventi correttivi strutturali che provvedimenti tampone.

Quanto agli interventi a carattere strutturale, si sta provvedendo all'assunzione di alcune unità di personale con titolo di ingegnere da assegnare agli uffici maggiormente nevralgici.

In particolare per la Sezione di Piacenza sono in corso due correttivi di imminente attuazione: l'assegnazione di un nuovo ingegnere che prenderà servizio entro la fine del corrente anno e l'indizione di un bando di concorso per l'assunzione, tra l'altro, di 6 ingegneri da assegnare all'UMC di Parma e alle sezioni di Piacenza, Reggio Emilia e Modena. Al riguardo informo che le date per le prove preselettive saranno pubblicate entro il mese corrente.

Aggiungo che abbiamo provveduto a richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la possibilità di prevedere, con il primo strumento normativo utile, un incremento dei posti già messi a concorso e che è stato anche chiesto di poter prevedere uno stanziamento di 5 milioni di euro destinato agli uffici della motorizzazione e finalizzato ai controlli sulle emissioni inquinanti, sui veicoli nuovi di fabbrica e su quelli circolanti.

Nelle more, grazie all'organizzazione dell'Ufficio di Piacenza e all'impegno profuso dal personale in servizio e al cosiddetto sistema di « aiuti fra uffici », l'ufficio è stato in grado di evadere tutte le richieste ricevute, compiendo più di 14.000

revisioni nell'anno 2017, in numero superiore rispetto agli altri uffici provinciali: all'incirca 11.300 Parma, 7.500 Modena e 6.500 Reggio Emilia.

In questo contesto, l'Ufficio Polo di Parma ha sempre cercato di sopperire alle esigenze di ciascuna delle proprie sezioni coordinate inviando, all'occorrenza, personale di una sede presso le altre sedi provinciali, ottimizzando così l'attività di tutti i propri tecnici in organico.

Inoltre, sempre al fine di ottimizzare le risorse così da soddisfare le richieste dell'utenza, il Direttore dell'UMC di Parma, cui afferisce la Sezione Coordinata di Piacenza, ha organizzato diversi incontri con le associazioni e gli operatori di settore per focalizzare le problematiche esistenti e individuare in modo condiviso le migliori soluzioni.

Da tali incontri sono emersi spunti importanti che hanno reso possibile introdurre presso l'Ufficio di Piacenza, sin dallo scorso mese di aprile, alcuni correttivi organizzativi per fronteggiare anche le criticità espresse dagli autotrasportatori. In particolare:

sono state previste e concesse, entro il mese successivo, ulteriori sedute di re-

visione per quei mezzi che per poter circolare regolarmente avessero necessità della avvenuta esecuzione della revisione e non solo della prenotazione;

sono state rese disponibili un numero maggiore di sedute di revisione, aprendo le prenotazioni oltre il mese successivo, per quei mezzi che per poter circolare regolarmente avessero necessità della sola prenotazione. Ciò ha permesso agli autotrasportatori di poter operare regolarmente in attesa della revisione;

sono state aumentate le ore mensili destinate alle attività di revisione, usufruendo delle sedi esterne, come previsto dalla legge n. 870/86. In proposito, ricordo che l'utilizzo di sedi esterne, oltre ad essere una facoltà prevista dalla legge, è un *modus operandi* diffusamente adottato in tutte le province d'Italia e, talvolta, pur comportando un maggior onere di spesa diretta, preferito da alcuni autotrasportatori per motivi logistico-organizzativi. Ricordo anche che nelle sedi esterne vanno sempre ad operare tecnici della motorizzazione che si rendono disponibili a lavorare in regime di orario straordinario.

ALLEGATO 3

5-00064 Carnevali: Disagi degli utenti degli uffici della Motorizzazione civile di Bergamo.**5-00081 Carnevali: Carenze di organico degli uffici della Motorizzazione civile di Bergamo.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente agli atti n. 5-00064 e n. 5-00081 in quanto vertono su analogo argomento.

Come è noto, l'Ufficio della motorizzazione civile di Bergamo svolge anche le attività di coordinamento delle sezioni di Lecco, Como e Sondrio, un tempo uffici autonomi.

Il personale attualmente in servizio presso la sede di Bergamo è di 37 unità, di cui solo 22 abilitate a mansioni operative; inoltre sia il personale esaminatore che quello tecnico svolge anche compiti di ufficio ordinari (sportelli al pubblico, controlli amministrativi e contabili, predisposizione turni, rilascio autorizzazioni).

Va inoltre considerato che la provincia di Bergamo ha una popolazione di circa 1.113.000 abitanti e l'utenza specializzata è composta da 135 autoscuole e 358 studi di consulenza, quindi la maggiore criticità è data dalla impossibilità di soddisfare pienamente le richieste di operazioni tecniche ed esami.

In proposito, preciso che il numero medio di revisioni/anno è di circa 24.000, di cui circa 6.000 presso la sede dell'Ufficio e le restanti 18.000 presso altre sedi.

Per le operazioni tecniche di revisione e collaudo i tempi di attesa sono i seguenti.

Revisioni di veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate e autobus:

presso la sede dell'Ufficio, attualmente i veicoli vengono prenotati per il mese di febbraio 2019 (autocarri) e ottobre 2018 (autobus);

presso le sedi esterne, per novembre/dicembre 2018.

Collaudi:

di veicoli industriali, vengono prenotati entro il 17/18 ottobre;

di installazione di impianti GPL/Metano e ganci di traino, entro marzo 2019.

Per quanto riguarda gli esami, nell'anno 2017 l'Ufficio ha potuto soddisfare circa il 60/70 per cento delle richieste, effettuando 38.424 esami, di cui 19.725 teorie e 18.699 guide.

Per far fronte a tale situazione si sta intervenendo su più livelli.

A livello strutturale, è stata aumentata la potenzialità delle aule per lo svolgimento degli esami quiz informatizzati con conseguente recupero di personale esaminatore da adibire alle sedute di guida; infatti, dallo scorso 5 luglio il numero dei posti utili per aula è passato da 14 a 30.

A livello organizzativo, è previsto l'utilizzo di personale della sezione di Sondrio e si è ottenuto l'invio di una unità di personale dalla sede centrale di Roma per cinque giorni/mese a luglio, settembre e ottobre. L'attività operativa viene anche soddisfatta facendo massiccio ricorso al lavoro straordinario prestato dal personale dell'Ufficio, il quale ha sempre dimostrato massima dedizione e disponibilità.

Da ultimo, in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 570, della legge n. 205/2017, che hanno previsto l'assunzione di personale a tempo indeterminato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tale situazione di evidente criticità potrà essere in buona parte attenuata. Infatti, come evidenziato dagli stessi Onorevoli interroganti, è stato recentemente bandito un concorso per la figura professionale di funzionario ingegnere, con 6 unità destinate alla Motorizzazione di Bergamo e alle relative sezioni di Como, Lecco e Sondrio.

In proposito informo che entro la fine del corrente mese verranno pubblicate le date delle prove preselettive.

Anche qui ricordo che abbiamo provveduto a richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la possibilità di prevedere, con il primo strumento normativo utile, un incremento dei posti già messi a concorso. E aggiungo che è stato anche chiesto di poter prevedere uno stanziamento di 5 milioni di euro destinato agli uffici della motorizzazione e finalizzato ai controlli sulle emissioni inquinanti, sui veicoli nuovi di fabbrica e su quelli circolanti.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità. Nuovo testo C. 183 Gallinella (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	97
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	99

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

La seduta comincia alle 9.35.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità.

Nuovo testo C. 183 Gallinella.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato dalla seduta del 10 ottobre 2018.

Lucia SCANU (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con due condizioni (vedi allegato).

Sara MORETTO (PD) preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice. Evidenzia, infatti, come oltre alle condizioni poste ci siano altri aspetti cri-

tici del provvedimento meritevoli di essere rilevati. Ad esempio la poca chiarezza delle definizioni di « chilometro zero o utile » che la stessa relatrice ha indicato in premessa. Ma il giudizio del suo gruppo è negativo sulla proposta di legge nel suo insieme. Se infatti sono condivisibili le finalità, non lo è il risultato che crea incertezza se non addirittura delle controindicazioni per gli attori della filiera. Osserva poi come la filiera non riguarda solo prodotti agroalimentari ma la loro trasformazione e anche i prodotti dell'acquacoltura e della pesca. In quest'ultimo caso non comprende come possa essere prospettata una previsione di una filiera cortissima non superiore a 70 chilometri, come indicato nella proposta di legge. Sottolinea poi che non può essere solo la breve distanza della filiera a far sì che un prodotto diventi un prodotto di qualità. Altre perplessità le suscita l'introduzione di un nuovo logo. Non solo non è chiaro dove sarà posto, ma principalmente non si chiarisce chi lo controllerà a garanzia del consumatore. Infine osserva come non vengano minimamente presi in considerazione gli aspetti connessi allo sviluppo dell'e-commerce. In conclusione, a suo avviso, sarebbe stato più serio e produttivo

mettere mano a una vera politica della filiera.

Claudia PORCHIETTO (FI) preannuncia il voto contrario del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere della relatrice. Condivide, infatti, molte delle argomentazioni addotte dalla deputata Morretto, Inoltre, la posizione contraria è stata corroborata dalla consultazione con il gruppo di Forza Italia della XIII Commis-

sione, competente in sede referente. L'approvazione in sede referente di alcuni emendamenti correttivi non è sufficiente, infatti, a modificare il giudizio negativo sulla proposta di legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.45.

ALLEGATO

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità. Nuovo testo C. 183 Gallinella.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge recante « Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità » (Nuovo testo C. 183 Gallinella);

valutate positivamente le finalità del provvedimento;

rilevato che il nuovo testo della proposta di legge in esame fa riferimento a prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile senza chiarire espressamente se si tratta di due nozioni differenti;

preso atto che l'articolo 3, comma 1, del testo in esame prevede che « i comuni, nel caso di apertura di mercati in aree pubbliche, possono riservare agli imprenditori agricoli, singoli o associati in diverse forme di aggregazione, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato »;

ricordato, al riguardo, che l'articolo 22 della legge n. 154 del 2016 già prevede per i mercati agricoli di vendita diretta che i comuni possono definire modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità;

rilevata la necessità che la citata disposizione di cui all'articolo 3, comma 1,

del provvedimento debba essere riferita in maniera più chiara soltanto ai mercati riservati agli imprenditori agricoli cioè ai mercati riservati alla vendita diretta;

preso atto che l'articolo 5 che modifica il comma 1 dell'articolo 144 del decreto legislativo n. 50 del 2016, stabilisce che la stazione appaltante dei servizi di ristorazione collettiva preveda che « A parità di offerta, costituisce titolo preferenziale l'utilizzo, adeguatamente documentato attraverso documenti di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati, in quantità congrua, dei prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta »;

sottolineata, al riguardo, la necessità di sostituire il titolo preferenziale con un criterio di premialità all'offerente anche al fine di meglio ottemperare al principio della libera concorrenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 1, siano sostituite le parole: « mercati in aree pubbliche » con le seguenti: « mercati agricoli di cui all'articolo 22 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

2) all'articolo 5, comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, siano sostituite le parole: « titolo preferenziale » con le seguenti: « criterio di premialità ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'INPS nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 294 Meloni e C. 1071 D'Uva, recanti disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100
AVVERTENZA	100

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 11 ottobre 2018.

Audizione del Presidente dell'INPS nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 294 Meloni e C. 1071 D'Uva, recanti disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale.
C. 294 Meloni e C. 1071 D'Uva.*

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Farindustria, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 491 Massimo Enrico Baroni, recante «Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie» 101

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 101

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. C. 684 Lazzarini e C. 1109 Pini 101

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 11 ottobre 2018.

Audizione di rappresentanti di Farindustria, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 491 Massimo Enrico Baroni, recante «Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie».

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 9.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.

COMITATO RISTRETTO

**Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale.
C. 684 Lazzarini e C. 1109 Pini.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.50 alle 14.20.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	102
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile. Nuovo testo C. 183 Gallinella (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	103
ALLEGATO (<i>Emendamenti della Relatrice</i>)	108
Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare. C. 712 Molinari e altri (<i>Esame e rinvio</i>)	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzano.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente un chiarimento sul ruolo dei presidenti delle Commissioni, con partico-

lare riferimento alla posizione di terzietà e di garanzia che essi dovrebbero assumere e che dovrebbe riguardare anche il personale, da loro nominato, addetto alle rispettive segreterie.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, invita la deputata Gadda a precisare a quale specifico episodio si riferisca. Ritene, in linea generale, che la posizione di terzietà e garanzia cui la medesima ha fatto riferimento debba essere assunta anche dai membri delle segreterie dei presidenti delle Commissioni, ma osserva nel contempo come il presidente possa essere ritenuto responsabile della condotta dei propri collaboratori entro limiti ragionevoli.

Maria Chiara GADDA (PD), dopo aver stigmatizzato quanto accaduto nella seduta dell'Assemblea durante la commemorazione del professor Carlo Dell'Aringa, ritenendo che essa si sia svolta in un clima non consono e non rispettoso, anche in

considerazione della presenza in tribuna dei familiari del professor Dell'Aringa, invita il presidente a vigilare sulla condotta dei propri collaboratori, con particolare riferimento all'uso dei *social network*, ritenendo inammissibile che i predetti collaboratori formulino commenti sui provvedimenti in corso di esame o dilleghino i deputati.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile.

Nuovo testo C. 183 Gallinella.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2018.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 ottobre scorso la Commissione ha terminato l'esame delle proposte emendative presentate, inviando alle Commissioni competenti il testo risultante dagli emendamenti approvati per il parere. Al riguardo, la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole con osservazione, la X Commissione (Attività produttive) ha espresso parere favorevole con condizioni, mentre la XIV Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni.

La V Commissione (Bilancio) esprimerà il parere di competenza direttamente per l'Aula.

Avverte quindi che la relatrice ha presentato alcuni emendamenti volti a recepire i pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva (*vedi allegato*).

Rosalba CIMINO (M5S), *relatrice*, riferisce di aver predisposto tre proposte emendative volte a recepire i rilievi espressi dalle Commissioni in sede consultiva (*vedi allegato*).

Segnala che la proposta emendativa 2.50, al fine di recepire un'osservazione della XIV Commissione con la quale si è richiesto per i prodotti agricoli o alimen-

tari a chilometro zero o utile, di prevedere criteri identificativi dei prodotti che siano in linea con il principio di libera circolazione degli scambi intracomunitari, evitando di accordare preferenza alla mera origine territoriale dei prodotti, espunge, all'articolo 2, comma 1, lettera a), il riferimento alla provenienza dei prodotti a chilometro zero o utile dalla stessa regione del luogo di vendita.

La proposta emendativa 4.50, al fine di recepire un'osservazione della I Commissione con la quale si richiede che sia assicurato il coinvolgimento degli enti territoriali nella procedura di adozione del logo, prevede, al comma 1 dell'articolo 4, che il decreto ministeriale istitutivo del logo sia emanato sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

La proposta emendativa 5.50 recepisce una condizione puntuale della X Commissione con la quale si è richiesto, in ragione del rispetto del principio di libera concorrenza, di prevedere, all'articolo 5, che l'utilizzo dei prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta debba rappresentare criterio di premialità piuttosto che titolo preferenziale ai fini dell'aggiudicazione delle gare di appalto.

Fa presente di non aver ritenuto di recepire la condizione formulata dalla X Commissione all'articolo 3, con la quale si chiede di limitarne la portata applicativa ai soli mercati agricoli, in quanto la valutazione di merito operata da tale Commissione non appare pienamente coerente con l'impianto complessivo del provvedimento in esame. Si riserva in ogni caso di valutare attentamente la questione ai fini dell'esame della proposta di legge in Assemblea.

Fa altresì presente di non aver ritenuto di recepire l'osservazione formulata dalla XIV Commissione, con la quale si richiede, per i prodotti agricoli o alimentari provenienti da filiera corta, di tenere in adeguato conto la definizione presente nella disciplina europea, specificamente nel regolamento europeo n. 1305/2013 sul so-

stegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in quanto il richiamato regolamento, che reca la definizione di filiera corta, assegna nel contempo agli Stati membri la possibilità, nel rispetto della definizione generale ivi contenuta, di intervenire con disposizioni più restrittive. Rileva che tale previsione viene rispettata nel caso di specie, in quanto la definizione proposta di filiera corta è più stringente di quella europea.

Raccomanda conclusivamente l'approvazione degli emendamenti a sua firma 2.50, 4.50 e 5.50.

Il sottosegretario Franco MANZATO esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.50, 4.50 e 5.50 della relatrice.

Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sull'emendamento 2.50 della relatrice, rileva come esso sia incoerente con la *ratio* del provvedimento, in quanto, eliminando il riferimento all'origine territoriale dei prodotti, si pone in contraddizione con le finalità enunciate dall'articolo 1, e chiede alla relatrice chiarimenti al riguardo.

Rosalba CIMINO (M5S), *relatrice*, rinvia alle considerazioni precedentemente svolte.

Maria Chiara GADDA (PD) ritiene insoddisfacenti le considerazioni svolte dalla relatrice, ritenendo che il ruolo di quest'ultima non possa limitarsi a una mera lettura del testo degli emendamenti e delle motivazioni formali degli stessi. Rileva peraltro come il testo degli emendamenti sia stato distribuito in tempi tali da non consentire di approfondirne adeguatamente il contenuto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, osserva come gli emendamenti siano stati presentati e distribuiti non appena completata l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Susanna CENNI (PD) ritiene che l'emendamento della relatrice 2.50 rischi di vanificare il contenuto del provvedimento e gli interventi normativi da esso previsti, con particolare riferimento all'istituzione del logo « chilometro zero o utile ».

Camillo D'ALESSANDRO (PD) invita la relatrice e la maggioranza a una riflessione, in quanto l'emendamento 2.50 della relatrice rischia di vanificare l'impianto della legge. Ritiene che la relatrice non possa sottrarsi alle richieste di approfondimento che sono state avanzate e osserva che qualora tale atteggiamento di chiusura dovesse permanere non vi sarebbero le condizioni per mantenere da parte sua la condotta propositiva fin qui seguita.

Federico FORNARO (LeU) esprime stupore per la presentazione da parte della relatrice dell'emendamento 2.50, che a suo avviso stravolge l'impianto del provvedimento. Non comprende come il riferimento alla provenienza dei prodotti dalla stessa regione possa ledere il principio di libera circolazione. Rivolgendosi in particolare al gruppo della Lega, sottolinea come approvando l'emendamento in esame si riconoscerebbe all'ordinamento dell'Unione europea una rilevanza abnorme, rendendo inutile l'adozione di provvedimenti legislativi a livello nazionale. Chiede pertanto l'accantonamento dell'emendamento 2.50 della relatrice al fine di svolgere un ulteriore approfondimento.

Rosalba CIMINO (M5S), *relatrice*, dichiara di ritirare l'emendamento a sua firma 2.50, riservandosi di approfondire le questioni poste nel prosieguo dell'*iter*.

La Commissione approva l'emendamento 4.50 della relatrice (*vedi allegato*).

Federico FORNARO (LeU), intervenendo sull'emendamento 5.50 della relatrice, chiede chiarimenti sulla sua portata normativa, ritenendo che l'introduzione del criterio di premialità in luogo del titolo preferenziale configuri una modifica di

notevole rilievo. Chiede, in particolare, se sia stato approfondito l'impatto di tale modifica sulle finalità del provvedimento, in particolare sull'efficacia, che a suo avviso rischia di essere indebolita, delle norme per la promozione dei prodotti a chilometro zero di cui all'articolo 5.

Raffaele NEVI (FI) ritiene che la previsione del criterio di premialità in luogo del titolo preferenziale sia pienamente coerente con le finalità del provvedimento e anzi assicuri maggiore efficacia alle norme in esso contenute. Dichiarò, pertanto, il voto favorevole del gruppo Forza Italia sull'emendamento 5.50 della relatrice.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda come l'emendamento 5.50 della relatrice sia volto a recepire una condizione formulata dalla X Commissione motivata in ragione del rispetto del principio di libera concorrenza.

La Commissione approva l'emendamento 5.50 della relatrice (*vedi allegato*).

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice Cimino di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare.

C. 712 Molinari e altri.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che, in relazione alla proposta di legge all'esame, l'Assemblea della Camera ha disposto, lo scorso 2 ottobre, la procedura di urgenza ai sensi dell'articolo 69 del regolamento. A ciò consegue che il termine previsto dall'articolo 81, comma 1, per la conclusione dell'esame in sede referente è ridotto alla metà.

Marzio LIUNI (Lega), senza ripetere le considerazioni, di sistema, svolte in occasione del dibattito in Aula, lo scorso 2 ottobre, si limita a illustrare i contenuti del provvedimento, il contesto normativo nel quale si colloca, e ad esplicitare le motivazioni che ne sono alla base.

La proposta di legge, che si compone di un unico articolo, è volta ad aggiungere un nuovo comma all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico sulle società partecipate).

Il comma che si intende aggiungere prevede che le disposizioni dell'articolo 4 del Testo Unico non si applichino alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, in qualsiasi modo trattato, e dei prodotti lattiero-caseari e alimentari in genere.

In proposito, ricorda che le disposizioni recate dall'articolo 4 prevedono il divieto per le amministrazioni pubbliche, di costituire, anche indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Il comma 9 del medesimo articolo prevede inoltre che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, possa essere disposta l'esclusione totale o parziale dal divieto di cui all'articolo 4, con riferimento a *singole società* purché motivata in relazione alla misura e alla qualità della

partecipazione pubblica, agli interessi pubblici connessi e al tipo di attività svolta.

In forza di ciò, il sindaco del comune di Brescia, in qualità di organo di vertice dell'amministrazione partecipante ha avanzato la richiesta di esclusione dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 del Testo unico alla società centrale del Latte di Brescia Spa. Tale richiesta è stata approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2017.

Nell'ambito del procedimento esitato con l'adozione del DPCM, è stato chiarito, ai fini della verifica del rispetto dei vincoli teleologici richiesti dalla legge per consentire l'esclusione dell'applicazione dell'articolo 4, che il Comune di Brescia detiene una percentuale maggioritaria del capitale sociale della Centrale del latte di Brescia e che la società risulta in crescita, presenta una buona struttura patrimoniale e finanziaria, confermata anche dalla fusione per incorporazione con la Biologica S.r.l. Quanto, invece, alla funzionalità dell'attività sociale rispetto alle finalità istituzionali del Comune, il DPCM evidenzia che il mantenimento della partecipazione è funzionale all'esercizio dei controlli qualitativi, estesi a tutte le attività dell'azienda, a ogni prodotto e fase della lavorazione. Viene, inoltre, riconosciuto il ruolo di presidio in ambito sanitario e di controllo degli alimenti svolto dalla centrale del Latte di Brescia, funzionale dunque al perseguimento delle finalità istituzionali della stessa amministrazione pubblica.

Questo è dunque il fondamento dell'iniziativa legislativa all'esame che, muovendo dalla necessità di mantenere inalterato il patrimonio di storia, tradizioni, qualità e innovazione espresso dalle centrali del latte, intende restituire alle pubbliche amministrazioni le funzioni di garanzia e controllo sulla filiera lattiero-casearia, venuta meno a seguito dell'approvazione del Testo unico sulle società partecipate. Ciò in virtù del riconoscimento del ruolo di garanzia svolto dalle centrali del latte a tutela della salute dei consumatori e dell'ambiente, che certa-

mente è funzionale al perseguimento delle finalità pubbliche svolte dall'ente amministrativo.

Prima di concludere, fa presente che ad oggi risultano partecipate da soggetti pubblici (in particolare da enti locali), in aggiunta alla centrale del latte di Brescia, le seguenti centrali del latte: centrale del latte di Alessandria e Asti; Centrale del latte di Roma; Centrale del latte d'Italia (S.p.A. quotata in borsa, che ha raggruppato la centrale del latte di Torino con quelle di Firenze, Pistoia e Livorno).

Risultano altresì effettuare la propria attività nel settore lattiero caseario, anche 21 società cooperative, con partecipazioni anche minime da parte degli enti locali di riferimento, oltre a qualche altro soggetto di ordine per lo più locale.

Rinviando conclusivamente all'Ufficio di Presidenza le decisioni in merito all'organizzazione dei lavori della Commissione, si limita in questa sede a rappresentare l'esigenza di un celere esame della proposta di legge in Commissione, anche alla luce della delibera dell'Assemblea dello scorso 2 ottobre.

Maria Chiara GADDA (PD) richiamando anch'ella considerazioni già svolte nel corso del dibattito in Assemblea lo scorso 2 ottobre, non comprende le ragioni per quali sia stata deliberata la procedura d'urgenza con riferimento alla proposta di legge in oggetto, considerato che il suo ambito di applicazione riguarda solamente tre centrali del latte. Né d'altro lato ritiene condivisibile prevedere in via generale che le società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare siano escluse dall'applicazione del Testo Unico sulle società partecipate in assenza dei presupposti, quali la loro solidità patrimoniale e l'assenza di una situazione debitoria, che il comma 9 dell'articolo 4 del richiamato Testo unico richiede, con riferimento a singole società, ai fini dell'esclusione totale o parziale dal divieto.

La disciplina contenuta nel Testo Unico sulle società partecipate è infatti volta ad assicurare che l'uso delle risorse pubbliche avvenga nel rispetto dell'interesse generale

e proprio in virtù della possibilità concessa dal comma 9 dell'articolo 4, la centrale del latte di Brescia ha adottato, una procedura che altri comuni, come, ad esempio, il comune di Roma, non hanno inteso utilizzare. La situazione in cui versa la Centrale del latte di Roma non è infatti assolutamente paragonabile a quella della Centrale del latte di Brescia. La Centrale del latte di Roma è infatti una società in perdita e nella relazione dei revisori dei conti del comune di Roma si cita testualmente, quando si parla della Centrale del latte di Roma, l'immobilismo riguardo alla definizione della cessione della partecipazione in Centrale del latte di Roma da parte del Comune.

Quindi, condividendo le considerazioni del relatore in merito alla rilevanza del settore lattiero caseario, ritiene assolutamente sbagliato l'intervento normativo in

oggetto, che, se applicato anche rispetto a società in passivo rischia di produrre l'effetto per cui risorse pubbliche saranno distratte dalla loro naturale destinazione e, cioè, dal perseguimento di finalità di carattere generale.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

ALLEGATO

**Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile.
Nuovo testo C. 183 Gallinella.**

EMENDAMENTI DELLA RELATRICE

ART. 1

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , ovvero provenienti dalla stessa regione del luogo di vendita,.

2. 50. La Relatrice.

ART. 4

Al comma 1, dopo le parole: da emanare aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,.

4. 50. La Relatrice.

(Approvato)

ART. 5

Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: titolo preferenziale con le seguenti: criterio di premialità.

5. 50. La Relatrice.

(Approvato)

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII, n. 1 (*Esame congiunto e rinvio*) 109

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile. Nuovo testo C. 183 Gallinella (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ... 117

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 126

Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 118

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 127

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali. Atto n. 47 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 119

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Atto n. 49 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 123

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 125

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli Affari europei, Luciano Barra Caracciolo.

La seduta comincia alle 8.45.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Filippo SCERRA (M5S), relatore sulla Legge di delegazione europea 2018, osservando che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea affronta, per la prima volta nella legislatura corrente, l'esame

parlamentare del disegno di legge di delegazione europea che rappresenta, insieme al disegno di legge europea, uno degli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, ricorda che la legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ha sostituito la legge comunitaria annuale, prevista dalla legge n. 11 del 2005, con i due citati strumenti. In particolare, sottolinea che l'articolo 30, comma 2, specifica che con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.

Prima di procedere alla illustrazione dei contenuti del disegno di legge all'esame, segnala che è stato altresì presentato al Senato il disegno di legge europea 2018 (S. 822), di cui l'altro ramo del Parlamento dovrebbe iniziare l'esame. Osserva che si conferma quindi la scelta procedurale, già adottata a partire dal 2014, di sottoporre le leggi europee ad un esame in via separata, ma pressoché contestuale da parte delle due Camere.

Segnala inoltre che nell'ambito della cosiddetta « sessione comunitaria », disciplinata all'articolo 126-ter del Regolamento della Camera, la XIV Commissione esamina il disegno di legge C. 1201 in sede referente, mentre tutte le Commissioni permanenti dovranno esprimersi sul testo, per le parti di competenza, in sede consultiva.

Ricorda che il disegno di legge in esame consta di 22 articoli ed è corredato da un allegato A contenente l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo e che conferisce la delega al Governo per il recepimento di 22 direttive europee.

Rimarca, più precisamente, che l'articolo 1 reca la disposizione di delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee, inserite nell'allegato A del disegno di legge e che per quanto riguarda i

termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, viene fatto rinvio agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Evidenzia che il comma 2 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari mentre il comma 3, infine, dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Segnala che alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.

Osserva che l'articolo 2 conferisce al Governo una delega legislativa per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012. In particolare, aggiunge, si prescrive l'adozione, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2018, di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Per quanto riguarda l'articolo 3, specifica che esso contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il

diritto penale (c.d. *direttiva PIF* - protezione interessi finanziari)»: il termine per il recepimento della direttiva è il 6 luglio 2019.

Segnala che l'articolo 4 contiene la delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, il quale, sulla base della procedura di cooperazione rafforzata, ha istituito, la Procura europea (c.d. EPPO, *European Public Prosecutor's Office*). Aggiunge che gli obblighi di adeguamento previsti da questa disposizione riguardano, in particolare, l'armonizzazione del diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedurali della cooperazione.

Evidenzia che l'articolo 5 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che ha istituito una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Sono quindi individuati specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Segnala che l'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. L'articolo individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Rammenta che l'articolo 7 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (c.d. direttiva

DRM – *Dispute Resolution Mechanism*), il cui recepimento è previsto entro il 30 giugno 2019.

Per quanto riguarda l'articolo 8 segnala che esso conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 che stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alle modalità di diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro. La revisione della normativa persegue l'obiettivo di prevedere per diverse tipologie di emittenti norme di informativa adeguate alle loro specifiche esigenze e rendere il prospetto uno strumento più pertinente per informare i potenziali investitori.

Ricorda che l'articolo 9 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (FCM), che rappresentano uno strumento di finanziamento a breve termine per gli enti finanziari, le società e le amministrazioni pubbliche. Segnala che secondo i dati forniti dal Governo, tali fondi rappresentano in Europa circa il 22 per cento dei titoli di debito a breve termine emessi da amministrazioni o società e il 38 per cento di quelli emessi dal settore bancario. Per gli investitori, i FCM costituiscono strumenti di gestione delle attività a breve termine caratterizzati da elevata liquidità, diversificazione, stabilità del valore e rendimento basato sul mercato. I FCM sono utilizzati principalmente dalle società desiderose d'investire le eccedenze di disponibilità liquide per un periodo breve.

Illustra quindi l'articolo 10 che delega il Governo all'attuazione nell'ordinamento interno del regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e del regolamento (UE) n. 2017/625 che modifica la normativa in materia di controlli ufficiali, relativamente alla sanità delle piante, introducendo una disciplina trasversale che interessa tutta la catena

agroalimentare, includendo i controlli sugli alimenti, sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Sottolinea che la delega è rivolta, altresì, a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con i citati regolamenti.

Osserva che l'articolo 11 conferisce al Governo la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Segnala quindi che l'articolo 12 delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 e l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814. Ricorda che la direttiva (UE) 2018/410 ha introdotto profonde modifiche alla direttiva 2003/87/CE di riferimento per lo *European Union Emission trading system* (EU-ETS), volte a potenziare la capacità del sistema ETS e si propone di regolare il funzionamento dell'EU ETS nel periodo 2021-2030. Lo stesso articolo definisce le modalità di emanazione dei decreti delegati e stabilisce principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega.

Rammenta che l'articolo 13 stabilisce i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2018/849, che modifica le direttive sui veicoli fuori uso (2000/53/CE), su pile e accumulatori (2006/66/CE) e sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti « RAEE » (2012/19/UE). L'articolo contiene i principi e i criteri specifici, individuati per ciascuna delle direttive interessate, che devono es-

sere seguiti, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1 del disegno di legge in esame, per l'esercizio della delega prevista.

Sottolinea che l'articolo 14 reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 che fa parte del c.d. pacchetto di misure sull'economia circolare e che modifica la direttiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Il comma 1 indica specifiche finalità che dovranno essere perseguite nell'esercizio della delega, mentre il comma 2 stabilisce le modalità per l'emanazione dei decreti delegati.

Illustrando l'articolo 15 segnala che esso detta una serie di principi e criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852 in materia, rispettivamente, di rifiuti e di imballaggi e rifiuti di imballaggio, nonché disposizioni volte a disciplinare le procedure di emanazione dei decreti delegati. Le citate direttive operano una profonda riscrittura della direttiva rifiuti 2008/98/CE e della direttiva imballaggi 94/62/CE, recepite nell'ordinamento nazionale dalle disposizioni della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice dell'ambiente). Il recepimento delle direttive comporterà pertanto una completa revisione della citata parte IV del Codice dell'ambiente.

Evidenzia che l'articolo 16 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2017, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri mentre l'articolo 17 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, finalizzata a incrementare e rendere tempestive le informazioni sul numero o l'identità delle persone a bordo di una nave, anche alla luce dei progressi tecnologici significativi realizzati nel corso degli ultimi anni per quanto riguarda i mezzi di

comunicazione e di memorizzazione dei dati sui movimenti delle navi, che facilitano l'accesso alle informazioni relative a un numero significativo di passeggeri in caso di emergenza o in seguito a un incidente in mare.

Segnala inoltre che l'articolo 18 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro (cioè traghetti a caricamento orizzontale o rotabile) da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio).

Osserva che l'articolo 19 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica, sia alle persone soggette ad esposizione professionale, sia alla popolazione). Ricorda che la direttiva in oggetto ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni in materia contenute in cinque precedenti direttive (contestualmente abrogate), introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee (come l'esposizione al radon nelle abitazioni) o non considerate (come le esposizioni volontarie per motivi non medici). Segnala che in materia è pendente nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione della Commissione europea per il mancato recepimento della direttiva 2013/59 Euratom nel termine (scaduto lo scorso 6 febbraio 2018).

Sottolinea che l'articolo 20 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie

di zone di conflitto o ad alto rischio, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia.

Rammenta che l'articolo 21 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Osserva che la direttiva si pone come obiettivo generale quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e contribuire al tempo stesso ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Infine illustra l'articolo 22 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. Ricorda che l'adeguamento fa riferimento all'attuazione dei meccanismi di solidarietà ivi previsti, incluso l'affidamento di compiti determinati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati; che, in secondo luogo, fa riferimento all'individuazione di criteri direttivi in tema di compensazioni economiche tra Stati membri e soggetti interessati, per le attività connesse all'attuazione dei meccanismi stessi, anche in coordinamento con l'Autorità di regolazione per gli aspetti di competenza e, infine, in terzo luogo, alla competenza ad intervenire per garantire misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate.

Conclude esprimendo l'auspicio di pervenire in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento (come anche della legge europea, una volta che sarà trasmessa alla Camera), per garantire quanto prima l'a-

deguamento dell'ordinamento nazionale al quadro normativo europeo, anche in un'ottica di definizione e soprattutto di prevenzione di procedure di contenzioso per ritardato recepimento delle direttive.

Andrea CRIPPA (Lega), *relatore sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017*, ricorda, preliminarmente, che ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234, il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento – entro il 28 febbraio di ogni anno – un documento che fornisca tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno precedente.

Osserva che si tratta del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

Evidenzia, in particolare, che la Relazione dovrebbe consentire al Parlamento di verificare se ed in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo, previsto dall'articolo 7 della medesima legge, di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti; la medesima disposizione impone al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee di riferire regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi parlamentari e, nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi in questione, di riferire tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

Segnala che, a differenza della Relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – la Relazione consuntiva dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire al Parlamento di verificare l'adeguatezza e l'effi-

cacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.

A questo scopo, sottolinea che il documento deve indicare: *a)* gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, ai settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione; *b)* la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, con particolare riferimento alle linee negoziali che hanno caratterizzato l'azione italiana; *c)* l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti europea, accompagnati da una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti; *d)* il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere.

Procedendo ad una sintetica illustrazione dei contenuti della Relazione consuntiva per l'anno 2017 sottoposta all'esame della Commissione, ricorda che il documento è articolato in quattro parti.

La parte prima, evidenzia, è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale e consta, a sua volta di tre capitoli aventi contenuto eterogeneo.

Il primo capitolo illustra brevemente le priorità generali delle Presidenze del Consiglio dell'UE nel 2017 (Malta e Estonia) accomunate dall'esigenza di affrontare le sfide interne ed esterne per l'Unione europea e di rilanciare il rapporto tra i cittadini e il governo dell'UE.

Il secondo capitolo, concernente le questioni istituzionali, delinea i rapporti con le Istituzioni europee, richiamando l'obiettivo di rafforzamento della coesione in-

terna dell'Unione perseguito dai Paesi fondatori, anche attraverso l'impegno comune per un'Europa sicura, prospera, sostenibile, sociale e più forte sulla scena internazionale. Segnala che il tema della *Brexit* è affrontato con riguardo all'inizio dei negoziati per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea e che vengono ricordati: la ripresa del negoziato per la riforma della legge elettorale europea e il contributo attivo al processo di rafforzamento dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione, valorizzando l'esercizio del « Dialogo annuale » avviato nel corso della Presidenza italiana del Consiglio UE nel 2014 e ribadita la necessità di una più stretta integrazione dei valori fondamentali dell'Unione nell'attuazione di tutte le politiche dell'Unione europea.

Segnala che nel terzo capitolo, avente ad oggetto il coordinamento delle politiche macroeconomiche, vengono presi in esame i temi del processo di revisione del quadro normativo in materia bancaria e alle attività necessarie per il completamento dell'Unione Bancaria, dell'integrazione dell'Unione animato dalla pubblicazione, a marzo, del libro bianco sul futuro dell'Europa della Commissione europea.

Ricorda che nella parte seconda la Relazione in esame illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. Segnala che si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.

Osserva che la parte terza della relazione è rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riguardo al valore europeo della politica di coesione.

Sottolinea, infine, che la parte quarta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CIAE), alle misure poste in essere dal Parlamento e dal Governo per dare attuazione al diritto dell'Unione europea

nell'ordinamento italiano e per risolvere il contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Segnala, come di particolare interesse, i dati relativi ai flussi di atti e documenti trasmessi dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nell'ambito del c.d. meccanismo di informazione qualificata. Su oltre 7.046 atti e documenti dell'Unione europea presi in esame dal Dipartimento per le Politiche europee, 107 progetti di atti legislativi (direttive, regolamenti e decisioni) e 285 atti di natura non legislativa (libri verdi, libri bianchi, comunicazioni) sono stati segnalati dal Governo alle Camere in ragione della loro particolare rilevanza e del potenziale interesse per il Parlamento; inoltre, con riferimento ai progetti di atti legislativi sono state trasmesse 71 relazioni predisposte dalle amministrazioni competenti.

Segnala, da ultimo, che la Relazione è accompagnata da cinque allegati, che presentano, oltre all'elenco degli acronimi (allegato V), dettagliate informazioni riguardanti i Consigli dell'Unione europea e i Consigli europei svolti nel corso del 2017, con indicazione dei temi trattati e delle deliberazioni assunte (allegato I); i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nel 2017, con relative tabelle riepilogative (allegato II); le direttive recepite dall'Italia nel medesimo anno (allegato III); i seguiti dati agli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalla Camera e dal Senato (allegato IV).

Al fine di dare conto dell'impatto della partecipazione parlamentare alla fase ascendente della formazione del diritto dell'Unione europea, rinvia, più dettagliatamente, i colleghi al dossier di documentazione predisposto dagli Uffici in cui sono presentati, in forma tabellare, i documenti approvati nel 2017 dalle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati, in sede di esame di atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea.

Rileva, in particolare, che sono disponibili: una sintesi del documento finale approvato, la posizione assunta dal Governo italiano nel seguito dell'esame dell'atto presso le Istituzioni dell'Unione,

nonché l'esito dell'esame delle Istituzioni europee. Sottolinea, da ultimo, con riferimento ai Consigli europei svolti nel 2017, che sono presentati gli atti di indirizzo adottati dalla Camera dei deputati, nell'ambito dei dibattiti sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio in occasione dei Consigli europei, in cui sono evidenziati i relativi esiti, ove comunicati dal Governo alle Camere.

Il Sottosegretario di Stato Luciano BARRA CARACCILO rinviando alle relazioni presentate e agli spunti di riflessioni che se ne possono vantaggiosamente trarre, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene che il sistema riguardante l'esame parlamentare degli atti che giungono dall'Unione europea sia piuttosto confusionario e mal coordinato. Approfitta della presenza del rappresentante del Governo per chiedere se quest'ultimo ha in corso iniziative volte a mettere ordine in questo quadro, che soprattutto per quanto riguarda la fase ascendente è molto confuso, anche al fine di rendere i lavori parlamentari maggiormente incisivi ed efficaci e, inoltre, se ha intenzione di rafforzare la Rappresentanza permanente italiana a Bruxelles il cui impegno dovrebbe agevolare anche i flussi di attività da e verso il Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato Luciano BARRA CARACCILO condivide il senso del ragionamento svolto e sottolinea che un quadro di maggior chiarezza ed efficienza richiede un potenziamento della Rappresentanza permanente italiana a Bruxelles. In tal senso si augura che l'attuale congiuntura non comporti l'adozione di provvedimenti di risparmio di spesa che si traducano in tagli orizzontali per i ministeri, sottolineando che queste problematiche sono comuni a tutte le strutture della pubblica amministrazione.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) sottolinea che la legge di delegazione rap-

presenta di fatto l'atto più rilevante che la XIV Commissione è chiamata ad esaminare e che costituisce la sede per tirare una sorta di bilancio dell'attività svolta dal Governo relativa all'appartenenza all'Unione europea. Per tale motivo si unisce all'appello di rendere più qualificata la presenza del complesso istituzionale italiano ai lavori dell'Unione europea, e ritiene che ciò comporti anche un rafforzamento della Rappresentanza permanente italiana a Bruxelles ed un maggiore coordinamento nelle diverse attività che coinvolgono il Parlamento al fine di meglio tutelare gli interessi del Paese.

Conclude sollecitando il Governo a prestare maggiore attenzione, in futuro, a queste istanze.

Il Sottosegretario di Stato Luciano BARRA CARACCILO ricorda che il senso del suo precedente rinvio alle relazioni svolte intendeva sottolineare la complessità delle questioni sollevate. Osserva tuttavia che le problematiche sui singoli argomenti devono essere affrontate nelle Commissioni competenti sul merito mentre rileva, in via generale, che l'attuale sistema di specifiche procedure rappresenta l'evoluzione di procedure proprie del diritto delle organizzazioni internazionali che sono state adattate all'Unione europea.

Per sottolineare, comunque, il livello di complessità del sistema, e come fare valutazioni possa essere a volte insoddisfacente, ricorda il caso del numero delle procedure di infrazione al diritto comunitario che sembrerebbe sfavorevole all'Italia: in realtà, rimarca, il nostro Paese ha un alto numero di procedure di infrazione perché è virtuoso nell'attività di recepimento. Essendo elevato il numero di atti dell'Unione europea recepiti nell'ordinamento italiano, aumenta la probabilità che singole disposizioni possano essere in contrasto con le molte norme tecniche recate dalla normativa europea. In tal senso sottolinea che molte procedure di infrazione riguardano il recepimento di standard e norme tecniche specifiche, peraltro oggetto di particolare interesse da parte di combattivi gruppi di interessi economici il

più delle volte radicati in Stati membri ben coesi tra di loro. Ricorda, infine, che il sistema dell'Unione europea prevede decisioni a maggioranza e quindi il coagulo degli interessi che le rendono possibili.

Marina BERLINGHIERI (PD) ricordando che le disposizioni che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea sono stabilite dalla legge n. 234 del 2012, sottolinea che Governo, Parlamento e, per quanto riguarda più strettamente il tema, le Commissioni specializzate nelle politiche dell'Unione europea, trovano in essa le funzioni proprie. Sottolinea quindi che il provvedimento all'esame, la legge di delegazione, concerne il recepimento di norme unionali: ogni altra questione va semmai affrontata in sede di fase ascendente.

Ritiene utile ricordare che quando è iniziato l'attuale percorso sotto la regolamentazione della legge 234 del 2012, l'Italia era coinvolta da oltre 230 procedure di infrazione mentre al presente se ne registrano, circa, solo sessanta. Osserva, quindi, che molto è stato fatto.

Quanto agli spazi a disposizione nell'ambito delle politiche dell'Unione europea, osserva che il nostro Paese è Stato membro fondatore, ed è in grado, se vi è chiarezza e determinazione politica, di prenderseli, soprattutto nella fase ascendente della normazione comunitaria.

Il Sottosegretario di Stato Luciano BARRA CARACCILO condivide il senso dell'intervento appena svolto e concorda con le sue considerazioni generali.

Sergio BATTELLI (M5S), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle 9.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 9.05.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile.

Nuovo testo C. 183 Gallinella.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2018.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Alessandro BATTILOCCHIO (FI) preannunciando voto favorevole, segnala che il testo è stato, a suo avviso, migliorato dalla Commissione competente sul merito – specificamente con modifiche all'articolo 3 – sottolineando che, comunque, il provvedimento si muove nell'alveo di quanto previsto nel « Libro bianco » sulla sicurezza alimentare del 2000 e nel suo contesto.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) esprime una valutazione positiva annunciando voto favorevole, anche in considerazione di quanto stabilito nell'articolo 7 che prevede che le disposizioni della proposta di legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice (*vedi allegato 1*).

Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

C. 1209 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2018.

Sergio BATTELLI (M5S), *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Flavio DI MURO (Lega) esprime soddisfazione per la proposta di parere formulata dal relatore sulla quale, anche a nome del gruppo Lega, preannuncia voto favorevole.

Ricorda che in qualità di relatore di questo stesso provvedimento presso la IX Commissione, competente nel merito congiuntamente alla VIII Commissione ambiente, ha avuto modo di seguire l'evoluzione dei lavori e di contribuire a consolidare alcune misure che sono state anche auspicate da colleghi della XIV Commissione.

Ritiene, quindi, di fare cosa utile ragguagliando i colleghi sullo stato dei lavori presso le Commissioni di merito, segnalando, in specie, che sono stati individuati per gli interventi due canali di finanziamento: uno pubblico, attraverso stanziamenti del Ministero dell'economia e delle finanze; l'altro privato, a carico della società concessionaria, cioè Autostrade S.p.A.

Sottolinea che i finanziamenti riguardano non solo gli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte, ma anche gli aiuti ai privati e alle aziende: a tale proposito, anche all'esito delle interlocuzioni che il Governo sta avendo con i competenti organi dell'Unione europea, auspica che il regolamento cosiddetto *de minimis* possa essere applicato anche alle imprese senza miopia.

Segnala, peraltro, che è intenzione del Governo considerare gli eventuali finanziamenti erogati ai privati per il mancato pagamento da parte di Autostrade S.p.A. – che sarà comunque chiamata a rispondere all'Erario – come denaro estraneo al perimetro della spesa pubblica: ma su ciò, sottolinea, è in corso un confronto con la Commissione europea.

Rimarca che molto dipenderà da come verrà considerata l'applicazione del regolamento *de minimis*. A questo proposito ricorda che esso va in scadenza nel 2020 e spera che si colga l'occasione per una sua radicale revisione, considerato che, a suo avviso, il mutato clima politico potrebbe consentirlo. Aggiunge, sull'argomento, che con l'attuale regolamento alcuni casi presenti a Genova, in specie di aziende che avevano vinto bandi di gara precedentemente al crollo del ponte per lavori che non è più possibile svolgere, potrebbero vedersi limitare il ristoro alla soglia di 50 mila euro.

Infine, per quanto riguarda le Zone economiche speciali ricorda che con le attuali regole esse possono essere disposte solo nelle regioni meno sviluppate, in base a criteri che tengono conto del PIL. Ritiene, invece, che un criterio più corretto sarebbe quello di valutare se un porto – già ben avviato – abbia subito effetti recessivi a seguito di specifici eventi e, quindi, qualificarli come soggetti aventi diritto ad un regime speciale.

Cristina ROSSELLO (FI) osserva che quanto proposto dal gruppo Forza Italia, che è stata fin dall'inizio dei lavori orientata a suggerire soluzioni tecniche sulle problematiche che si sono palesate nel corso dell'attività, dimostri che anche la XIV Commissione ha la possibilità di influire in modo significativo sui contenuti di un provvedimento al di là degli stretti confini di competenza che sono stati spesso ricordati. Il caso concreto, sottolinea, è rappresentato da quanto si sta definendo in materia di Zone economiche speciali e applicazione del regolamento *de minimis* al provvedimento all'esame.

Ringrazia i colleghi, e specialmente il presidente e relatore Battelli e il capogruppo della Lega, per la disponibilità dimostrata e ribadisce che le differenti caratteristiche culturali e politiche delle diverse forze di opposizione non impediscono di concorrere a contribuire al miglioramento del lavoro che tutti svolgono nell'interesse del Paese.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) osserva che il lavoro svolto ed il parere che sarà approvato non devono essere considerati come l'inizio di una battaglia contro l'Unione europea. Rimarca che l'Italia è Paese membro dell'Unione europea, che ci sono gli spazi di agibilità politica per intervenire e salvaguardare gli interessi nazionali e che ci si può confrontare positivamente.

Auspica che si possano trovare modalità per essere, sempre e, maggiormente incisivi sulle politiche unionali, ma escludendo ogni possibile sospetto che ci si consideri in una condizione di guerra, e per lavorare insieme al meglio.

Marina BERLINGHIERI (PD) per quanto riguarda la tematica delle diversità culturali delle parti politiche nonché dell'invito a cercare soluzioni condivise, sottolinea che, almeno nella sua pluriennale esperienza, sempre questa Commissione ha cercato di convergere verso soluzioni. Esse piuttosto che necessariamente tecniche dovrebbero essere politiche, perché il mandato elettorale, crede, è indirizzato a questo.

Non ritiene che vi siano compagini politiche che pregiudizialmente si applichino a giocare un ruolo esclusivamente di parte. Invita, quindi, a considerare che tutte le parti politiche rappresentate sono connotate dalla buona volontà di affrontare e risolvere i problemi del Paese e dei cittadini, pur se, come è inevitabile e giusto, partendo da visioni e posizioni culturali e politiche diverse. In tal senso, conclude, il clima di collaborazione di cui si è precedentemente sottolineato il valore, non rappresenta una novità nei lavori della XIV Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 9.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 9.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Atto n. 47.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricordato che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 23 ottobre, segnala che il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni non è ancora pervenuto.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), *relatore*, osserva che la direttiva, abroga la precedente disciplina in materia (direttiva 2003/41/UE, già recepita nell'ordinamento nazionale tramite il decreto legislativo n. 28 del 2007) ed è volta alla creazione di un quadro normativo unitario minimo e armonizzato della previdenza integrativa, pur lasciando ai vari Stati membri la competenza per l'organizzazione dei propri sistemi pensionistici complementari.

Evidenzia, in particolare, che essa rafforza il sistema di *governance* e di gestione del rischio, rimuove alcune barriere che ostacolano l'attività transfrontaliera dei fondi pensione (oggetto di discipline differenti nei vari Paesi), e consolida la trasparenza e l'informazione

agli iscritti e ai pensionati, cercando, nel contempo, di assicurare alle autorità competenti tutti gli strumenti necessari per poter effettivamente svolgere la vigilanza ed il controllo sugli EPAP.

Ricorda che il provvedimento in esame è adottato in attuazione di quanto previsto dalla legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), che non prevede, per l'esercizio della delega, criteri aggiuntivi rispetto ai principi e criteri direttivi generali richiamati dall'articolo 1, comma 1, della stessa legge (articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012). Ricorda altresì che il termine per il recepimento è fissato al 13 gennaio 2019.

Procedendo all'illustrazione del contenuto dello schema di decreto, che si compone di 4 articoli, segnala che l'articolo 1 – apportando numerose modifiche al decreto legislativo n. 252 del 2005 che disciplina la materia della previdenza complementare – reca le disposizioni necessarie ad adeguare la normativa nazionale in materia di forme pensionistiche complementari e di attività di vigilanza sulle stesse da parte della COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione).

Per quanto concerne la *governance* e la gestione del rischio, segnala che vengono innanzitutto modificati i requisiti generali in materia di sistema di governo dei fondi pensione (comma 5). Si specifica, in particolare, che il sistema è improntato ai principi di trasparenza e adeguatezza della struttura organizzativa e al principio di proporzionalità delle attività del fondo pensione e che nelle decisioni relative agli investimenti il sistema deve tener conto dei fattori ambientali, sociali e di Governo societario.

Osserva che nell'ambito del sistema di *governance* di cui devono dotarsi, i suddetti fondi pensione stabiliscono politiche scritte, che sono oggetto di riesame almeno triennale e che essi si dotano di un sistema di controllo interno e adottano misure appropriate per garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività. I fondi sono amministrati effettivamente da almeno due persone, salvo i casi in cui la COVIP au-

torizzi una sola persona ad amministrare effettivamente il fondo. Si procede inoltre ad una specificazione delle funzioni di alcuni organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, quali il direttore generale ed il responsabile, che consente una più chiara ripartizione delle responsabilità e delle competenze (comma 6). Si attribuisce inoltre all'organo di amministrazione di un fondo pensione la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale ed europea direttamente applicabili.

In materia di funzioni, ricorda che viene esplicitato il divieto per le forme pensionistiche complementari di svolgere attività ulteriori rispetto alla previdenza complementare e a quelle ad essa collegate (comma 1, lettera *a*)) e sottolinea che vengono elencate le funzioni fondamentali di cui i fondi pensione, devono dotarsi (comma 7): gestione dei rischi; revisione interna; funzione attuariale; valutazione interna del rischio. Aggiunge che è riconosciuta ai fondi pensione la facoltà, nel rispetto di determinati criteri, di esternalizzare le proprie funzioni (comprese quelle fondamentali), permanendo la responsabilità finale in capo all'organo di amministrazione del fondo pensione. Segnala che si dispone che i fondi pensione si dotino, in modo proporzionale alla loro natura e dimensione, di una politica di remunerazione con riferimento a tutto il personale che gestisce il fondo e si prevede, infine, che i fondi aperti costituiti nella forma di patrimoni separati adempiano, in modo proporzionale alla loro natura e dimensione, ai nuovi obblighi dei fondi pensione e si dotino di un sistema di governo in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

Osserva che sotto il profilo della gestione finanziaria ed investimenti, nell'ambito del regime di prestazioni e modelli gestionali dei fondi, viene ampliato il novero dei soggetti a cui può essere conferita la gestione delle risorse, comprendendovi anche gli OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio)

alternativi costituiti in Italia o in altri Stati membri (comma 8) e che viene inoltre rafforzato il ruolo del depositario, ossia del soggetto presso cui devono essere depositati liquidità e strumenti finanziari dei fondi – incarico che può essere assunto da banche italiane, succursali italiane di banche dell'Unione europea e di banche di paesi terzi, SIM e succursali italiane di imprese di investimento dell'Unione europea e di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, attraverso una specificazione delle sue funzioni. Segnala che si dispone, inoltre, l'obbligo per gli organi del depositario di riferire alla COVIP circa le irregolarità riscontrate nonché la responsabilità del depositario nei confronti del fondo e dei beneficiari ed aderenti per le perdite derivanti dall'inadempimento dei suoi obblighi (comma 9). Sottolinea che i fondi pensione che coprono rischi biometrici che, non disponendo di mezzi patrimoniali adeguati per l'erogazione diretta delle rendite, procedono alla rimodulazione dei regimi di contribuzione e delle prestazioni, debbano comunque considerare l'obiettivo di un'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni (comma 10).

Rileva che in materia di obblighi di informativa a carico delle forme pensionistiche, si dispone, in particolare (comma 14) che gli aderenti e i beneficiari siano adeguatamente informati sulle condizioni della rispettiva forma pensionistica complementare (tra cui il profilo di investimento e la natura dei rischi finanziari), nonché su tutte le modifiche relative alle regole del fondo e alle riserve tecniche; che i potenziali aderenti siano informati su determinati elementi (come, ad esempio, i tipi di prestazione del fondo e le opzioni di investimento a loro disposizione) prima della loro adesione; che a ciascun aderente vengano trasmessi un documento annuale sulla propria posizione individuale e, almeno tre anni prima della possibile età di pensionamento, informazioni circa le opzioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche; che ai beneficiari siano for-

nite informazioni periodiche sulle opzioni esercitabili per l'erogazione delle rendite, rafforzandosi inoltre l'obbligo di pubblicità relativo all'informativa che i fondi pensione devono fornire agli iscritti circa le scelte di investimento (comma 8).

Segnala, infine, l'introduzione dell'obbligo per i fondi pensione di redigere e rendere pubblici i propri bilanci e, per i fondi aperti e le forme pensionistiche complementari individuali, i propri rendiconti, ai quali viene attribuita valenza di comunicazione sociale ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal codice civile in caso di comunicazioni false (comma 21).

Rileva, nell'ambito della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, che si dispone, in particolare, che la COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) esercita una vigilanza prudenziale, avendo come obiettivi la tutela degli iscritti e il buon funzionamento del sistema della previdenza complementare (comma 22), tenendo conto della natura, delle dimensioni e dell'attività del fondo pensione. Aggiunge che la COVIP predispose schemi di statuti e regolamenti delle forme pensionistiche complementari e detta disposizioni di dettaglio, anche attraverso i suddetti schemi, in materia di sistema di governo delle forme pensionistiche in esame, nonché relativamente ai documenti sulla politica di remunerazione e sulla valutazione interna dei rischi (comma 23). Segnala che essa può utilizzare i dati, le notizie e le informazioni acquisiti esclusivamente per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, per la pubblicazione di indicatori per ciascuna forma pensionistica complementare, nonché per difendersi in giudizio. Sottolinea che la COVIP collabora con le banche centrali del sistema europeo (compresa la BCE), con le altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento e con le autorità amministrative o giudiziarie che intervengono in procedimenti di liquidazione o concorsuali (in Italia o all'estero) relativi alle forme pensionistiche complementari e che viene inoltre rafforzato il segreto d'ufficio (comma 19).

Ricorda che in materia di trasferimento transfrontaliero (comma 16) ai fondi costituiti come associazioni o come soggetti dotati di personalità giuridica, ai fondi aperti e a quelli preesistenti, che hanno personalità giuridica e che operano secondo il principio della capitalizzazione, viene riconosciuta la facoltà di trasferire o di ricevere (previa autorizzazione della COVIP) tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti a o da un fondo pensione autorizzato o registrato in un altro Stato membro dell'Unione europea, rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2016/2341. Sottolinea che nel caso di trasferimento verso un fondo estero, oltre alla previa approvazione della COVIP, è necessaria la preventiva approvazione della maggioranza degli aderenti e dei beneficiari coinvolti e dell'impresa promotrice. Osserva che per garantire l'operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane e in Italia l'operatività di quelle comunitarie, si dispone la necessità di uno scambio di informazioni tra i fondi, la COVIP e l'Autorità competente dello Stato membro (comma 17).

Per quanto concerne l'ambito di applicazione dello schema di decreto in esame, segnala in particolare la riformulazione della norma che attribuisce alla COVIP la facoltà di individuare le disposizioni che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti, ad eccezione di delle norme indicate al comma 20.

Sottolinea che l'impianto sanzionatorio viene aggiornato sulla base delle modifiche apportate dalla Direttiva (UE) 2016/2341, includendo anche i direttori generali delle forme pensionistiche complementari e i titolari delle funzioni fondamentali tra i potenziali destinatari delle sanzioni ed introducendo sanzioni pecuniarie per le violazioni delle nuove disposizioni inserite nel testo del decreto legislativo n. 252 del 2005 (comma 25). A tale proposito, ricorda che la figura del direttore generale è inserita tra i soggetti punibili per false informazioni (comma 24).

Osserva che viene inoltre definita nel dettaglio la procedura sanzionatoria prevista dalla normativa vigente (comma 26).

Conclude ricordando sinteticamente che lo schema di decreto in esame reca ulteriori disposizioni. Segnala in particolare, l'articolo 2 che integra la definizione di attività riassicurativa, intendendosi per tale anche la copertura fornita da un'impresa di riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato membro dell'Unione europea, autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di origine e che rientri nell'ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2016/2341, che l'articolo 3 reca la disciplina transitoria e, infine, che l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene che sarebbe opportuno procedere ad approfondimenti istruttori attraverso attività conoscitive, considerato che ad essere protagonisti della materia di cui al provvedimento in oggetto non sono solo gli enti pensionistici ma anche i giovani e il loro futuro previdenziale.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricordato che la competenza sul merito è di un'altra Commissione, avverte che avrà cura di verificare, e in caso positivo di comunicarlo ai colleghi ai fini di una loro eventuale partecipazione, se attività conoscitive sono previste presso la XI Commissione Lavoro.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), *relatore*, condivide quanto ricordato dal presidente ribadendo che il presente esame viene svolto per gli aspetti relativi alla normativa dell'Unione europea e cioè entro i profili di competenza propri della XIV Commissione, escludendo quindi ogni analisi nel merito.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Atto n. 49.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricordato che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 6 novembre, segnala che il prescritto parere della Conferenza Unificata non è ancora pervenuto.

Leonardo Salvatore PENNA (M5S), *relatore*, ricorda che la direttiva prevede che le amministrazioni aggiudicatrici, a decorrere dal 18 aprile 2019, ricevano ed elaborino fatture elettroniche conformemente allo standard europeo sulla fatturazione elettronica (ad eccezione dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza). Tuttavia, il termine per l'applicazione delle modalità di ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche è differito al 18 aprile 2020 per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali.

Osserva che lo schema di decreto in esame recepisce, pertanto, le regole tecniche dello standard europeo previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione e le integra con la disciplina tecnica nazionale.

Aggiunge, inoltre, che secondo quanto già previsto dalla direttiva, si stabilisce che le disposizioni del decreto legislativo non potranno costituire pregiudizio per l'applicazione delle disposizioni in materia di IVA.

Sottolinea, infine, che si prevede che le disposizioni del decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva che la direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli

appalti pubblici si applica alle fatture elettroniche, ovvero alle fatture che sono state emesse, trasmesse e ricevute in un formato elettronico strutturato che ne consente l'elaborazione automatica ed elettronica, emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2009/81/UE concernente l'aggiudicazione di appalti nei settori difesa e sicurezza, della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE relativa agli appalti pubblici, e della direttiva 2014/25/UE sui settori speciali dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.

Sottolinea che la direttiva non si applica invece alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti di cui alla direttiva 2009/81/UE, relativa ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o soggette a speciali misure di sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti in uno Stato membro.

Segnala che essa prevede che la Commissione chieda al competente organismo europeo di normazione – il CEN, Comitato europeo di normazione – di elaborare una norma europea per il modello semantico dei dati degli elementi essenziali di una fattura elettronica (norma europea sulla fatturazione) e che tali standard devono soddisfare i requisiti di neutralità tecnologica, di compatibilità con norme europee in materia di protezione dei dati e di coerenza con il sistema comune per l'IVA disciplinato dalla direttiva 2006/112/UE.

Aggiunge, inoltre, che i formati dovranno essere di facile applicazione dal punto di vista tecnico e dovranno tenere conto delle esigenze delle imprese e delle amministrazioni aggiudicatrici.

Osserva che la direttiva specifica gli elementi essenziali di una fattura elettronica, con riferimento all'identificazione della fattura medesima e del relativo processo di fatturazione, al periodo di fatturazione, alle informazioni che essa deve necessariamente contenere e ad altri ele-

menti essenziali, e dispone in merito alle modalità di ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche, prevedendo che, entro 18 mesi dalla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, gli Stati membri adottino, pubblicino e applichino le disposizioni necessarie per conformarsi ai prescritti obblighi di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche.

Ricorda che il termine per recepimento della direttiva è fissato al 27 novembre 2018 e che l'articolo 11, paragrafo 2, prevede altresì un termine per il differimento, stabilendo che gli Stati membri possono rinviare l'ottemperanza degli obblighi di ricezione ed elaborazione della fattura elettronica fino al termine massimo di 30 mesi dalla pubblicazione della norma.

Per quanto concerne la delega al recepimento della direttiva, ricorda che essa è stata conferita al Governo dalla legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi fissati agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

Procedendo ad una sintetica illustrazione dei contenuti dello schema di decreto in esame, che si compone di 6 articoli, segnala che l'articolo 1, comma 1, stabilisce che le disposizioni del decreto in materia di fatturazione elettronica si applicano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di contratti pubblici di appalto e di concessione aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione, alle amministrazioni pubbliche ovvero agli enti e i soggetti indicati come tali a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) mentre il comma 2 dispone che le norme del decreto non si applicano, invece, alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 208 del 2011 (*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza*) qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del con-

tratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza.

Sottolinea che l'articolo 2 prevede che al decreto in esame si applicano le definizioni previste nel Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), in particolare relativamente alle amministrazioni aggiudicatrici, alle autorità governative centrali, alle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, agli organismi di diritto pubblico e agli enti aggiudicatori.

Segnala che l'articolo 3, comma 1, introduce nella legislazione nazionale, a decorrere dal 18 aprile 2019, l'obbligo per i soggetti richiamati all'articolo 1 di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti pubblici di appalto, in maniera conforme allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici – si tratta, in particolare, dello standard previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione – mentre il comma 2 dispone, inoltre, che le fatture richiamate al comma 1 devono rispettare la *Core Invoice Usage Specification* (CIUS) per il contesto nazionale italiano, il cui uso è previsto nello standard europeo EN 16931-1:2017. Rileva che il comma 3 stabilisce che le regole tecniche relative alla gestione delle fatture in esame integrano la disciplina tecnica nazionale prevista dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013, con modalità applicative che verranno individuate con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate mentre il comma 4 dispone che ai fini della ricezione delle fatture elettroniche si applicano le disposizioni del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013.

Osserva che l'articolo 4 differisce al 18 aprile 2020 per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali (secondo la definizione del Codice dei contratti pubblici: tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali) l'obbligo previsto all'articolo 3, comma 1.

Segnala che l'articolo 5, recependo l'articolo 9 e il considerando 37 della direttiva, pone una clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del decreto legislativo in esame non possono costituire pregiudizio per l'applicazione delle disposizioni in materia di IVA adottate in attuazione della disciplina armonizzata (articolo 113 del TFUE).

Rileva, infine, che l'articolo 6 prevede che le disposizioni del decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (clausola di invarianza), pertanto le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene che quanto stabilito in materia di fatturazione elettronica rappresenti un grave onere a carico delle imprese in assenza di effettivi benefici per queste ultime. Sarebbe tentato di definirla una « stupidaggine » se non vi fossero connessi così pesanti conseguenze a carico degli imprenditori che, peraltro, sono chiamati dalla pubblica amministrazione a perdere tempo ed energie – di cui dubita la burocrazia abbia contezza – quando quest'ultima paga i debiti nei confronti di chi è tenuto a fatturare elettronicamente con notevolissimo ritardo.

Si chiede se da parte di questa Commissione non sarebbe meglio, con uno scatto di orgoglio, mandare un segnale di decisa stigmatizzazione e votare un parere contrario.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) osserva che la fatturazione elettronica non comporta di per sé che i pagamenti della pubblica amministrazione avvengano in ritardo. Ritiene, inoltre, che procedere verso una completa digitalizzazione aiuti le aziende ad essere competitive – ed è di fatto necessaria ormai per non far uscire dal mercato le imprese – e lo Stato a combattere l'evasione fiscale che danneggia tutti i cittadini.

Chiede quindi al relatore di approfondire e fornire chiarimenti su tre specifici aspetti del provvedimento collegati alla direttiva in titolo: come esso interpreti la richiesta che i formati di fatturazione elettronica siano di facile applicazione tecnica; in che modo viene rispettata l'indicazione che lo standard realizzi la neutralità tecnologica e, infine, chiede chiarimenti circa i costi che potrebbero essere a carico delle imprese e dei privati, considerato che il provvedimento in oggetto si premura di escludere solo gli oneri sulla finanza pubblica derivanti dalla realizzazione delle misure ivi previste.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.

ALLEGATO 1

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile (Nuovo testo C. 183 Gallinella).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 183 Gallinella, recante « Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile »;

richiamato l'articolo 2, comma 1, lettera *a*) della proposta reca la definizione di prodotti agricoli o alimentari a chilometro zero o utile, tra i quali rientrano i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento provenienti da luoghi di produzione o di trasformazione delle materie prime agricole primarie posti a una distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, ovvero provenienti dalla stessa regione del luogo di vendita, e i prodotti freschi della pesca in mare e nelle acque interne, provenienti da punti di sbarco di distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita;

ricordato che il principio di libera circolazione degli scambi intracomunitari, nella forma di divieto di qualsiasi misura di effetto equivalente, di cui all'articolo 34 del TFUE, richiede agli Stati membri di non adottare misure preferenziali per i prodotti nazionali;

richiamato, altresì l'articolo 2, comma 1, lettera *b*) che definisce quali prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il

produttore, singolo o associato, e il consumatore finale, specificando che non sono considerati intermediari le cooperative e i loro consorzi (decreto legislativo n. 228/2001), le Organizzazioni di produttori e le Organizzazioni interprofessionali;

rilevato che il Regolamento europeo n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), prevede quale « filiera corta » una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) per i prodotti agricoli o alimentari a chilometro zero o utile, prevedere criteri identificativi dei prodotti che siano in linea con il principio di libera circolazione degli scambi intracomunitari, evitando di accordare preferenza alla mera origine territoriale dei prodotti;

b) per i prodotti agricoli o alimentari provenienti da filiera corta, tenere in adeguato conto la definizione presente nella disciplina europea, specificamente nel Regolamento europeo n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

ALLEGATO 2

Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (C. 1209 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1209 Governo, recante conversione in legge del « DL 109/2018 Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze »;

tenuto conto delle disposizioni aventi ad oggetto profili di diretto interesse della Commissione;

rilevato in particolare – con riguardo alle misure urgenti per la città di Genova – che l'articolo 1 del decreto-legge n. 109 fa salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e rinvia espressamente, relativamente alle procedure di affidamento delle attività di ricostruzione, alle disposizioni dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE, recepita con decreto legislativo n. 50 del 2016 (cd. Codice dei contratti pubblici), ricorrendone i presupposti di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice;

richiamati gli ulteriori articoli 3, 4, 5, 8 e 27 del decreto-legge le cui disposizioni

prevedono misure da applicarsi nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

ritenuto opportuno promuovere in sede europea un adeguamento della disciplina relativa alle Zone Economiche Speciali (ZES) che allo stato possono essere istituite nelle regioni definite dalla normativa europea come « meno sviluppate » o « in transizione », affinché il relativo riconoscimento, e i conseguenti effetti, possano essere applicati anche nei riguardi di regioni più sviluppate che abbiano subito un arretramento economico correlato a uno stato di emergenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di adeguare le disposizioni del decreto-legge nel senso di prevedere – con specifico riguardo ai contributi riconosciuti ai sensi del decreto-legge medesimo – regimi di aiuti di Stato anche oltre i limiti del *de minimis*, previa approvazione della Commissione europea.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate nei confronti di Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 1) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
AVVERTENZA	4

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

SEDE REFERENTE:

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. C. 1066 Calabria, C. 20 Brambilla, C. 329 Rampelli, C. 480 Calabria e C. 552 Dall'Osso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i> – <i>Abbinamento delle proposte di legge C. 20 Brambilla, C. 329 Rampelli e C. 552 Dall'Osso</i>)	5
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	7
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti 5.1 e 6.3 delle Relatrici</i>)	12

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

SEDE REFERENTE:

D.L. 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di <i>referendum</i> previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Emendamenti C. 543-A	17
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893 Orlando (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione</i> – <i>Parere favorevole</i>)	17
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	27
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità. C. 183 Gallinella (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione</i> – <i>Parere favorevole con un'osservazione</i>) ...	18
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	28

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione, concernenti il rapporto tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento dell'Unione europea. C. 298 Meloni (<i>Esame e rinvio</i>)	18
---	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 (C. 1201 Governo).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	29

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00682 Miceli ed altri: sulla celere ripresa delle attività del Tribunale di Bari	37
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	41
5-00683 Varchi e Maschio: sullo scorrimento dell'intera graduatoria del concorso per assistenti giudiziari	37
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	43
5-00684 Conte: sullo scorrimento della graduatoria del concorso per assistenti giudiziari e per la stabilizzazione dei precari della giustizia	38
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	45
5-00685 Vitiello e Emanuela Rossini: sull'incremento delle strutture di custodia attenuata per le madri detenute	38
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	47
5-00686 Zanettin e Costa: sulla celere ed efficiente celebrazione del maxi processo per il crack della Banca popolare di Vicenza	39
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	49

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893 Orlando (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	39
---	----

III Affari esteri e comunitari

RISOLUZIONI:

7-00048 Delmastro Delle Vedove: Sulla sigla di accordi bilaterali per il trasferimento di detenuti (<i>Discussione e rinvio</i>)	51
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00688 Quartapelle Procopio: Sull'organizzazione della Conferenza internazionale sulla Libia di Palermo (12-13 novembre 2018)	52
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	55
5-00689 Suriano: Sulle iniziative diplomatiche per garantire la sicurezza dei nostri connazionali in Venezuela e salvaguardare i rapporti commerciali	53
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	57
5-00687 Boldrini: Sul taglio del contributo statunitense all'UNRWA	53
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	59

IV Difesa

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00690 Ferro: Sulla chiusura della stazione dei carabinieri del comune di Spezzano della Sila (CS)	61
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	63

5-00691 Maria Tripodi: Sulla razionalizzazione dei programmi d'armamento della difesa	62
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	64
5-00692 Pagani: Sulla categoria del personale militare collocato nella posizione di ausiliaria ..	62
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di <i>referendum</i> previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. C. 543-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	67
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi. Atto n. 42 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi. Atto n. 42 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) .	77
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	83
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893 Orlando (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Chiara Caucino a Presidente della Fondazione Ordine Maurizio. Nomina n. 7 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
Proposta di nomina del maestro Giulio Rapetti Mogol a Presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Nomina n. 8 (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AVVERTENZA	89
------------------	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-00035 Nardi: Verifica ai fini della previsione di una sosta nella stazione di Massa dei treni Frecciargento della linea ad alta velocità Genova-Roma	90
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	92
5-00002 Foti: Gravi disservizi e carenze di organico del comparto dei mezzi pesanti dell'ufficio della Motorizzazione civile di Piacenza	90
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	93
5-00064 Carnevali: Disagi degli utenti degli uffici della Motorizzazione civile di Bergamo.	
5-00081 Carnevali: Carenze di organico degli uffici della Motorizzazione civile di Bergamo	91
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	95

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità. Nuovo testo C. 183 Gallinella (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	97
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	99

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'INPS nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 294 Meloni e C. 1071 D'Uva, recanti disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100
AVVERTENZA	100

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Farindustria, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 491 Massimo Enrico Baroni, recante « Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie »	101
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. C. 684 Lazzarini e C. 1109 Pini	101

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	102
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile. Nuovo testo C. 183 Gallinella (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	103
<i>ALLEGATO (Emendamenti della Relatrice)</i>	108
Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare. C. 712 Molinari e altri (<i>Esame e rinvio</i>)	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.
Doc. LXXXVII, n. 1 (*Esame congiunto e rinvio*) 109

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile. Nuovo testo C. 183 Gallinella (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ... 117

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 126

Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 118

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 127

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali. Atto n. 47 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 119

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Atto n. 49 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 123

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 125

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



18SMC0031680